

**C.I.P.S.**

**C.O.N.I.**

**C.M.A.S**

# **FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA' SUBACQUEE**



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE CONTROLLO**

**EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

approvato con delibera n. 577 del Consiglio Federale del 18 dicembre 2015

aggiornato con delibera n. 409 del Consiglio Federale del 30 settembre 2022

**INDICE**  
**PARTE GENERALE**

**PREMESSA. PRESENTAZIONE DELLA FEDERAZIONE.**

**ORGANI E COMPETENZE**

**PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE**

**FONTI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE**

**1. IL SISTEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**

**1.1** Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e l'applicabilità alla F.I.P.S.A.S.

**1.2** Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001

**1.3** Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello

**2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

**2.1** Finalità e metodologia per l'elaborazione del modello organizzativo

**2.2** Funzione e principi del Modello

**2.3** Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello

**3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**3.1** Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

**3.2** Reporting nei confronti degli Organi federali

**3.3** Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

**3.3.1** Segnalazioni

**3.3.2** Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

**4. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

**5. FORMAZIONE ED INFORMATIVA**

5.1 Formazione del personale

5.2 Informativa alle società affiliate e ai fornitori/consulenti/appaltatori/collaboratori

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE**

6.1 Principi generali

6.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza

6.3 Sanzioni nei confronti del Presidente, del Segretario Generale, dei membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti

6.4 Sanzioni nei confronti dei terzi

## **7. VERIFICHE PERIODICHE**

### **PARTE SPECIALE**

#### **I. Premessa**

#### **II. Regole “generali di condotta”**

II.1. Regole su consulenze/forniture/appalti di opera o servizi

II.2. Regole generali sulla formazione del bilancio e sui rapporti col collegio dei revisori

II.3. Regole generali sulla gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione

II.4. Regole generali sui pagamenti

II.5. Regole generali sull'assunzione di personale

II.6. Regole generali su omaggi e donazioni

II.7. Regole generali su (ri)affiliazioni

#### **III. Struttura della Parte Speciale**

##### **Parte speciale “A”**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

##### **Parte speciale “B”**

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

**Parte speciale “C”**

Reato Transnazionale (art. 10 L. 146/2006)

**Parte speciale “D”**

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.lgs. 231/2001)

**Parte speciale “E”**

Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio (art. 25-octies d.lgs. 231/2001)

**Parte speciale “F”**

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.lgs. 231/2001)

**Parte speciale “G”**

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

**Parte speciale “H”**

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. 231/2001)

**Parte speciale “I”**

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 — decies D.lgs. 231/2001)

**Parte speciale “L”**

Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001)

**Parte speciale “M”**

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001)

**PARTE SPECIALE “N”**

Razzismo e xenofobia

## **PARTE SPECIALE “O”**

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

## **PARTE SPECIALE “P”**

Reati tributari

## **PARTE SPECIALE “Q”**

Delitti contro il patrimonio culturale

## **PARTE GENERALE**

### **PREMESSA. STORIA DELLA FEDERAZIONE**

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (con sede in Roma in viale Tizianon.70, C.F. 05267300589 e P.IVA 01382061008) - d'ora in poi, per brevità, F.I.P.S.A.S. o “Federazione” - ha per fine istituzionale la pratica della pesca sportiva nelle acque interne e nel mare, del lancio sia tecnico che di potenza effettuato con attrezzi da pesca, delle attività subacquee e di superficie che prevedono l'uso di pinne o di monopinna, sia in forma agonistica che amatoriale.

La F.I.P.S.A.S. persegue i propri scopi e svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI oltre che della CIPS e della CMAS, delle quali è membro fondatore, e dell'ICSF e dell'IPC purché le loro deliberazioni non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

La F.I.P.S.A.S., in quanto soggetto riconosciuto dal CONI, ha per scopo la promozione, la regolamentazione e l'organizzazione delle proprie discipline sportive, oltre che lo svolgimento, a livello nazionale ed internazionale della attività agonistica a livello dilettantistico.

L'Ordinamento Federale è ispirato al principio di democrazia interna ed a quello della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in armonia con l'ordinamento Sportivo nazionale ed internazionale.

L'Ordinamento Federale assicura la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del gioco leale, la decisa opposizione ad ogni forma di “illecito sportivo”, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione. Storicamente la F.I.P.S.A.S. è stata costituita il 27 giugno 1942 con il fine dichiarato di promuovere la pesca sportiva dilettantistica.

Nel corso degli anni il campo di azione si è esteso ad altri ambiti ed oggi le attività agonistiche a carattere promozionale, nazionale ed internazionale, sono gestite da due specifici settori: Pesca di Superficie e Attività Subacquee e Nuoto Pinnato. Il '42 avrebbe dovuto essere anno di olimpiadi per cui, tenuto anche conto delle numerose manifestazioni a carattere propagandistico che per fini bellici si svolgevano in quel periodo, vide la nascita frettolosa di alcune strutture sportive: tra queste era presente anche la FIPS (Federazione Italiana Pesca Sportiva).

Nel corso degli anni la FIPS, nata originariamente per promuovere la pesca dilettantistica nelle acque interne e in mare, ha allargato il proprio campo d'azione e nel 1949 sono entrati a far parte della Federazione gli Sport subacquei.

Accanto all'organizzazione delle attività agonistiche, fin dalle origini, la FIPS comprese la necessità di dar vita ad una struttura didattica tesa ad insegnare allo sportivo le cognizioni teoriche e scientifiche della subacquea.

Successivamente è stato sancito ufficialmente, con l'approvazione di una modifica statutaria, il cambiamento della propria denominazione da Federazione italiana Pesca Sportiva, in quella attuale di Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

Con l'emanazione del D.Lgs. 242/1999 la F.I.P.S.A.S. ha perso la propria natura di organo del CONI acquistando, al pari di tutte le altre Federazioni nazionali, natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, cui è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

Con una nota del 28 ottobre 2004 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha riconosciuto, altresì, la F.I.P.S.A.S. come "Associazione di protezione ambientale". La F.I.P.S.A.S. è Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico, Ente Nazionale con Finalità Assistenziali, è Associazione iscritta nell'Elenco Nazionale del Dipartimento di Protezione Civile e Associazione Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali.

In occasione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria tenutasi a Riccione il 25 ottobre 2020 la F.I.P.S.A.S. in virtù della propria qualifica di Associazione di Promozione Sociale e della natura di parte rilevante delle proprie attività, ha adottato le modifiche rese necessarie dal D.Lvo n.117/2017 per il mantenimento di tale qualifica e l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

## **ORGANI E COMPETENZE**

Come indicato nello Statuto, la F.I.P.S.A.S. si articola nei seguenti organi:

- 1) centrali (Assemblea nazionale; Presidente federale; Consiglio federale; Giunta esecutiva; Collegio nazionale dei Revisori dei Conti; Segretario generale);
- 2) territoriali (Assemblee regionali; Presidenti regionali; Comitati regionali; Delegati regionali; Assemblee provinciali; Presidenti dei Comitati provinciali; Comitati provinciali; Delegati provinciali);
- 3) di giustizia sportiva federale (Procura federale, Giudice Sportivo Nazionale; Giudici Sportivi territoriali, Tribunale Federale, Corte Federale di Appello, in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello se istituita);
- 4) federali (Comitati di Settore, Consulta federale e Commissione Federale di Garanzia, se istituita).

In particolare, l'organigramma della F.I.P.S.A.S. risulta così composto:

A livello centrale: l'Assemblea nazionale; il Presidente federale; il Consiglio federale; la Giunta esecutiva; il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti; il Segretario generale; Assemblee di Settore; Comitati di Settore (Pesca di Superficie, Attività Subacquee e Nuovo Pinnato); Organi di Giustizia (il Procuratore federale, il Giudice sportivo regionale, il Giudice sportivo nazionale, la Commissione federale di Appello); la Consulta federale.

A livello territoriale: le Assemblee regionali; i Presidenti regionali; i Comitati regionali; i Delegati regionali; le Assemblee provinciali; i Presidenti dei Comitati provinciali; i Comitati provinciali; i Delegati provinciali.

La Federazione prevede, quale organizzazione territoriale, le Sezioni provinciali con le quali stipula convenzioni.

Quanto alle competenze degli organi centrali:

L'Assemblea Nazionale ordinaria elegge il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio federale, il Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti; provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'Organo di amministrazione. All'Assemblea Nazionale compete, inoltre, la nomina dei Tesserati Onorari e benemeriti nonché del Presidente Onorario. Ad essa spetta formulare gli indirizzi per lo svolgimento di tutta l'attività federale; ad essa sono altresì riservate tutte le decisioni e deliberazioni nelle materie che leggi e Statuto le riconoscono.

L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera sulla proposta di scioglimento della Federazione; le modifiche dello Statuto; l'elezione del Nuovo Consiglio federale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri e l'elezione dei singoli membri del Consiglio federale; la reintegrazione del Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti; le deliberazioni su questioni di straordinaria amministrazione o di interesse generale o su questioni di competenza dell'Assemblea Ordinaria che, per motivi di urgenza, non possono essere differite e siano iscritte all'O.d.G.; la discussione e l'approvazione del bilancio già approvato dal Consiglio federale, nel caso che il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti abbia espresso parere negativo sullo stesso o la Giunta Nazionale del CONI non lo abbia approvato. Il Presidente federale ha la legale rappresentanza della Federazione; è responsabile, unitamente al Consiglio federale, nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione esercitando un generale potere di sorveglianza e coordinamento sulla gestione e amministrazione della Federazione stessa; ha la responsabilità generale dell'area tecnico— sportiva; convoca e presiede le riunioni del Consiglio federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate; convoca l'Assemblea nazionale Ordinaria, Straordinaria, le Assemblee di Settore, la Giunta esecutiva e la Consulta federale: nomina le Commissioni di scrutinio e verifica poteri; propone i nominativi dei Tesserati Onorari e Benemeriti; predispone la relazione sulla gestione da presentare al Consiglio federale per l'approvazione del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del bilancio d'esercizio; designa i delegati alle Assemblee delle Federazioni internazionali; nomina consulenti; nomina il Segretario generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale; assegna al Segretario generale e agli uffici compiti e competenze; adotta, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti riservati al Consiglio federale, dovendo, però, riferirne e chiederne ratifica al primo Consiglio federale successivo; propone al Consiglio federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale; concede la grazia quando risulti scontata almeno la metà della pena, ed in caso di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Il Consiglio federale, organo di gestione della Federazione, provvede alla direzione dell'attività federale e alla relativa gestione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento dei fini istituzionali. In particolare, il Consiglio federale deve verificare la corretta esecuzione del programma tecnico sportivo, valutare i risultati conseguiti e vigilare sul buon andamento della gestione federale; amministrare il patrimonio della Federazione; deliberare e approvare, per quanto di competenza, il bilancio di previsione e le sue variazioni in corso di esercizio; un prospetto annuale di spesa e un rendiconto consuntivo riferiti alle attività paralimpiche che dovranno essere trasmessi alla Giunta Nazionale del CIP per la debita approvazione; il bilancio di esercizio, corredato dalle relazioni del Presidente federale e del Collegio dei Revisori e i rendiconti degli Organi territoriali. Deve nominare tra i Consiglieri, su proposta del Presidente, il Vice Presidente; elegge, con separate e distinte votazioni, i membri della Giunta esecutiva in rappresentanza degli Affiliati e degli Atleti e/o Tecnici sportivi; ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente e quelli d'urgenza della Giunta esecutiva, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento medesimo; da esecuzione alle decisioni dell'Assemblea nazionale; effettua controlli di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee territoriali per l'elezione dei componenti i propri Organi direttivi; provvede, per accertate irregolarità di gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'Ordinamento sportivo o di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento degli Organi territoriali e dei Comitati di Settore nominando, in sostituzione, un Commissario, il quale, nei 60 giorni successivi all'evento, provvederà all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi. Spetta, inoltre, al Consiglio federale la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Comitato di Settore

Pesca di Superficie e del Presidente e del Vice Presidente del Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato; del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Settore Acque e Impianti; del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Settore Didattica Subacquea; dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale nonché dei componenti della Commissione federale di Garanzia, se costituita; dei Delegati regionali e provinciali. Il Consiglio Federale assume, inoltre, i provvedimenti di amnistia e indulto stabilendo i termini del provvedimento; approva i Regolamenti federali e ne cura le eventuali modifiche; delibera sulle domande di riconoscimento e di affiliazione di nuove società e associazioni nel caso in cui sia stato all'uopo delegato dal Consiglio Nazionale del CONI; approva i programmi di attività dei Settori; determina le tasse di affiliazione e di tesseramento e della misura della quota di spettanza dei Comitati provinciali e delle Sezioni provinciali convenzionate; designa un atleta paralimpico da inserire, quale rappresentante della F.1.P.S.A.S., all'interno della Commissione Nazionale Atleti del CIP. Il Consiglio federale, che è composto dal Presidente e da 12 membri, di cui 7 in rappresentanza degli Affiliati e 5 in rappresentanza di Atleti e Tecnici sportivi, dura in carica 4 anni. La Giunta Esecutiva, composta dal Presidente federale, dal Vice Presidente, da due membri eletti tra i Consiglieri degli Affiliati e da due membri eletti tra i Consiglieri rappresentanti degli Atleti e/o Tecnici sportivi, attua le delibere del Consiglio federale e provvede al compimento degli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio; adotta in via d'urgenza, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del Consiglio federale, provvedimenti nelle materie di competenza non esclusiva del Consiglio stesso; esercita i poteri delegati dal Consiglio federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento della delega e con obbligo di portare a conoscenza del Consiglio le decisioni adottate; nomina le Commissioni previste dallo Statuto e può delegare persone, anche non facenti parte del Consiglio federale, a seguire specifici programmi o iniziative, relazionando il Consiglio ove questo lo richieda; delibera la stipula di contratti e convenzioni; fissa i criteri, le modalità e i tempi delle convenzioni; delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal Presidente o di cui sia stata richiesta l'iscrizione all' O.d.G. da almeno la maggioranza dei membri della Giunta esecutiva. Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti esercita il controllo di tutta l'amministrazione federale, centrale e territoriale, compreso il controllo contabile; controlla la regolare tenuta di tutta la contabilità federale e redige le relazioni al bilancio preventivo, alle relative variazioni e al bilancio d'esercizio sia per la parte di competenza del CONI che per quella di competenza del CIP; ha il compito di controllare la gestione amministrativa della Federazione; accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione; verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà; approntare la relazione che correda il bilancio d'esercizio annuale; vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie; esaminare e controllare i rendiconti che gli Organi territoriali devono rimettere alla Federazione; può esaminare i rendiconti dei Funzionari delegati. | Revisori dei Conti, di propria iniziativa o su delega del Presidente del Collegio, possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi territoriali della Federazione, previa comunicazione al Presidente federale. Il Segretario generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, coordina e dirige gli uffici centrali costituiti per dare attuazione alle direttive e deliberazioni degli Organi centrali federali. Il Segretario assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio federale e della Giunta esecutiva e ne redige i verbali; ha, altresì, la facoltà di assistere a tutte le riunioni federali.

Le Assemblee di Settore sono costituite dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto di voto o loro delegati di ciascun specifico Settore per l'elezione a scrutinio segreto dei membri dei rispettivi Comitati e per l'approvazione della Relazione tecnico morale del Presidente di Settore. Il Consiglio di Settore Acque e Impianti ha la funzione di gestire e condurre gli impianti sportivi, le acque pubbliche e private, in concessione o in proprietà, i servizi e gli impianti che per loro natura risultino necessari per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività federali. Il Consiglio di Settore, per il tramite della propria organizzazione territoriale, provvede anche alla formazione tecnica delle Guardie Giurate Volontarie e/o delle Guardie Ittico-Ambientali adibite a compiti di tutela del patrimonio ittico e alla salvaguardia e recupero ecologico e ambientale del territorio nazionale. Il Consiglio di Settore Didattica Subacquea ha la funzione di promuovere, organizzare e valorizzare le attività subacquee e la sicurezza dei praticanti; incentivare la salvaguardia dell'ambiente acquatico e concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, monumentale ed archeologico riferito agli ecosistemi acquatici; attivare la formazione, la ricerca scientifica e quant'altro connesso alla fruizione dell'ambiente acquatico; incrementare la qualità tecnica dei corsi Federazione in conseguenza dello sviluppo



della ricerca internazionale; promuovere la conoscenza e la diffusione delle diverse specializzazioni subacquee attraverso appositi programmi didattici.

Quanto alle competenze degli organi territoriali: i Comitati regionali sono costituiti in ogni Regione nel cui territorio hanno sede 20 o più società affiliate alla Federazione aventi diritto di voto appartenenti ad almeno due provincie; in caso contrario il Consiglio federale nomina un Delegato regionale. Sono organi del Comitato regionale l'Assemblea regionale, il Presidente regionale e il Consiglio regionale. L'Assemblea regionale può essere ordinaria e/o straordinaria. L'Assemblea regionale ordinaria elegge il Presidente regionale e i componenti del Consiglio regionale e provvede all'approvazione delle relazioni programmatiche di indirizzo da sottoporre poi a verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio olimpico. L'Assemblea regionale straordinaria provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato regionale, a ricostruire gli Organi decaduti o ad eleggere singoli membri del Consiglio, in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo e provvede all'esame e approvazione del conto consuntivo nel caso in cui ai Comitati regionali sia stata attribuita autonomia amministrativa e contabile e non sia stato approvato dal Consiglio federale o abbia avuto parere negativo da parte del Revisore dei Conti regionale. Il Comitato regionale coordina le iniziative e i programmi di attività nel proprio territorio; delibera la convocazione dell'Assemblea regionale; delibera i programmi di attività e i piani finanziari annuali di gestione nonché il rendiconto che, unitamente alle relazioni illustrative del Presidente del Comitato regionale, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio federale, coordina le iniziative attribuitegli in materia di acque e impianti. Ai Comitati regionali può essere accordata autonomia amministrativa e contabile; in questo caso, sarà nominato un Revisore dei Conti regionale da parte del Consiglio federale. Nel caso in cui sia conferita l'autonomia contabile, il conto consuntivo, predisposto dal Comitato regionale, è approvato dal Consiglio federale. Il Comitato regionale ha, altresì, funzioni di direzione e amministrazione nell'ambito delle disposizioni contenute nello Statuto federale. Nelle Province di Trento, Bolzano e Aosta vengono istituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi territoriali regionali fermo restando che, se nella Provincia hanno sede meno di 10 società aventi diritto di voto, l'Organo provinciale è costituito dal Delegato provinciale. Il Delegato regionale, nominato nelle Regioni in cui non risulti possibile istituire un Comitato regionale per mancanza di numero minimo di società e associazioni con diritto di voto, ha funzioni di promozione e svolgimento delle attività federali. Il Delegato, a fine anno, deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale stesso le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari. I Comitati provinciali sono costituiti nelle realtà provinciali che ne facciano richiesta e nel cui territorio abbiano sede almeno 10 società affiliate alla Federazione aventi diritto di voto. Sono organi del Comitato provinciale: l'Assemblea provinciale, il Presidente del Comitato provinciale; il Consiglio provinciale. L'Assemblea provinciale può essere in ordinaria e straordinaria. Quella ordinaria elegge il Presidente provinciale e i componenti del Consiglio provinciale e provvede all'approvazione delle relazioni programmatiche di indirizzo da sottoporre a verifica assembleare. L'Assemblea provinciale straordinaria provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato provinciale, a ricostruire gli Organi decaduti o a eleggere singoli membri del Consiglio in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo e provvede all'esame e approvazione del conto consuntivo nel caso in cui ai Comitati provinciali sia stata attribuita autonomia amministrativa e contabile e non sia stato approvato dal Consiglio federale o abbia avuto parere negativo da parte del Revisore dei Conti provinciale. Il Comitato provinciale coordina le iniziative e i programmi di attività nel proprio territorio; delibera la convocazione dell'Assemblea provinciale; delibera i programmi di attività e i piani finanziari annuali di gestione nonché il rendiconto che, unitamente alle relazioni illustrative del Presidente del Comitato provinciale, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio federale. Ai Comitati provinciali può essere accordata autonomia amministrativa e contabile e, in tale ipotesi, sarà nominato un Revisore dei Conti provinciale da parte del Consiglio federale. Nel caso in cui sia conferita autonomia contabile, il conto consuntivo, predisposto dal Comitato provinciale, è approvato dal Consiglio federale. Il Comitato regionale ha, altresì, funzioni di direzione e amministrazione nell'ambito delle disposizioni contenute nello Statuto federale. Il Delegato Provinciale è nominato nelle Province in cui non risulti possibile istituire un Comitato provinciale per mancanza di numero minimo di società e associazioni con diritto di voto. Le Sezioni provinciali sono costituite dagli affiliati, previa autorizzazione del Consiglio federale, per svolgere attività sportiva non competitiva, con o senza riconoscimento giuridico e senza scopo di lucro e con denominazione che deve contenere la parola

“Sezione provinciale di” seguita dal nome della città capoluogo di Provincia interessata. Lo Statuto delle Sezioni dovrà essere compatibile con i principi dello Statuto federale. Sulla base di apposite convenzioni o disposizioni, la Federazione dà mandato alla Sezione di promuovere e gestire il tesseramento federale e l’attività sportiva provinciale; organizzare gare, campionati o altra manifestazione che la Federazione intenda far svolgere nel territorio provinciale; gestire, nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate in convenzione le acque e gli impianti di proprietà della F.I.P.S.A.S. in affitto o in concessione; provvedere, nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate in convenzione, alla formazione tecnica e organizzazione di guardie giurate volontarie per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia e il recupero ecologico e ambientale del territorio di competenza.

Quanto alle competenze degli organi federali: i Comitati di Settore sono titolari delle funzioni tecnico — organizzative e consultive nelle discipline e attività sportive federali e, specificamente, i settori sono quello della Pesca di Superficie e quello delle Attività Subacquee e Nuoto Pinnato. I Comitati di Settore sono coordinati da un Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vice Presidenti o dal Vice Presidente, rispettivamente. I Comitati di Settore, nei limiti dei compiti loro attribuiti, provvedono ad elaborare i programmi di attività e gli schemi dei regolamenti tecnici da sottoporre all’approvazione del Consiglio federale; rendono al Consiglio federale, annualmente e entro la data di approvazione del bilancio consuntivo, una relazione analitica sull’attività svolta.

La Consulta federale ha il compito di formulare pareri, proposte e suggerimenti in ordine ai programmi di attività federale e alla determinazione da parte del Consiglio federale delle tasse di affiliazione e di tesseramento e della misura della quota spettante ai Comitati provinciali e alle Sezioni convenzionate. Per ricoprire cariche federali occorre essere in possesso della cittadinanza italiana; essere maggiorenni; non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno; non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti; essere regolarmente tesserati alla F.I.P.S.A.S. al momento della presentazione della candidatura e dell’elezione. Per gli Atleti e i Tecnici è, altresì, necessario essere in attività o essere tesserati alla Federazione per almeno due anni nella loro qualifica, nell’ultimo decennio. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping. Sono, altresì, ineleggibili, quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Federazione, il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI. È fatto divieto di candidatura a tutti coloro che ricavano la fonte primaria o prevalente di reddito da attività commerciali direttamente collegate alla gestione della F.I.P.S.A.S..

A seguito dell’adozione del nuovo statuto federale da parte dell’Assemblea Straordinaria del 25 ottobre 2000, approvato dalla Giunta nazionale del CONI n.418 del 16 dicembre 2021, recante le modifiche rese necessarie dal D.Lvo n.117/2017 per il mantenimento di tale qualifica e l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sono state modificate alcune attribuzioni e competenze degli Organi federali, oltre che integrate alcune previsioni previste quali condizioni per l’iscrizione nel RUNTS.

In particolare:

-l’art.1 ( costituzione), comma 3 è stato così integrato:

*“È costituita, altresì, da Associazioni di Promozione Sociale (di seguito indicate “APS”), che abbiano oggetto e finalità rientranti tra quelle della Federazione.”*

-l’art.2 (scopi) è stato modificato con i commi 4 e 5, del seguente tenore:

*“4.....La Federazione potrà essere riconosciuta anche quale Rete Associativa Nazionale ai sensi dell’art.41, comma 2 del DLGS 117/2017 purché il numero di associazioni di promozione sociale iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e affiliate alla F.I.P.S.A.S. non sia inferiore a 500.*

*Le Sezioni provinciali di cui al successivo articolo 63, ricorrendone i presupposti, possono essere riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come Associazioni di Promozione Sociale. 5.La F.I.P.S.A.S., quale APS, persegue le seguenti attività di interesse generale, incluse nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017:*

- a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;*
- c) attività culturali e promozionali di interesse sociale con finalità educativa;*
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di cui al presente articolo;*
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale collegato allo sport e all'ecologia;*
- f) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.*

*La Federazione può esercitare anche attività diverse rispetto a quelle indicate al comma precedente, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.”*

- L'art.4 (Affiliazione) è stato integrato con i seguenti commi 3 e 7:

*“3.Ai fini dell'affiliazione alla F.I.P.S.A.S., le APS devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 117/2017 ed essere iscritte nella sezione delle Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; nelle more dell'istituzione del suddetto Registro, devono essere in possesso dei requisiti di cui al disposto dell'art. 5 del D.M. 14/11/2001, n.471 o avere ottenuto autonoma iscrizione nei registri vigenti delle associazioni di promozione sociale.”*

*“7.Gli statuti delle APS sportive dilettantistiche devono essere altresì conformi alle previsioni del D. Lgs. n. 117/2017.”*

- L'art.19 (Assemblea Nazionale), comma 2 è stato così modificato:

*“L'Assemblea nazionale è costituita dai:*

- a) Presidenti di società e di associazioni sportive, nonché di APS affiliate aventi diritto a voto o da un loro delegato che sia membro del Consiglio direttivo dello stesso Affiliato;”*

- E' stato inserito l'art.23, comma 3, secondo cui *“Ai sensi dell'art.41, comma 10 e in deroga all'articolo 25 del D. Lgs. n. 117/2017 il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, vengono approvati dal Consiglio Federale ai sensi del successivo articolo 33 del presente Statuto”.*

- l'art.33 ( competenze del Consiglio Federale), comma 1, lett.c) è stato così integrato:

*“c) deliberare e approvare, entro i termini stabiliti dal C.O.N.I. e dal C.I.P. per quanto di competenza:*

*.....*

- *il bilancio sociale, al ricorrere dell'obbligo previsto dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017 o per ritenuta opportunità;”*

- l'art.36 ( collegio nazionale dei revisori dei conti), comma 6, è stato così integrato:

*“6.In particolare ha il compito di:*

- a) *controllare la gestione amministrativa della Federazione;*
- b) *accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;*
- c) *verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;*
- d) *approntare la relazione che correda il bilancio d'esercizio annuale;*
- e) *vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, salvo che all'uopo non sia costituito apposito Organismo di Vigilanza;*
- f) *esaminare e controllare i rendiconti che gli Organi territoriali devono rimettere alla Federazione;*
- g) *esercitare, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attestare che il bilancio sociale, se adottato, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale, se adottato, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo”.*

- E' stato introdotto il nuovo art.39 (**prestazioni di lavoro per le attività associative**) del seguente tenore:

*“1.Nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017, la F.I.P.S.A.S. può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, e può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.*

*2.Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi federali nello svolgimento delle loro funzioni.”*

- L'art.72 (**Scritture e documenti**) è stato così riformulato:

*“1.Oltre alle scritture contabili prescritte dagli artt. 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lvo n. 117/2017, la F.I.P.S.A.S. tiene:*

- a) *il libro degli affiliati, anche in modalità informatizzata;*
- b) *il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;*
- c) *il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Federale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e di eventuali altri Organi federali.*

*2.I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Federale presso la Segreteria generale della Federazione.*

*3.I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.*

*4.Gli associati ed i tesserati hanno diritto di esaminare i libri di cui sopra, previa richiesta scritta da inoltrare alla Segreteria, presso la sede dell'Ente, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede e del dovere di tutela dei dati forniti.*

*5.Le strutture territoriali in possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore devono tenere i libri di cui al presente articolo.”*

- E' stata infine prevista la seguente disciplina transitoria all'art.84, commi da 4 a 8 per l'applicazione delle nuove norme statutarie collegate al D.Lvo n.117/2017:

*“4. Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione della F.I.P.S.A.S. nel Registro Unico Nazionale delle associazioni di promozione sociale per effetto dell’adeguamento del presente Statuto alle disposizioni inderogabili del D. Lgs. n. 117/2017.*

*5. Il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore si intende soddisfatto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, attraverso l’iscrizione della F.I.P.S.A.S. nel Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale. Dal momento della piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’indicazione di “associazione di promozione sociale”, non potrà più essere spesa nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, in assenza di iscrizione nel Registro stesso, come previsto dall’articolo 101, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017.*

*6. Poiché la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall’iscrizione dell’ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Titolo VI del D. Lgs. 117/2017, l’acronimo ETS potrà essere automaticamente inserito nella denominazione sociale dell’ente e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell’iscrizione dell’ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, senza necessità di modifica alcuna al presente Statuto.*

*7. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, dai relativi decreti attuativi, dal C.O.N.I. e dalle leggi vigenti in materia.*

*8. Fino al raggiungimento del numero di almeno cinquecento APS affiliate, tali da consentire la costituzione di F.I.P.S.A.S. quale rete associativa nazionale, non si applica l’art. 23, comma 3 del presente Statuto. In tale fase transitoria il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono approvati dall’Assemblea Nazionale Ordinaria, che all’uopo potrà svolgersi anche in modalità telematica.”*

Su tutte tali modifiche , si osserva che è intervenuta, come segnalato l’approvazione, ai fini, sportivi, della Giunta nazionale del CONI con delibera n.418 del 16 dicembre 2021, ma non quella del Ministero del Lavoro per quanto di competenza di tale Autorità.

Tuttavia Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 ha chiarito come il termine ultimo per il trasferimento dei dati delle tipologie di enti qui ad oggetto sia il 21 febbraio 2022, dal quale partono gli ulteriori 180 giorni entro i quali l’ufficio competente del Runts deve verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione al registro unico.

L’ufficio statale del Runts effettua la verifica sugli enti in possesso dei requisiti per essere rete associativa, dei quali controlla anche le ulteriori condizioni per l’iscrizione nella sezione delle Aps; in caso positivo comunica all’ufficio regionale o provinciale competente il provvedimento di iscrizione nella sezione “reti associative”, ai fini dell’automatica iscrizione dell’ente nella sezione ulteriore delle Aps, con pari decorrenza. Gli uffici regionali e provinciali prendono invece in carico le restanti organizzazioni, aventi sede legale nella Regione o Provincia autonoma di riferimento.

Le modalità e le tempistiche della fase di verifica sono le stesse di quelle descritte nel precedente paragrafo per le Odv e le Aps iscritte ai registri regionali e provinciali. Anche qui vale il meccanismo del silenzio assenso: qualora l’ufficio competente non emani alcun provvedimento espresso di diniego entro i 180 giorni, l’ente deve essere iscritto nella sezione di provenienza. Fino al momento di iscrizione al Runts sia le Aps nazionali che i circoli e articolazioni territoriali affiliati ad esse continuano comunque a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

## PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Il patrimonio della F.I.P.S.A.S. è costituito dalle immobilizzazioni distinte in immateriali, materiali e finanziarie; attivo circolante distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide; patrimonio netto; debiti e fondi. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno dalla Segreteria generale e debitamente vistato dal Collegio nazionale dei Revisori dei Conti.

Le entrate della F.I.P.S.A.S. sono costituite:

- dai contributi del CONI e di altri Enti;
- dalle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento;
- dai proventi delle manifestazioni sportive;
- dalla gestione dei servizi;
- da donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, enti o società, accettate con delibera del Consiglio Federale;
- dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese sponsorizzazioni, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ad affiliati e tesserati.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione della Federazione è unica, come è unico il relativo bilancio. La gestione della Federazione, a cura del Segretario Generale, è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e contabilità e si svolge in base ad un bilancio annuale consuntivo e ad un bilancio di previsione, entrambi sottoposti a revisione e pubblicati sul sito federale. Il bilancio — sia preventivo che consuntivo — è unico, come unico è il patrimonio della Federazione.

In esso confluiscono tutte le componenti positive e negative del reddito, le attività e le passività. Il Segretario generale coordina la gestione amministrativa della F.I.P.S.A.S. in base agli indirizzi e alle deliberazioni del Consiglio federale, della Giunta federale e del Presidente federale, per quanto di loro competenza. La Federazione provvede alla realizzazione dei fini istituzionali con le risorse proprie e con i contributi assegnati dal CONI. I contributi erogati dal CONI sono finalizzati conformemente a quanto previsto dalla deliberazione di finanziamento.

Le risorse disponibili sono utilizzate nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Con l'approvazione del bilancio previsionale e delle relative variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, si intendono autorizzate nei limiti del relativo stanziamento di budget e, quindi, costituiscono impegno sulle relative voci di costo:

- le spese per utenze;
- gli oneri derivanti da disposizioni di legge;
- gli interessi per rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di pre-ammortamento e gli ulteriori oneri accessori;
- l'utilizzo della piccola cassa (fino al limite singolo di spesa fissato dal Regolamento di Amministrazione e contabilità F.I.P.S.A.S.);
- le spese inerenti tutte le convocazioni;
- le spese dei Comitati Regionali;
- le spese conseguenti a contratti già deliberati in precedenti esercizi;
- gli impegni per il personale dipendente subordinato e/o parasubordinato;

- il funzionamento degli Organi della Federazione e delle Commissioni;
- i rimborsi spesa relativi a soggetti regolarmente convocati dalla Federazione;
- ogni altro onere specificamente previsto negli elaborati del preventivo economico e delle Variazioni al budget, approvati dal Consiglio.

Pertanto, le uscite riguardano principalmente: costi per il personale e per le forniture di beni o servizi; costi di produzione relativi all'attività sportiva centrale (per organizzazione manifestazioni, partecipazione a organismi internazionali, formazione, ricerca e documentazione, promozione, gestione impianti, accantonamenti, etc.) e delle strutture territoriali.

## **FONTI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE**

Oltre allo Statuto, la F.I.P.S.A.S. regola le proprie attività mediante manuali, procedure, lettere, inviti, comunicati, delibere, policy, circolari e regolamenti (tutti pubblicati sul sito istituzionale) tra cui, in particolare, assumono rilievo ai fini del presente Modello e si intendono, pertanto, integralmente richiamati (come tempo per tempo vigenti):

- Regolamento per l'attuazione dello Statuto;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- Regolamento di Amministrazione dei Comitati Regionali;
- Regolamento di Amministrazione dei Comitati Provinciali;
- Regolamento del funzionario delegato;
- Regolamento di giustizia;
- Regolamento Nazionale Giudici di Gara;
- Circolare Normativa;
- Travel Policy.

Specificatamente, per le discipline dei diversi settori, così come sopra indicati, si osservano le norme contenute nei regolamenti internazionali e federali come, tempo per tempo, vigenti.

## **1. IL SISTEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**

### **1.1 Il Decreto legislativo 231/2001 e l'applicabilità alla F.I.P.S.A.S.**

In attuazione della delega di cui alla L. 300/2000, il D.Lgs. 231/2001 (in seguito anche "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento italiano una responsabilità "amministrativa" degli enti (Cass., Sez. VI, 16.10.2013, n. 42503; Sez. VI, 20.03.2012, n. 10822) talvolta ricondotta a quella "penale" (cfr., in tal senso, Cass. pen., Sez. II, 20.12.2005, n. 3615; Sez. Un., 27.03.2008, n. 26654; Sez. VI, 05.11.2014, n. 53430 Cass. pen. Sez. VI, 27.01.2015, n. 9988) o, comunque, ad un tertium genus di responsabilità (cfr., in tal senso, Cass., Sez. Un., 18.09.2014, n. 38343; Sez. VI, 9.07.2009, n. 36083; Sez. VI, 16.07.2010, n. 27735; Trib. Novara, 1.10.2010; Gip Trib. Firenze, 9.02.2011; Gup Trib. Milano, ord. 8.08.2012).

Tale responsabilità si applica - in aggiunta a quella penale della persona fisica che ha posto materialmente in essere la condotta vietata - in relazione ad alcune fattispecie di reato (in due casi, come si vedrà nell'elenco che segue, anche di illeciti amministrativi) commesse, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, da parte delle persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano,

anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti "apicali", art. 6), o da parte di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti precedenti (c.d. soggetti "sottoposti all'altrui direzione", art. 7).

A prescindere da quanto indicato nella parte speciale "D" (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), con riferimento all'imputazione dei reati colposi) quanto al criterio dell'interesse o vantaggio dell'ente ex art. 5 comma 1 d.lgs. 231/2001, ai fini del presente Modello si ritiene, in linea con la giurisprudenza ormai consolidata in materia (cfr., ex mu/tis, Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615; nonché, tra le più recenti, Sez. V, 28 novembre 2015, n. 10265; SS. UU. 24 aprile 2014, n. 38343; Sez. II, 16 giugno 2015, n. 29512) che esso non contenga un'"endiadi", perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio oggettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante, sicché interesse e vantaggio evocano concetti distinti e devono essere intesi come criteri concorrenti, ma comunque alternativi: l'uno come proiezione finalistica dell'azione da valutarsi ex ante, l'altro come potenziale ed effettiva utilità anche di carattere non patrimoniale ed accertabile in modo oggettivo, da valutarsi ex post. In altri termini, mentre il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, al momento della commissione del fatto, secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo in relazione all'elemento psicologico della specifica persona fisica autore dell'illecito, il secondo ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito ed indipendentemente dalla finalizzazione originaria del reato.

Alla nozione di interesse non viene comunque attribuita, ai fini del presente Modello, una dimensione propriamente od esclusivamente soggettiva, in quanto, ai fini dell'imputazione della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, non si richiede che l'autore del reato abbia voluto perseguire l'interesse dell'ente, né che lo stesso sia stato anche solo consapevole di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta (Cass., Sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24559): il concetto di interesse mantiene piuttosto anche e soprattutto una sua caratterizzazione oggettiva, evidenziata dal disposto del secondo comma dell'art. 5, d.lgs. 231/2001 in base al quale l'interesse autonomo dell'autore del reato (o di terzi) esclude la responsabilità dell'ente solo se esclusivo in quanto connesso a condotte estranee alla politica di impresa che non trovano una spiegazione ed una causa nella vita societaria (Cass., Sez. V, 26 aprile 2012, n. 40380). Con la duplice avvertenza che: se, per un verso, non può sussistere dubbio alcuno circa il fatto che l'accertamento di un esclusivo interesse dell'autore del reato o di terzi alla sua consumazione impedisca di chiamare l'ente a rispondere dell'illecito amministrativo ex d.lgs. n. 231/2001, ciò peraltro non significa che il criterio del vantaggio perda automaticamente di significato, essendo sufficiente che venga provato che l'ente abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l'effettivo interesse vantato "ex ante" alla consumazione dell'illecito e purché non sia contestualmente stato accertato che quest'ultimo sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi (Cass., Sez. VI, n. 9 luglio 2009, n. 36083); per altro verso, il reato-presupposto dal quale l'ente tragga un vantaggio fortuito o casuale, come tale non attribuibile alla sua "volontà", mai potrebbe costituire valido presupposto dell'illecito amministrativo a suo carico (Cass., sez. VI, 23 giugno 2006 n. 32627; nonché Sez. I, 26 giugno 2015, n. 43689).

Quanto all'applicabilità del d.lgs. 231/2001 alla F.I.P.S.A.S. si è ritenuto che, al pari delle società sportive affiliate, essa rientri tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 231/2001 quali "enti forniti di personalità giuridica" considerato che:

- a) l'art. 15, d.lgs. 242/1999 attribuisce alle federazioni sportive nazionali natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato (salva la valenza pubblicistica di specifici aspetti relativi alle attività da esse svolte);
- b) la federazione sportiva nazionale non rientra nelle ipotesi di esclusione di cui al comma 3 del medesimo citato art. 1, essenzialmente riferito a enti pubblici (territoriali, non economici o che svolgano funzioni di rilievo costituzionale);



c) in ambito federale possono commettersi alcuni dei reati-presupposto attualmente previsti nel d.lgs. 231/2001, con particolare riferimento a quelli societari, informatici, di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio, infortunistici e soprattutto di truffa in danno di enti pubblici (specie nei rapporti con il CONI) o contro la pubblica amministrazione (attesa la qualifica pubblicistica che, relativamente a specifiche attività svolte, può riconoscersi, sia pur ai soli effetti della legge penale, ai soggetti che ricoprono cariche federali) nonché applicate le sanzioni amministrative (pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza di condanna) e le misure cautelari previste nel medesimo decreto;

d) pur non ravvisandosi precedenti giurisprudenziali specifici, alcune federazioni si sono già dotate di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 o hanno comunque richiesto tale adempimento alle società sportive come condizione per l'affiliazione.

Dal punto di vista dei criteri di imputazione soggettiva, l'elemento caratterizzante di detta nuova forma di responsabilità è costituito dalla previsione della c.d. "colpa di organizzazione", che rende possibile l'imputazione all'ente dei reati commessi dalle persone fisiche operanti all'interno dello stesso e comunque nel suo interesse o a suo vantaggio. La rimproverabilità per il fatto commesso si articolerà diversamente a seconda che questo sia ascrivibile al soggetto in posizione apicale o al sottoposto. Nel primo caso, l'ente non risponde solo se prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei predetti modelli ad un organismo dell'ente stesso dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione: ciò che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. V, ud. 18.12.2013 — dep. 30.01.2014, n. 4677) postula che le stesse abbiano ingannato la struttura nel cui interesse è stato predisposto il modello organizzativo e gestionale ovvero gli altri soggetti che, secondo la procedura, concorrono con il vertice nella realizzazione delle attività "a rischio", aggirando mediante condotte frodatrici, falsificatrici, subdole ed oblique le regole contenute nel modello;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel secondo caso, la responsabilità discende dalla inosservanza degli obblighi di vigilanza o direzione, salvo che l'ente avesse, prima della commissione del fatto, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi. Per ciò che attiene il considerevole profilo processuale relativo all'onere della prova, quindi, nel caso di un eventuale procedimento per accertare la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, nella prima ipotesi — reato commesso da soggetto in posizione apicale — l'ente deve provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall'art. 6, comma 1, lettere da a) a d) del d.lgs. 231, mentre nella seconda ipotesi — reato commesso dai sottoposti — l'onere di provare la mancata adozione, ovvero la mancata attuazione del modello organizzativo, ricade sull'accusa.

Le sanzioni previste dal Decreto (artt. 9 ss.) si distinguono in:

a) pecuniarie;

b) interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi);

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

Occorre inoltre evidenziare come la responsabilità dell'ente si configuri anche:

- in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4, D. lgs. 231/2001);

- se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, o ancora se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8, D. lgs. 231/2001) non avendosi, in tali casi, alcuna "immutazione" del fatto generatore della responsabilità dell'ente né del titolo della stessa, in quanto l'individuazione del possibile autore del reato non incide sulla natura e sull'ampiezza dell'accertamento incidentale in ordine all'esistenza dello stesso demandato al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla sola responsabilità dell'ente (cfr. Cass., Sez. I, 2 luglio 2015, n. 35818).

Poiché non tutti i reati (rectius gli illeciti) possono far sorgere la responsabilità dell'ente ma solo quelli per i quali ciò è espressamente previsto dallo stesso d.lgs. 231/2001 in virtù di una legge che sia comunque entrata in vigore prima della loro commissione (così Cass., Sez. III, 14 aprile 2015, n. 39373), è preliminarmente necessario elencare le categorie rilevanti.

## **1.2. Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001**

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione**

Quanto alla tipologia dei reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, il Decreto in esame, agli articoli 24 e 25, prevede una serie di delitti contro la Pubblica Amministrazione, ossia:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quarter c.p.)<sup>1</sup>;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)<sup>2</sup>;
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-b/s c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1c.p.);

---

<sup>1</sup> L'art 319-quarter è stato aggiunto dall'art. 1, co. 75, L. 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del novembre 2012 n. 265 e in vigore dal 28 novembre 2012; la medesima L. 190/2012, all'art. 1, co. 77, lett. a) n.2, ha aggiunto l'art. 319-quartertra i reati presupposto previsti all'art. 25 del Decreto.

<sup>2</sup> Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti previsti dagli articoli che vanno dal 317 al 322 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

### **Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

Successivamente, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito, come ipotesi punibile ai sensi del Decreto, l'art. 25-bis, relativo al reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo", poi modificato dall'articolo 17, comma 7, lett. a) della legge 23 luglio 2009 n. 99, che ha cambiato la rubrica dell'articolo 25-bis sostituendola con "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" ed ha inserito nell'articolo nuovi reati presupposto in materia di diritti di proprietà industriale e diritti di proprietà intellettuale.

La responsabilità dell'ente è prevista, attualmente, per i seguenti delitti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

### **Reati societari**

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-fer, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile che, a seguito delle ultime modifiche introdotte con gli artt. 9-12 della Legge 27 maggio 2015 n. 69, risultano i seguenti:

- false comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (artt. 2621 e 2621-bis cc)<sup>3</sup>;
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cc)<sup>4</sup>;
- impedito controllo (art. 2625 cc)<sup>5</sup>;
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cc);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cc);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cc);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cc)<sup>6</sup>;
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cc)<sup>7</sup>;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)<sup>8</sup>;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc);
- aggio (art. 2637 cc)<sup>9</sup>;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cc)<sup>10</sup>.

---

<sup>3</sup> Il primo, come modificato e il secondo come introdotto, rispettivamente, dagli artt. 9 e 10 della Legge 27 maggio 2015, n.69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 e in vigore dal 14 giugno 2015), il cui art. 12 li ha apportato le corrispondenti modificazioni all'art. 25-ter D.Lgs. 231/01 (lett. a), a-bis)e b).

<sup>4</sup> Come modificato dall'art. 11 della Legge 27 maggio 2015 n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 e in vigore dal 14 giugno 2015).

<sup>5</sup> L'art. 2625 è stato modificato dapprima dall'art. 39, comma 2 lett. a), D.lgs. 262/2005, che ha raddoppiato le pene per le società quotate, e successivamente dall'art. 37, co. 35, D.lgs. 39/2010, che ha ristretto il perimetro dell'incriminazione, espungendo i riferimenti alle attività e alle società di revisione, ora disciplinati dall'art. 29 D.lgs. 39/2010.

<sup>6</sup> Introdotto all'art. 25-ter D.Lgs. 231/01, come reato-presupposto della responsabilità dell'ente, dall'art. 31, comma 2, L.28 dicembre 2005 n. 262.

<sup>7</sup> L'art. 2632 c.c. è stato modificato dall'art. 111-quinquies disp. att. c.c., introdotto dall'art. 9, co.1, lett. f), D.Lgs. 6/2003.

<sup>8</sup> L'art. 2635 c.c. è stato modificato dall'art. 1, co. 76, L. 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 e in vigore dal 28 novembre 2012; la medesima L. 190/2012, all'art. 1, co. 77, lett. b), ha aggiunto all'art. 25-ter, co. 1, del Decreto la lettera s-bis), ove è prevista la responsabilità dell'ente per il reato previsto dal nuovo art. 2635 c.c.

<sup>9</sup> L'art. 2637 è stato modificato dall'art. 9, co. 4, L. 62/2005, che ha ristretto il perimetro dell'incriminazione, espungendo i riferimenti alle società quotate o per quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ora disciplinati dall'art. 185 TUF (manipolazione di mercato).

<sup>10</sup> L'art. 2638 è stato modificato dall'art. 15, co. 1, lett. c), che al secondo comma ha aggiunto, come possibili autori del reato, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, e dall'art. 39, co. 2, lett. c), L. 262/2005, che ha raddoppiato le pene per le società quotate.

## Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-quater relativo alla responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, o dei delitti che siano stati comunque posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. L'ipotesi si diversifica dalle altre in quanto, non contenendo un elenco chiuso e tassativo dei reati presupposto, ma un rinvio generico e mobile alle fattispecie accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e ai delitti previsti all'articolo 2 della richiamata Convenzione, pone evidentemente all'interprete il compito di individuare l'elenco dei reati presupposto. A tal fine, si possono individuare, in particolare:

1) quanto ai delitti previsti dal codice penale:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis);
- assistenza agli associati (art. 270-ter);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307);
- istigazione a delinquere (art. 414, co. 4);

2) quanto ai delitti previsti da leggi speciali, tra essi vanno menzionati:

- la L. 6 febbraio 1980, n. 15, che ha convertito con modificazioni il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), che all'art. 1 prevede un'aggravante per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- la L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e la L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale, entrambe specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo.

## **Delitti contro la personalità individuale**

L'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha inserito nel Decreto l'articolo 25-quinquies inerente i delitti contro la personalità individuale, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione dei seguenti delitti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Con l'art. 3 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 è stato aggiunto all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 il delitto-presupposto di cui all'art.609-undecies (adescamento di minorenni).

## **Abusi di mercato**

L'articolo 9, comma 3, della legge 18 aprile 2005 n. 62 ha, tra l'altro, introdotto l'articolo 25-sexies, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione dei delitti di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

Il medesimo articolo, al comma 2, ha introdotto l'art. 187-quinquies TUF, che prevede la innovativa ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente dipendente dalla commissione degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
- manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

Ipotesi queste ultime che ricalcano e si affiancano alle citate corrispondenti ipotesi penali, venendo così a creare un complesso ed articolato sistema repressivo basato su un "doppio binario" di responsabilità penale ed amministrativa, in cui possono incorrere sia le persone fisiche che gli enti.

## **Pratiche di mutilazione genitale femminile**

L'articolo 8 della legge 9 gennaio 2006 n. 7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quater.1, che prevede la responsabilità dell'ente con riferimento ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), quando questi sono commessi nella struttura dell'ente o se l'ente o una sua struttura organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti.

## **Reati transnazionali**

Con legge 16 marzo 2006 n. 146 l'Italia ha dato attuazione alla Convenzione ad ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale dell'ONU il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. L'articolo 10 di detta legge ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati transnazionali, definiti dall'articolo 3 della stessa, in particolare ai seguenti reati<sup>11</sup>:

- delitti associativi, in particolare, associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti previsti dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-fer e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico in materia di immigrazione);
- reati concernenti intralcio alla giustizia per i delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (378 c.p.).

## **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-septies, successivamente modificato dall'articolo 300 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), tramite il quale è stata estesa la responsabilità degli enti, quando commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per i delitti di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 589, comma 3, c.p.).

## **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**

Con l'art. 64, del decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" è stato inserito nel Decreto l'articolo 25-octies, nel quale è prevista la responsabilità degli enti per i delitti di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);

---

<sup>11</sup>Successivamente, l'articolo 64 del D.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231 ha abrogato i commi 5 e 6 del citato articolo 10, relativi ai delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-fer del codice penale (rispettivamente i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti oggetto del nuovo articolo 25-octies del Decreto e di cui si parlerà nella parte speciale E del presente Modello.

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Successivamente, con l'art. 3, comma 5, della L. 15.12.2014, n. 186 (recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio) è stato inserito nell'art. 25-octies del Decreto il delitto-presupposto di autoriciclaggio previsto all'art. 648-ter1 c.p.in vigore dal 11.01.2015.

### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

L'articolo 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica", ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-bis rubricato "Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati".

I delitti per i quali l'articolo 24-bis prevede la responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-  
quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-  
quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

### **Delitti di criminalità organizzata**

L'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-ter, rubricato "Delitti in materia di criminalità organizzata". Si tratta, in particolare, dei seguenti delitti:



- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)<sup>12</sup>;
- associazioni per delinquere di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)<sup>13</sup>;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)<sup>14</sup>;
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r.309/1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

### **Delitti contro l'industria e il commercio**

L'articolo 15, c. 7, lettera b) della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha introdotto l'articolo 25 bis 1 del Decreto, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i seguenti delitti:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

---

<sup>12</sup> Le cui pene, ai sensi di quanto disposto dall'art. 452-octies comma 1 c.p. (come introdotto dall'art. 1, della Legge 22 maggio 2015 n. 68 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 29 maggio 2015), sono aumentate se l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti previsti nel Titolo VI-bis del codice penale (Delitti contro l'ambiente).

<sup>13</sup> Le cui pene previste per le ipotesi di cui al primo, secondo e quarto comma, sono state rideterminate dall'art. 5, rispettivamente lett. a), b) e c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 e in vigore dal 14 giugno 2015) e rispetto al quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 452-octies comma 2 c.p. (come introdotto dall'art. 1, della Legge 22 maggio 2015 n. 68 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 29 maggio 2015), è stato da ultimo stabilito un aumento di pena ove l'associazione sia finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti nel Titolo VI-bis del codice penale (Delitti contro l'ambiente) ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

<sup>14</sup> Fattispecie recentemente modificata ad opera dell'art. 1, L. 17 aprile 2014, n. 62.

- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

Sempre l'articolo 15, comma 7, alla lettera c), della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha introdotto l'articolo 25-novies, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i delitti commessi in violazione delle norme di tutela del diritto d'autore di cui ai seguenti articoli della legge 22 aprile 1941, n. 633:

-(art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3);

-(art. 171-bis);

- (art. 171-ter);

-(art. 171-septies);

- (art. 171-octies).

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

La legge 116 del 3 agosto 2009 (Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale) ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-decies<sup>15</sup> che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

### **Reati ambientali**

L'art. 2 del D.lgs. 121 del 7 luglio 2011, sulla tutela penale dell'ambiente, ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-undecies, che ad oggi prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di seguito elencati.

Con riferimento al codice penale, le contravvenzioni di:

-uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

Nonché, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 8, della Legge 22 maggio 2015 n. 68 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 29 maggio 2015), i seguenti delitti previsti nel Titolo VI-bis (Delitti contro l'ambiente):

---

<sup>15</sup> In origine l'art. 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116 aveva erroneamente numerato l'articolo come 25-novies, non tenendo in considerazione che la precedente legge 99/2009 aveva già introdotto nel Decreto un articolo 25-novies. Sul punto è intervenuta l'art. 2 del D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, che ha per l'appunto stabilito l'attuale corretta numerazione.

- inquinamento ambientale doloso (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) relativamente ai reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) e all'ipotesi di pericolo di un loro avveramento;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale — c.d. “codice dell'ambiente”):

- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3);
- scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art.137, comma 13);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo);
- inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4);
- miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2);
- predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);
- violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8);
- inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5).

Con riferimento ai reati previsti della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del Regolamento (CEE) n. 3626/82 smi nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica):

- importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150)<sup>16</sup>;

---

<sup>16</sup> Le cui pene sono state rideterminate dall'art. 2, commi 1, lett. a) e b) e comma 2, lett. a) e b), della Legge 22 maggio 2015 n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 29 maggio 2015).

- falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Il reato di violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono previsto dall'art. 3 (cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive), comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente).

Con riferimento al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni), i seguenti reati:

- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2).

### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Il D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-duodecies, relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevedendo la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis (pure inserito dal d.lgs. 109/2012) del d.lgs. 286/1998. Si tratta delle ipotesi in cui:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i minori occupati sono minori in età lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Con l'art. 30 della legge n. 161 del 2017 sono stati aggiunti i commi da 1-bis a 1-quater, a mente dei quali:

- In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

-In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

- Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter sopra indicati, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

### **Razzismo e xenofobia**

L'Art. 25-terdecies del D.Lvo n.231/2001 prevede ora che in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e che, nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la

commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

### **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

L'Art. 25-quaterdecies del D.Lvo n.231/2001 prevede , in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. Inoltre, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

### **Reati tributari**

L'articolo 39, comma 2, della legge n. 157 del 2019, ha introdotto l'Art. 25-quinquiesdecies al D.Lvo n.231/2001, secondo cui in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

### **Delitti contro il patrimonio culturale**

*L'art. 3, comma 1, legge n. 22 del 2022 ha aggiunto l'Art. 25-septiesdecies del D.Lvo n.231/2001 che stabilisce che:*

- in relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote;

- in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote;
- in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote;
- nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Il medesimo articolo ha altresì introdotto l'Art. 25-duodevicies avente ad oggetto : Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, a mente del quale in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

### **1.3. L'adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.**

L'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo può portare all'esonero dalla richiamata responsabilità qualora l'ente abbia adottato un sistema di prevenzione dei reati attraverso l'adozione di misure idonee, in grado di prevenire le condotte illecite e di ridurre il rischio della loro commissione.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto prevede che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti «in posizione apicale», la società non risponde se dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- c) che i soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui alla lettera b).

Lo stesso articolo 6, al comma secondo, chiarisce che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i suddetti modelli devono:

1. individuare le c.d. “aree a rischio” di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli e procedure al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati in questione;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto riguarda invece i soggetti «sottoposti all'altrui direzione o vigilanza», l'articolo 7 del Decreto prevede che l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La medesima disposizione, al comma 4, chiarisce che «l'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

Al contrario, in caso di mancata adozione e/o efficace attuazione dei Modelli (o laddove gli stessi non siano stati ritenuti idonei dal giudice), l'ente rimane soggetto alla responsabilità amministrativa.

Le procedure e le contromisure, tese a prevenire la commissione dei reati, previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, per essere effettivamente efficaci, devono essere pensate e poste in essere in relazione alla specifica realtà dell'ente interessato.

In tale ambito, nel 2002 Confindustria ha elaborato le proprie “Linee Guida” per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, successivamente integrate/modificate/aggiornate nel 2004, 2008, 2014 e 2021.

Secondo le predette Linee Guida i Modelli devono:

- (i) identificare i rischi di effettiva commissione dei reati considerati dal Decreto, analizzando il contesto specifico ed individuando, all'interno dell'ente, le aree, i soggetti ed i modi in cui possano essere commessi i suddetti reati;
- (ii) predisporre (ed aggiornare) un sistema di controllo preventivo che, attraverso un'attività continuativa che tenga conto anche dei mutamenti delle dinamiche federali, preveda dei protocolli procedurali che siano in grado di contrastare efficacemente i rischi identificati, riducendoli ad un livello di “rischio accettabile” (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente);
- (iii) istituire un Organismo di Vigilanza, dotato di specifiche caratteristiche di professionalità, autonomia di poteri ed indipendenza di giudizio, che vigili in modo continuativo sull'effettività ed efficacia, sull'adeguatezza, sull'aggiornamento e sul rispetto dei Modelli;
- (iv) prevedere un obbligo di informativa da parte di tutte le strutture federali nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Nella costruzione del presente modello, un punto centrale è dato dalla nozione di rischio accettabile, ove si pone il delicato problema di stabilire la tipologia e la quantità dei controlli preventivi da istituire per ridurre i rischi identificati nella prima fase di “mappatura” degli stessi ad un livello che possa considerarsi concretamente esigibile in relazione alla struttura ed alle attività dell'ente, che non può evidentemente essere “paralizzato” nella propria operatività da tali controlli.

Sotto questo profilo, le citate Linee Guida operano una quanto mai opportuna distinzione tra la prevenzione di fattispecie di reati dolosi, per i quali il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, dai reati colposi, per i quali la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D.lgs. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell'apposito organismo.

## 2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

### 2.1. Finalità e metodologia per l'elaborazione del modello organizzativo

La F.I.P.S.A.S. - attenta all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative degli affiliati e del lavoro dei propri dirigenti e dipendenti - nel giugno 2015 ha avviato un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

In particolare, anche avvalendosi di consulenze esterne specializzate, è stata avviata una procedura di risk assessment (con interviste al Presidente, al Segretario Generale e con il Collegio dei Revisori dei Conti) al fine di individuare i possibili reati a rischio, le aree di attività coinvolte e le relative modalità di commissione, previa condivisione con tutti i membri del Consiglio federale. E' stato inoltre istituito un Organismo di Vigilanza, in composizione monocratica, con poteri autonomi di iniziativa e controllo ed un budget annuale di funzionamento. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - al di là delle prescrizioni del Decreto - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della F.I.P.S.A.S. o che abbiano rapporti con la stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso. Pertanto, il Modello ha come "naturali" destinatari e Soggetti "interni" alla F.I.P.S.A.S, in particolare:

- (i) Soggetti c.d. "apicali", ovvero coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della F.I.P.S.A.S. (Presidente, Segretario Generale, membri del Consiglio federale) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- (ii) Soggetti c.d. "sottoposti", in quanto sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) (presidenti regionali, delegati regionali e provinciali, personale dipendente);

e Soggetti "esterni" con i quali la F.I.P.S.A.S. intrattiene rapporti (consulenti, fornitori, appaltatori, etc.).

A tal fine si è preliminarmente proceduto:

- ad una ricognizione della storia e della struttura organizzativa della F.I.P.S.A.S., con riguardo agli organi federali, periferici e di giustizia, allo Staff tecnico, nonché delle principali normative applicabili alle attività svolte dalla F.I.P.S.A.S.;

- all'esame dello Statuto, dell'organigramma e dei principali documenti (manuali, regolamenti, ultimi bilanci di previsione e consuntivi con relative note integrative, Circolari e Convenzioni) della F...P.S.A.S.;

- all'esame dei verbali di riunione del Consiglio federale, a partire dal mese di gennaio 2015, nonché della rassegna stampa delle ultime comunicazioni o news pubblicate sul sito istituzionale ([www.fipsas.it](http://www.fipsas.it)).

Sulla base delle predette attività il processo di risk assessment si è dunque condotto secondo lo schema seguente:

1. Mappatura processi "a rischio"
2. Elenco rischi tendenziali (per processo)
3. Analisi del sistema di controlli preventivo esistente ("protocolli")
4. Valutazione dei rischi residui (non coperti dai controlli preventivi)
5. Adeguamento sistema di controllo preventivo

RISULTATO SISTEMA di CONTROLLO in grado di PREVENIRE I RISCHI



Esaminati e valutati i risultati di questa prima fase, la F.I.P.S.A.S. ha inteso determinare i principi di riferimento che dovranno ispirare tutte le attività ed ha proceduto alla ricognizione e alla predisposizione/aggiornamento di organigramma, procedure, regole, flussi informativi e controlli. Ai fini della redazione del Modello, con particolare riferimento alla definizione delle regole di condotta di cui alle seguenti Parti Speciali, F.I.P.S.A.S. è stata ritenuta «ente di piccole dimensioni» ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 231/2001, tenuto conto della concentrazione dei poteri decisionali e della “essenzialità” della struttura organizzativa gerarchica e funzionale e della semplicità dei sistemi contabili, gestionali e di controllo interno. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 231/2001, che dà facoltà agli enti di adottare modelli di organizzazione e gestione sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, in via prudenziale si è tenuto conto - a prescindere dalla loro applicabilità alla F.I.P.S.A.S. ed al mero scopo di garantire un più elevato standard di prevenzione del rischio-reato ed un conseguente livello di “idoneità” del presente Modello - dei seguenti documenti:

a) linee Guida Confindustria (aggiornate al 2021);

b) per la Parte Speciale “D” relative alla prevenzione dei reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

-le Linee Guida Uni- Inail del 2003;

-lo standard British Standard OHSAS 18001:2007;

-la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro — Divisione VI- 11 luglio 2011, recante Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008) ed indicazioni sull'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2011) o alle BS OHSAS 18001:2007;

-il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014 recante Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI);

per la Parte Speciale “E” relativa alla prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio:

-la Circolare Confindustria dal titolo // reato di auto riciclaggio e la responsabilità ex Decreto 231 del 12 giugno 2015, n. 19867;

-il parere Ass0231 dal titolo Autoriciclaggio: i timori di Confindustria e la posizione di Ass0 231 del 29 luglio 2015;

- il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 già adottato dal CONI, nonché da alcune Federazioni Sportive Nazionali (FIGC).

## **2.2. Funzione e principi del Modello**

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo preventivo, attraverso la formalizzazione di procedure e di attività di controllo, che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto, mediante l'individuazione delle aree a rischio e la “proceduralizzazione” delle attività e dei controlli (c.d. risk management).

L'adozione del Modello si propone le seguenti finalità:

-determinare, in tutti coloro che operano, in nome e per conto della F.I.P.S.A.S., nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, oltre che in una

sanzione disciplinare, in un illecito passibile di sanzioni, sia penali che amministrative, da cui può derivare anche la responsabilità amministrativa della Federazione;

-ribadire che qualsivoglia forma di comportamento illecito è fortemente condannato dalla F.I.P.S.A.S. in quanto (anche nel caso in cui la Federazione fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) comunque contrario, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici cui la F.I.P.S.A.S. intende attenersi nell'espletamento della propria attività;

-consentire alla F.I.P.S.A.S., grazie ad un'azione di monitoraggio continuo ed organico sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Punti cardine del presente Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

-la rinnovata mappatura delle aree di attività "a rischio" della F.I.P.S.A.S., vale a dire delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;

-l'istituzione o l'aggiornamento di procedure formalizzate che disciplinino le modalità operative nelle aree di attività a rischio identificate;

-l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del presente Modello;

-la verifica e documentazione delle operazioni a rischio e l'istituzione di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;

-il rispetto del principio della separazione dei compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio, in base al quale un singolo soggetto non può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo;

-l'assegnazione di poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo specifiche soglie di spesa;

-la verifica del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico programmato (controllo ex post);

-l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli organizzativi (nonché, per quanto di rispettiva spettanza, ai terzi che intrattengano rapporti con la F.I.P.S.A.S.) delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

-l'istituzione di un idoneo sistema disciplinare nel caso di violazione del Modello;

-la tracciabilità dei processi decisionali relativi ad attività nell'ambito delle quali possono essere commessi reati previsti nel d.lgs. 231/2001.

### **2.3. Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello**

#### a) Adozione del Modello

La F.I.P.S.A.S. ha provveduto a predisporre il presente Modello e lo ha adottato, su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio federale con la quale è stato contestualmente istituito l'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica con indicazione del relativo compenso e budget annuale di funzionamento.

### *b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione*

E' rimessa alla responsabilità della F.I.P.S.A.S. l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere.

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza della F.I.P.S.A.S. il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo quanto in esso previsto.

A tal fine, il Consiglio federale provvederà a determinare annualmente, su proposta del Presidente, un budget per il funzionamento e per le attività dell'Organismo di Vigilanza.

## **3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **3.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) della F.I.P.S.A.S. è stato istituito nel rispetto dei seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità e onorabilità;
- continuità d'azione.

#### **Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV possa esercitare quella funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello che lo stesso Decreto richiede come condizione per l'esonero da responsabilità dell'ente. Ciò comporta che la posizione assegnata all'OdV all'interno dell'ente deve essere tale da garantire che questi possa assumere iniziative in merito alle funzioni di controllo assegnategli in piena libertà, senza interferenze e/o condizionamenti esterni da parte di altri organi dell'ente.

A tal fine, in particolare, è necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali dell'ente che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio sulle verifiche in ordine alle stesse.

Inoltre, è opportuno che l'OdV non si trovi in posizione di conflitto di interessi attuale o potenziale nei confronti degli altri organi sociali o dei terzi con cui la Federazione intrattiene rapporti commerciali continuativi.

#### **Professionalità e onorabilità**

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, occorre un bagaglio conoscitivo che riguarda in particolare due campi: attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo; competenze giuridiche, in particolare in materia penale ed esperienza sulle funzioni di vigilanza ex d.lgs. 231/2001. Competenze che, visto l'assetto e la composizione della F.I.P.S.A.S., possono essere assicurate soltanto attingendo a consulenti esterni.

Sotto il profilo della onorabilità, il componente dell'OdV non deve aver commesso in precedenza fatti che abbiano inciso sulla sua integrità e rispettabilità, quali l'aver riportato condanne penali definitive per reati presupposto o le altre ipotesi di seguito indicate come cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica.

## **Continuità d'azione**

L'efficace attuazione di un modello complesso e articolato richiede che l'OdV operi stabilmente presso la F.I.P.S.A.S. per lo svolgimento delle funzioni assegnategli e che i suoi membri abbiano una conoscenza effettiva e approfondita delle attività federali, essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

Sulla base di questi assunti condivisi - tenuto conto delle dimensioni, delle articolazioni territoriali e della varietà delle relative discipline sportive - il compito di vigilare (i) sul funzionamento del Modello (ii), sull'efficacia dello stesso in relazione alla struttura della F.I.P.S.A.S. e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e (iii) sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, nonché (iv) di curarne l'aggiornamento, è affidato ad un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale (un Presidente e due componenti), su proposta del Presidente, con la medesima delibera del Consiglio federale di adozione del presente Modello - con cui viene altresì determinato il compenso in misura fissa per ciascun membro, nonché il budget annuale di funzionamento.

I componenti dell'OdV durano in carica tre anni con rinnovo, anche tacito, di ulteriori tre anni, salvo diversa delibera del Consiglio federale.

Al fine di garantire i requisiti sopra indicati, la nomina dell'OdV e la permanenza a tale carica sono comunque condizionate dall'assenza delle seguenti cause di incompatibilità, che costituiscono motivo di ineleggibilità e di decadenza dalla carica:

per quanto attiene all'autonomia e all'indipendenza:

- essere in rapporto di coniugio, parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado col Presidente, col Segretario Generale e con qualsiasi consigliere della federale;
- ricoprire incarichi, di qualsiasi tipo, presso la F.I.P.S.A.S., inclusi quelli nell'ambito della Procura Federale o degli Organi di giustizia sportiva;
- essere titolare di deleghe operative da parte della F.I.P.S.A.S.;

per quanto attiene alla onorabilità:

- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, o la sospensione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- aver riportato condanne penali definitive (anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p.) per i reati dolosi o colposi previsti nel Decreto come reati presupposto;
- essere stato oggetto di applicazione, con provvedimento definitivo, delle misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Sotto il profilo della continuità d'azione, l'OdV, nell'assolvimento delle sue funzioni, ha libero accesso presso tutte gli uffici della F.I.P.S.A.S. e potrà avvalersi dei relativi servizi di Segreteria nonché, all'occorrenza, di professionisti esterni, ai quali affiderà l'incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico o specialistico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti esterni di riferire all'OdV stesso attraverso la redazione di apposita relazione.

Inoltre, l'OdV provvederà a disciplinare, mediante proprio regolamento, gli altri aspetti attinenti alla continuità della propria azione fra i quali rilevano, in particolare, la calendarizzazione dell'attività di vigilanza

e controllo, la verbalizzazione delle attività svolte, nonché la disciplina dei flussi informativi in entrata e in uscita.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza contribuirà a:

- mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività "a rischio" di cui al presente Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio";
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti e/o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi col Presidente, col Segretario Generale, con il Consiglio e col personale della F.I.P.S.A.S. per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- sollecitare al Consiglio federale, anche per il tramite del Presidente, le opportune modifiche al modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

L'Organismo di Vigilanza ha sede presso gli uffici della F.I.P.S.A.S. a Roma avvalendosi dei relativi servizi di segreteria e si può contattare mediante posta all'indirizzo Viale Tiziano, 70 — 00196 Roma ovvero mediante email all'indirizzo appositamente istituito ([organismodivigilanza@fipsas.it](mailto:organismodivigilanza@fipsas.it)).

Tutti i verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, nonché le segnalazioni ricevute e altri atti e/o documenti che l'Organismo ritenga di acquisire, sono conservati in apposito archivio sotto chiave presso gli uffici della F.I.P.S.A.S., con accesso consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza medesimo.

Al fine di garantire i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione, nonché di tutelare l'attività di vigilanza svolta, l'OdV non può essere rimosso se non per giusta causa, mediante apposita delibera motivata del Consiglio federale.

A tal proposito, costituiscono a titolo esemplificativo motivo di revoca per giusta causa:

- il sopraggiungere di una delle cause di decadenza dalla carica indicate nel Modello o nel regolamento dell'OdV;
- un grave inadempimento dei propri doveri, come definito nel Modello o nello stesso Regolamento dell'OdV;
- l'emissione di una sentenza che abbia comportato a carico della F.I.P.S.A.S. l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto, ove risulti omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, ai sensi dell'art. 6, comma1, lett. d) del Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, come previsto nel Modello e nel regolamento dell'OdV.

In caso di revoca e in ogni altro caso in cui venisse a mancare l'OdV, ad esempio per morte o dimissioni, il Presidente informa, alla prima riunione utile, il Consiglio federale il quale provvede con propria delibera a nuova nomina.

Ove sussistano gravi ed improrogabili ragioni di convenienza (ad esempio, nel caso di applicazioni di misure cautelari), lo stesso Presidente dispone con delibera motivata la sospensione dell'OdV, informando il Consiglio alla prima riunione utile per le opportune delibere.

### **3.2. Reporting nei confronti degli Organi federali**

Con cadenza annuale l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio Federale una relazione scritta avente ad oggetto le attività svolte nel periodo, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla F.I.P.S.A.S., sia in termini di efficacia del Modello, nonché le iniziative già assunte o eventualmente da assumere per rimuovere le riscontrate anomalie, criticità o lacune organizzative, ovvero per curare l'aggiornamento del Modello a fronte di modifiche normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Federazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre effettuare con i suddetti organi incontri o riunioni che dovranno essere appositamente verbalizzati, anche in forma riassuntiva.

L'OdV potrà comunque essere convocato in qualsiasi momento dagli organi federali indicati o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazione specifiche.

Inoltre, l'OdV metterà a disposizione degli organi federali le relazioni dallo stesso annualmente predisposte.

### **3.3. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

L'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto richiede che il Modello debba «prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli».

La previsione di un sistema strutturato di flussi informativi nei confronti dell'OdV costituisce uno strumento fondamentale per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello, nonché per l'eventuale accertamento ex post delle cause che hanno reso possibile la realizzazione dei reati previsti nel Decreto.

Pertanto, a tal fine, chiunque ne abbia notizia dovrà segnalare all'OdV le presunte violazioni alle prescrizioni contenuto nel Modello.

#### **3.3.1 Segnalazioni**

Dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza dell'OdV tutte le notizie relative alla possibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della F.I.P.S.A.S. o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate nel presente Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

-le informazioni riguardano in genere tutti i fatti, atti, eventi ed omissioni aventi rilevanza in relazione alla commissione dei reati di cui al Decreto, nonché le anomalie o irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel presente Modello;

-le segnalazioni all'OdV potranno essere in forma scritta, anche anonima (whistle blowing), ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e verranno raccolte ed archiviate dall'OdV;

-Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna e di archiviare la segnalazione;

-Organismo di Vigilanza dovrà in ogni caso garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della F.I.P.S.A.S. o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

### **3.3.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

-i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la F.I.P.S.A.S. per i reati di cui al Decreto;

-le verifiche o le ispezioni in corso e/o effettuate dalle Autorità pubbliche di vigilanza presso la F.I.P.S.A.S.;

-le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti e/o dai collaboratori non subordinati della F.I.P.S.A.S. in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

-le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

-la relazione del Collegio dei Revisori in ordine alla regolarità amministrativo-contabile della gestione di cui al Regolamento Amministrazione e Contabilità della F.I.P.S.A.S. (come tempo per tempo vigente);

- le notizie riguardanti la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del bilancio e del piano annuale di spesa da parte della Federazione, con particolare riferimento ad eventuali ritardi, irregolarità o anomalie emerse nell'ambito delle procedure previste nel Regolamento Amministrazione e Contabilità della Federazione (come tempo per tempo vigenti);

- la struttura organizzativa della F.I.P.S.A.S. e ogni modifica apportata al relativo Statuto o organigramma;

-i prospetti riepilogativi periodici (almeno uno ogni anno) relativi agli incarichi affidati dalla F.I.P.S.A.S. a terzi.

## **4. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

Dal momento che i flussi finanziari rappresentano un'area particolarmente delicata, vengono adottate procedure volte alla individuazione e alla gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In tale ambito, al fine di monitorare i flussi in entrata ed in uscita inerenti la propria operatività, la F...P.S.A.S. individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, ad integrazione/specificazione di quanto previsto nel Regolamento Amministrazione e Contabilità, è garantita l'osservanza delle seguenti regole:

-non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;

-devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;

-le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati, documentate, registrate correttamente e verificabili;

- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità: in caso di operazioni ordinarie, entro i limiti quantitativi indicati, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, mentre nelle operazioni straordinarie o eccedenti i limiti quantitativi, la motivazione deve essere analitica.

Le modalità di gestione e di controllo dei flussi finanziari, così come ora descritti, potranno essere integrati/modificati/aggiornati, anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, attraverso l'emanazione di direttive specificamente finalizzate al rispetto delle norme del Decreto ed alla prevenzione dei reati in esso previsti.

## **5. FORMAZIONE ED INFORMATIVA**

### **5.1. Formazione del personale**

Ai fini della corretta applicazione delle regole speciali di condotta di cui alla Parte Speciale del presente Modello, la F.11.P.S.A.S. garantisce che gli Organi federali, per quanto di specifica spettanza, siano periodicamente informati sui principali contenuti e modalità operative necessarie a garantire, nell'esercizio delle attività rispettivamente svolte, l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Modello.

La informazione del personale sarà curata dalla F.1.P.S.A.S. attraverso le seguenti azioni comunicative:

- inserimento, a fini consultivi, di un estratto del Modello, sul sito istituzionale;

-programmazione ed effettuazione, a cura del Segretario Generale, di un incontro formativo periodico sui contenuti del Modello con tutto il personale F.I.P.S.A.S.;

-invio, a cura del Segretario Generale, di email/ di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello conseguenti ad intervenute modifiche normative rilevanti, a pronunce giurisprudenziali particolarmente significative e/o a rilevanti mutamenti organizzativi.



## 5.2. Informativa alle società affiliate e ai fornitori/consulenti/appaltatori/collaboratori

La F.I.P.S.A.S. promuove la conoscenza e l'osservanza, per quanto di propria spettanza, delle regole contenute nel presente Modello anche a soggetti esterni, in particolare a tesserati e società affiliate ovvero fornitori/consulenti/appaltatori/collaboratori a vario titolo attraverso, rispettivamente:

i- la pubblicazione del Modello per estratto sul sito istituzionale;

ii- la comunicazione di una informativa sulla esistenza di tali documenti, con invito a prendere visione degli stessi, così come pubblicati per estratto sul sito istituzionale;

iii- l'inserimento nei contratti sottoscritti dalla F.I.P.S.A.S. di apposite clausole contrattuali che

vincolino i terzi a rispettare e far rispettare, per quanto di propria spettanza, le predette procedure, regole e protocolli, pena l'applicazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari (diminuzione di compensi, penali, etc.) compresa, nei casi di maggiore gravità, la risoluzione del contratto.

## 6. SISTEMA DISCIPLINARE

### 6.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. 6) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta sono assunte dalla F.I.P.S.A.S. in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

In particolare, tenuto conto anche delle indicazioni offerte dalle Linee Guida di Confindustria (aggiornate al 2021), nonché di quanto già affermato a livello giurisprudenziale (cfr. Trib. Napoli, 26.06.2007), il presente sistema disciplinare si ispira ai principi generali di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e):

#### a) specificità di illeciti e sanzioni

Costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica e/o della posizione e/o delle competenze del soggetto nella F.I.P.S.A.S. e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, a titolo esemplificativo:

- l'inosservanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della F.I.P.S.A.S. in relazione ai reati da prevenire ovvero alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;

- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV; - la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nel corso di perquisizioni/ispezioni/sequestri effettuati da parte dell'autorità/polizia giudiziaria ovvero di autorità pubbliche di vigilanza;

- la distruzione, l'occultamento e/o l'alterazione della documentazione della F.I.P.S.A.S.;

- la falsificazione delle relazioni e/o informazioni trasmesse all'OdV;

- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'OdV;

- la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;

- l'inosservanza da parte dei soggetti apicali degli obblighi di direzione e/o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;
- l'abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo;
- la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati in ambito federale;
- l'omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche;
- l'omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della F.I.P.S.A.S.;
- la mancata trasmissione all'OdV della bozza di bilancio e/o della relativa relazione del Collegio dei revisori prima della sua approvazione definitiva da parte degli Organi federali competenti;
- l'emissione di fattura e/o nota di credito senza l'indicazione in modo completo e comprensibile dei prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio;
- la pattuizione con i consulenti di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti in contanti per conto della F.I.P.S.A.S. oltre i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- l'effettuazione di pagamenti senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e/o - senza relativa archiviazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all'estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'accesso alla rete informatica F.I.P.S.A.S. senza autorizzazione e relativi codici di accesso;
- l'assenza ingiustificata agli incontri di formazione o aggiornamento relativi al presente Modello;
- la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

#### b) proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzioni

Ai fini della determinazione/commisurazione delle sanzioni, in rapporto ad ogni singolo illecito disciplinare, si considerano i seguenti fattori:

- 1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- 2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa ;
- 3) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- 4) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo alla F.I.P.S.A.S., l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);

- 5) la posizione del soggetto rispetto alla F.1.P.S.A.S. (Organo centrale o periferico, personale dipendente, consulente, fornitore, etc.);
- 6) gli effetti sul rapporto fiduciario con la F.L.P.S.A.S.;
- 7) il grado di prossimità con uno dei reati-presupposto previsti nel D.lgs. 231/2001;
- 8) tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività societaria, etc.);

c) applicabilità a tutti (organi societari, soggetti apicali, sottoposti e terzi)

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i componenti degli Organi federali centrali e periferici (presidenti di comitati regionali, delegati regionali e provinciali, tesserati, i dipendenti, i collaboratori non subordinati (consulenti) e tutti i terzi (Sezioni provinciali, fornitori, appaltatori, etc.) che, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti con la F.1.P.S.A.S., nell'ambito dei rapporti stessi e per quanto di rispettiva competenza.

d) tempestività e immediatezza delle sanzioni, contestazione (per iscritto, salvo ammonimento verbale) all'interessato e garanzia dei diritti di difesa e del contraddittorio

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello status del soggetto nei cui confronti si procede.

In particolare:

- nei confronti del Presidente, dei Consiglieri federali e dei componenti del Collegio dei Revisori l'esercizio del potere disciplinare spetta al Consiglio;
- nei confronti di sottoposti (lavoratori dipendenti, collaboratori non subordinati, etc.) e terzi l'esercizio del potere disciplinare spetta al Presidente, che riferisce poi al Consiglio;
- in ogni caso, l'OdV deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare, mediante l'esercizio di poteri di iniziativa e di consulenza sull'illecito e sulle sanzioni proposte secondo le modalità previste nel proprio regolamento.

e) pubblicità e trasparenza

Del presente sistema disciplinare viene data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

## **6.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti**

La violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal Modello ad opera di dipendenti della F.1.P.S.A.S. costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., nonché illecito disciplinare. L'adozione da parte di un dipendente di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione

dell'obbligo di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della F.I.P.S.A.S., i compiti loro affidati.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare e dalle procedure previste dal CCNL eventualmente applicabile.

Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari conservativi (richiamo verbale o scritto, ammonizione scritta, multa, sospensione della carica o dalla retribuzione per non più di dieci giorni, adibizione ad altra funzione senza demansionamento) e provvedimenti disciplinari risolutivi (licenziamento con o senza preavviso) e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

1) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi colui che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni previste, ometta di svolgere controlli o segnalazioni, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla F.I.P.S.A.S.. In particolare, si applica:

-e il biasimo verbale, nei casi delle violazioni più lievi alle prescrizioni del Modello Organizzativo;

- il biasimo scritto, nei casi di violazioni meno lievi di quelle sanzionabili con il biasimo verbale, ma meno gravi di quelle per le quali sia prevista la multa o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo verbale;

- la multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che denotino negligenza da parte del Dipendente nell'esecuzione del lavoro affidatogli e siano meno gravi di quelle per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione, o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo scritto;

- la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che, pur non essendo così gravi da comportare l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso o del licenziamento nelle forme previste dalla legge:

a) oltre a denotare negligenza nell'esecuzione del lavoro affidato, arrechino, anche potenzialmente, danno alla F.I.P.S.A.S.;

b) costituiscano recidiva, per oltre la terza volta nell'anno solare, in violazioni per cui sia prevista la multa e non sia prevista l'applicazione del licenziamento.

2) incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi (licenziamento con o senza preavviso) colui che:

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della F.I.P.S.A.S. nei confronti del lavoratore;

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della F.I.P.S.A.S. di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla F.I.P.S.A.S. grave nocumento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;

- commetta più violazioni per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.

### **6.3. Sanzioni nei confronti del Presidente, del Segretario Generale, dei membri del Consiglio e dei componenti del Collegio dei revisori**

In caso di violazione del Modello da parte del Presidente, dei membri del Consiglio e dei componenti del Collegio dei Revisori, il Consiglio federale potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati al successivo punto b), le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo formale o scritto;
- revoca di incarichi e/o deleghe e/o procure;
- diminuzione della retribuzione o dei compensi;
- decadenza o sospensione dalla carica per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o professionalità;
- revoca per giusta causa.

### **6.4. Sanzioni nei confronti dei terzi (fornitori, consulenti, etc.)**

A prescindere dalle cause di sospensione e cancellazione dall'albo fornitori previste nell'apposito regolamento adottato dalla F.I.P.S.A.S. (come tempo per tempo vigente), ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati (consulenti) o dai fornitori/appaltatori della F...P.S.A.S. in contrasto con le regole indicate dal presente Modello, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, l'applicazione di eventuali penali previamente pattuite ex art. 1382 c.c. o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla F.I.P.S.A.S., come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.

## **7. VERIFICHE PERIODICHE**

Il presente Modello è soggetto, a cura dell'OdV, a due tipi di verifiche periodiche (con cadenza annuale):

-verifiche sugli atti: esame dei principali atti federali (circolari, verbali del Consiglio, comunicazioni, regolamenti, etc.) di possibile impatto ai fini del d.lgs. 231/2001 e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla F.I.P.S.A.S. relativamente alle attività "a rischio-reato" ex D.lgs. 231/1001;

-verifiche delle procedure e delle segnalazioni: revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

L'esito delle verifiche periodiche è esposto nella relazione annuale dell'OdV al Consiglio federale di cui al precedente paragrafo 3.2., con indicazione delle possibili manchevolezze e delle eventuali azioni da intraprendere.

## PARTE SPECIALE

### I. Premessa.

Ai fini di una corretta comprensione della Parte Speciale del presente Modello organizzativo va premesso che la mappatura dei rischi è stata tracciata secondo il già richiamato criterio del “rischio accettabile”, sulla base di quanto emerso nel corso di workshop condotti presso la F.I.P.S.A.S., dalle attività di anamnesi (con particolare riguardo alle ispezioni della Guardia di Finanza dell'8 agosto 2007 e del 20 ottobre 2009, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro del 19 giugno 2008 e della Direzione Provinciale del lavoro del 16 febbraio 2009) nonché dallo studio dell'organigramma e dei documenti federali.

All'esito di queste attività, tra tutte quelle per completezza menzionate nella Parte Generale del presente Modello, si è ritenuto di potere escludere dall'elenco delle tipologie di rischio, le seguenti fattispecie (che, pertanto, non verranno trattate) in quanto, date la natura e/o le attività svolte dalla F...P.S.A.S., il rischio che queste possano essere commesse nell'interesse o a vantaggio della stessa appare nullo o del tutto trascurabile:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, d.lgs. 231/2001), salvo che per i delitti cui agli articoli 473 e 474 C.p.;
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1, D.Lgs. 231/2001) salvo che per i delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art 25-quater del d.lgs. n.231/2001);
- delitti contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile (art 25-quinquies d.lgs. n. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 25-quater 1 d.lgs. n. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies d.lgs.231/2001), salvo il reato di cui all'art. 171-bis della L. 22 aprile 1941, n.633;
- reati societari ex artt. 2621 ss c.c. (non rientrando la F.I.P.S.A.S., in quanto associazione con personalità giuridica di diritto privato a norma dell'art. 15, d.lgs. 242/1999, tra le società commerciali o i consorzi cui si applica la disciplina penalistica dettata dalle norme contenute nel titolo XI del libro V del Codice Civile);
- reati finanziari (art. 25-sex/ies, d.lgs. 231/2001).

### II. Regole generali di condotta.

A tal fine — oltre alle regole di condotta stabilite per ogni singola “Parte Speciale” (da “A” a “M”) - tutti coloro che, a diverso titolo, agiscono nell'interesse della F.I.P.S.A.S. nell'ambito di tutte le aree di rischio considerate nel presente Modello devono:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato “a rischio” o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- qualora vengano a conoscenza di operazioni o comportamenti sospetti o da segnalare, darne tempestivamente notizia all'OdV e trasmettere allo stesso ogni documentazione pertinente;

- rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la F.I.P.S.A.S., delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, per quanto applicabili alle attività rispettivamente svolte nell'interesse della F.I.P.S.A.S. medesima;
- mantenere una condotta trasparente e collaborativa con la Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve ricadere sotto la responsabilità di persona diversa da chi la contabilizza, esegue operativamente o controlla;
- garantire una chiara definizione dei poteri e delle responsabilità e adeguate forme di pubblicità all'interno della F.I.P.S.A.S.;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione informatica da parte degli organi a ciò deputati;
- evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la F.I.P.S.A.S., nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della F.I.P.S.A.S. e nel pieno rispetto delle norme;
- comunicare ogni situazione di potenziale o effettivo conflitto d'interesse, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione;
- effettuare con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalle procedure interne, dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti;
- garantire la rintracciabilità e registrazione di ogni transazione e operazione ed archiviare la relativa documentazione in modo da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza e da poterne ricostruire il processo di autorizzazione, decisione e svolgimento e/o renderne agevole l'accesso, la reperibilità, la verificabilità e il riesame.

## **II. 1. Regole generali su acquisti/consulenze/forniture/appalti di opere o servizi**

Oltre a quanto specificamente indicato nelle singole parti speciali del presente Modello in relazione alle diverse attività a rischio-reato nonché nel regolamento acquisti della Federazione (come tempo per tempo vigente), per quanto concerne le consulenze/forniture/appalti di opere o servizi, la F.I.P.S.A.S. garantisce l'osservanza delle seguenti regole generali di condotta:

in caso di appalto d'opera o servizio nell'interesse della F.I.P.S.A.S., per l'individuazione degli operatori economici e l'aggiudicazione del contratto si osservano, ove applicabili, le procedure (aperte, ristrette, negoziate con o senza pubblicazione del bando) di cui al d.lgs. n.50/2016 (cd. "Codice degli appalti") e/o quelle indicate, in corrispondenza dei singoli importi di spesa, nel Regolamento Amministrazione e Contabilità (come tempo per tempo vigente);

ad integrazione dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo fornitori, selezionare coloro che, sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di equità e correttezza, con preferenza di coloro che risultano iscritti nelle liste presso le Prefetture in quanto considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa;

verificare periodicamente, e comunque ad ogni scadenza contrattuale, la sussistenza dei requisiti di capacità, professionalità, esperienza, onorabilità e affidabilità del fornitore e della qualità del servizio reso;

stabilire compensi in misura fissa per i servizi resi o, comunque, con divieto di parametrarli al raggiungimento di determinati obiettivi o risultati;

obbligare il fornitore, mediante l'inserimento di apposite clausole contrattuali, al rispetto, per quanto di propria spettanza, delle regole contenute o richiamate nel presente Modello applicando, in caso di violazione, le sanzioni disciplinari ivi previste nei confronti dei terzi e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto;

svolgere controlli periodici (0 a campione) sulle modalità di esercizio delle attività espletate nell'interesse della F.I.P.S.A.S. e, per quanto possibile, richiedere al fornitore la garanzia sul rispetto delle corrispondenti regole normative e/o amministrative e sulla formazione del personale all'uopo eventualmente impiegato o distaccato presso la F.I.P.S.A.S. (anche in tema di responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001);

risolvere il contratto nel caso di condanna del fornitore per uno degli illeciti amministrativi di cui al D.lgs. 231/2001 dipendenti da reato commesso (anche o solo) nell'esercizio delle attività svolte per conto della F.I.P.S.A.S. e sospendere l'esecuzione nel caso in cui nei suoi confronti venga elevata la contestazione ai sensi dell'art. 59, D.lgs. 231/2001 relativamente a reati commessi (anche o solo) nell'esercizio delle attività svolte per conto della F.I.P.S.A.S.; estendere, per quanto applicabili, al personale del fornitore eventualmente distaccato presso la F.I.P.S.A.S. le regole previste nel presente Modello relativamente alle attività svolte;

gli acquisti devono essere effettuati, nel rispetto delle norme federali (con particolare riguardo a quelle stabilite nel Regolamento Amministrazione e Contabilità (come tempo per tempo vigente), soltanto da soggetti formalmente individuati (Segretario Generale/Ufficio Acquisti) e muniti di apposita procura in cui sia indicato il potere di spesa conferito, previa apposita richiesta motivata dell'ufficio/struttura/unità interessata;

l'affidamento della fornitura/consulenza deve essere formalizzato con apposito contratto scritto o mediante corrispondenza, datata e sottoscritta in segno di accettazione ovvero con la trasmissione al fornitore dell'ordine di acquisto, debitamente compilato e sottoscritto da persona munita dei poteri di spesa;

è necessario accertare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza in capo alla persona fisica delegata alla firma del contratto o alla conclusione dell'operazione;

in sede di budget devono essere previsti gli importi destinati alle spese per l'acquisto di beni e/o servizi, nel rispetto dei criteri indicati nel Regolamento Amministrazione e Contabilità della Federazione (come tempo per tempo vigente);

la ricezione del bene/servizio deve essere formalmente attestata e documentata dalla struttura della F.I.P.S.A.S. interessata;

anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne, tutti i documenti ricevuti, i contratti stipulati e le relative fatturazioni, vengono archiviati presso gli uffici dell'amministrazione;

la stipula dei contratti di consulenza, prestazione professionale e lavoro a progetto (di seguito anche "contratti") deve essere unicamente finalizzata ad acquisire competenze specialistiche per soddisfare specifiche esigenze, nel caso in cui vi sia un interesse concreto ed attuale della Federazione e non sia possibile e/o conveniente utilizzare risorse interne, tenendo presente il rapporto di coerenza tra obiettivi federali e budget federale.



## **II.2. Regole generali sulla formazione del bilancio e sui rapporti col collegio dei revisori**

Oltre a quanto specificamente indicato nelle singole parti speciali del presente Modello in relazione alle diverse attività a rischio-reato, per quanto concerne la formazione del bilancio e la gestione dei rapporti col Collegio dei Revisori, ad integrazione di quanto previsto in ordine alla struttura, alla formazione, all'approvazione e all'aggiornamento del bilancio (con riferimento alla gestione corrente, al ciclo attivo e passivo, alla gestione patrimoniale e alle strutture territoriali), la F.I.P.S.A.S. garantisce l'osservanza delle seguenti regole generali di condotta:

nella redazione/approvazione/aggiornamento del bilancio viene garantito il rispetto della normativa civilistica di riferimento, nonché dei controlli e dei criteri (in tema di accantonamenti ed oneri, immobilizzazioni, spese di rappresentanza, crediti e debiti, materiali di consumo, fondo di dotazione indisponibile, storni, etc.) indicati nel Regolamento Amministrazione e Contabilità della F.I.P.S.A.S. (come tempo per tempo vigente);

la documentazione relativa a singole transazioni effettuate dalla Federazione deve garantire l'individuazione del processo di autorizzazione, nonché la motivazione economica sottostante;

la documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo, che da parte di enti ed istituzioni esterne;

il sistema utilizzato per la trasmissione di dati ed informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle funzioni che alimentano il sistema stesso.

il responsabile di ciascuna Struttura coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili;

ciascuna registrazione contabile richiede la conservazione della documentazione di supporto;

la procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili va effettuata secondo le disposizioni previste;

i rapporti con il Collegio dei Revisori debbono essere improntati sulla massima collaborazione e trasparenza;

il compito di gestire i rapporti con il Collegio dei Revisori per le attività di controllo deve essere affidata ad uno o più soggetti, all'interno della Federazione;

tutti i documenti relativi agli argomenti, posti all'ordine del giorno, delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio federale, sui quali gli stessi organi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni, devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori.

## **II.3. Regole generali sulla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Oltre a quanto specificamente indicato nelle singole parti speciali del presente Modello in relazione alle diverse attività a rischio-reato, per quanto concerne la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la F...P.S.A.S. garantisce l'osservanza delle seguenti regole generali di condotta:

i soggetti che, nell'interesse della F.I.P.S.A.S., possono intrattenere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni devono essere preventivamente individuati;

il soggetto individuato deve gestire personalmente i rapporti con la P.A., necessari per la gestione corrente dell'attività della Federazione, fornendo le informazioni e i documenti richiesti (specie in sede di eventuale verifica o ispezione o di procedura per l'ottenimento di contributi/finanziamenti/sovvenzioni);

le informazioni o i documenti forniti dovranno essere verificati, ove possibile, dai competenti soggetti ovvero, in loro assenza, da loro delegati, e, ove possibile, siglati all'atto della consegna;

colui che per primo intrattiene rapporti con i soggetti pubblici coinvolti deve informare il Presidente che, all'occorrenza, individuerà la persona autorizzata a presenziare alla ispezione/verifica/accertamento;

l'avvio e l'esito di una procedura ispettiva deve essere comunque immediatamente comunicato al Presidente, al Segretario Generale e all'Organismo di vigilanza, a cura del soggetto individuato o di quello designato ad hoc;

chiunque deve dare immediata informazione e relativa documentazione all'Organismo di Vigilanza delle criticità di qualsiasi natura eventualmente emerse nel corso della gestione delle attività di relativa competenza in relazione al rispetto delle regole previste nel presente Modello;

la gestione dei rapporti con la P.A. (incluse ispezioni, verifiche, scambio di informazioni/atti/documenti, richieste di contributi/finanziamenti/sovvenzioni, riunioni, etc.) deve essere puntualmente documentata/verbalizzata anche attraverso l'indicazione dei soggetti che a diverso titolo sono intervenuti nell'interesse della F.I.P.S.A.S.;

nel caso in cui, nel corso della gestione delle attività per l'erogazione del finanziamento pubblico, emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto ne deve dare immediata informazione all'Organismo di Vigilanza;

all'Organismo di Vigilanza deve essere periodicamente trasmesso apposito report relativo a finanziamenti/contributi/sovvenzioni richieste ed ottenute.

#### **II.4. Regole generali sui pagamenti**

Oltre a quanto specificamente indicato nelle singole parti speciali del presente Modello in relazione alle diverse attività a rischio-reato, nonché a quanto stabilito nel Regolamento Amministrazione e Contabilità della F.I.P.S.A.S. (per come tempo per tempo vigente), per quanto concerne la gestione pagamenti, si garantisce l'osservanza delle seguenti regole generali di condotta:

- la gestione della cassa interna presso l'Ufficio Amministrazione viene attribuita dal Segretario generale a soggetti appositamente e preventivamente designati in qualità di cassiere;
- la cassa contante della F.I.P.S.A.S. può essere utilizzata solo qualora, per motivi di urgenza o in considerazione dell'esiguità dell'importo, non siano praticabili le ordinarie modalità di pagamento;
- nessun pagamento può essere eseguito dai cassieri senza l'autorizzazione del Segretario Generale;
- periodicamente il Cassiere deve provvedere ad effettuare la quadratura del saldo del libro cassa attraverso le dovute registrazioni delle movimentazioni in contabilità;
- l'eventuale incasso di contante contraffatto deve essere immediatamente comunicato al Segretario Generale, ai fini delle opportune segnalazioni alle competenti Autorità;
- è comunque vietata la spendita o la messa in circolazione di monete o banconote contraffatte ricevute in buona fede, una volta che si abbia successivamente contezza della falsità;
- ogni movimentazione della cassa deve essere tracciata in modo tale da consentire di individuare il soggetto che l'ha effettuata;

- gli incassi e i pagamenti possono avvenire per bonifico bancario e/o per rimessa diretta con assegno circolare ovvero in contanti, entro i limiti fissati dalla normativa tempo per tempo vigente;
- | pagamenti disposti dai conti correnti bancari delle strutture territoriali non possono mai superare i limiti fissati nel piano annuale di spesa approvato dalla Federazione e vengono periodicamente rendicontati secondo le regole e mediante le procedure stabilite nel Regolamento Amministrazione e Contabilità (come tempo per tempo vigente);
- l'estratto conto bancario per l'analisi degli avvenuti accrediti deve essere sistematicamente verificato e archiviato;
- a cadenza prestabilita deve essere fornita la situazione degli incassi e dei pagamenti agli addetti dell'Ufficio Amministrazione per la relativa regolarizzazione contabile;
- le strutture territoriali trasmettono alla Federazione rendiconti periodici delle spese sostenute nei limiti delle risorse trasferite, secondo quanto indicato nel Regolamento Amministrazione e Contabilità della F.I.P.S.A.S. (come tempo per tempo vigente);
- gli addetti dell'Ufficio Amministrazione provvedono a registrare l'incasso sul sistema di contabilità verificando la corrispondenza dell'importo comunicato dalla banca;
- in caso di assegni circolari deve essere predisposta la distinta di versamento e custodito il titolo fino al momento del relativo versamento in banca;
- eventuali titoli devono essere inviati in banca tramite un servizio portavalori;
- la distinta di versamento, con il timbro di ricezione della banca, deve essere registrata ed appositamente archiviata;
- tutti i movimenti di cassa devono essere registrati giornalmente e la documentazione di supporto deve essere conservata;
- il rimborso delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio, etc.), in Italia e all'estero, avviene, entro il valore del budget assegnato e previo controllo da parte dell'ufficio amministrazione, su richiesta da inoltrarsi esclusivamente mediante apposita modulistica corredata dai documenti fiscali giustificativi delle spese sostenute, sempre che la trasferta risulti regolarmente autorizzata tramite convocazione ufficiale della F.I.P.S.A.S., nel rispetto dei requisiti, termini e limiti indicati nella Trave/ Policy approvata dal Consiglio federale (come tempo per tempo vigente) nonché nelle "Linee guida per la rendicontazione del funzionario delegato alla spesa";
- ogni pagamento relativo alla fornitura di beni o servizi è preceduto dal controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate attraverso specifici atti contrattuali, alle verifiche di conformità e di regolarità contabile e fiscale nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Amministrazione e Contabilità della Federazione (come tempo per tempo vigenti);
- la documentazione delle spese allegata agli ordini di pagamento viene archiviata, anche per via elettronica, presso gli uffici dell'amministrazione della Federazione;
- l'utilizzo di carte di credito bancarie o postali è consentito solo al Presidente, al Segretario Generale e ai funzionari/dirigenti delegati e ai dipendenti tramite lettera d'incarico a firma del Segretario Generale e comunque autorizzati mediante delibera del Consiglio federale che ne indica modalità e limiti.

## **II.5. Regole generali sull'assunzione del personale**

Oltre a quanto specificamente indicato nelle singole parti speciali del presente Modello in relazione alle diverse attività a rischio-reato, per quanto concerne, ove ne sussistano i presupposti, l'eventuale assunzione del personale a tempo determinato e nei limiti dei fondi disponibili, la F.I.P.S.A.S. garantisce l'osservanza delle seguenti regole generali di condotta:

- i requisiti professionali e/o le potenziali capacità necessarie per lo svolgimento dell'attività, per la quale si richiede l'assunzione stessa, debbono essere necessariamente determinati prima dell'assunzione;
- anche nel caso in cui la selezione del personale avvenga mediante l'ausilio di Società esterne, la valutazione è effettuata da più soggetti interni alla Federazione che dovranno tener conto delle capacità professionali, delle conoscenze e delle attitudini del candidato;
- le valutazioni dei candidati devono essere documentate ed archiviate in una apposita cartella e/o software da cui risulti l'esito delle valutazioni ed i soggetti valutatori;
- chiunque si trovi in una posizione di conflitto di interessi deve astenersi dall'effettuare ogni tipo di valutazione sul candidato;
- il contratto di assunzione deve essere firmato soltanto da persona munita dei relativi poteri di rappresentanza;
- la documentazione relativa all'assunzione del personale deve essere conservata a cura della Federazione.

## **II.6. Regole generali su omaggi e donazioni**

Oltre a quanto specificamente indicato nelle singole parti speciali del presente Modello in relazione alle diverse attività a rischio-reato, per quanto concerne omaggi e donazioni, la F.I.P.S.A.S. garantisce l'osservanza delle seguenti regole generali di condotta:

- la donazione di beni o di denaro è consentita solo quando sussiste un significativo interesse della F.I.P.S.A.S.;
- la donazione non può essere mai fatta in cambio di un determinato bene o servizio;
- gli omaggi distribuiti devono essere di modico valore e rientrare comunque nell'ambito di normali rapporti di cortesia o degli usi correnti;
- la documentazione relativa alle donazioni ed agli omaggi è conservata presso gli uffici della Federazione.

## **II.7. Regole generali su (ri)affiliazioni**

Oltre a quanto specificamente indicato nelle singole parti speciali del presente Modello in relazione alle diverse attività a rischio-reato, per quanto concerne le (ri)affiliazioni, ad

integrazione/specificazione di quanto previsto nello Statuto e nel relativo Regolamento per l'attuazione nonché nella Circolare normativa tempo per tempo vigente (quanto a durata, presupposti, morosità, modifiche agli Statuti, rappresentanza, fusioni e incorporazioni, cessazioni di appartenenza) la F.I.P.S.A.S. garantisce l'osservanza delle seguenti regole generali di condotta:

- la (ri)affiliazione è subordinata alla verifica che il richiedente:

a) abbia come fine quello di praticare una delle attività statutarie della Federazione e svolga (abbia svolto, nel caso di riaffiliazione) continuativamente attività sportiva (agonistica, promozionale o amatoriale);

b) abbia la sede sportiva nel territorio italiano (purché, se all'estero, la sede legale sia in un paese appartenente all'Unione Europea);

c) sia riconosciuto dal Comitato Nazionale del CONI o, su delega del medesimo, dal Consiglio federale;

d) sia munita dei requisiti di cui all'art. 90, L. 289/2002;

e) abbiano preventivamente depositato presso la Segreteria della Federazione il proprio Atto costitutivo e lo Statuto;

f) la richiesta pervenga al Consiglio federale esclusivamente sul modulo predisposto dalla Federazione e al completo di tutta la documentazione ivi richiamata, attraverso i comitati/delegazioni regionali territorialmente competenti, unitamente al relativo parere da questi ultimi espresso dopo la verifica della disponibilità di tecnici e impianti, ove esistenti;

g) non risultino commesse, da parte del richiedente, gravi violazioni dei principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della F.I.P.S.A.S., dello Statuto, dei Regolamenti e del codice di comportamento sportivo del CONI, ovvero delle regole del dilettantismo emanate dal CIO e dalla UIPM.

Al fine della (ri)affiliazione si osserva la seguente procedura:

- la domanda di affiliazione può essere proposta in qualsiasi momento;

- la domanda, sottoscritta dal Presidente della Società e compilata su apposito modulo all'uopo predisposto dalla Federazione, deve essere consegnata al Delegato Provinciale competente per territorio e contestualmente inviata in copia alla Segreteria federale;

- la domanda di affiliazione deve essere corredata dall'atto costitutivo della società, dallo statuto sociale, dall'elenco dei dirigenti sociali con i relativi incarichi, nonché copia del verbale dell'Assemblea che li ha eletti, dall'elenco dei soci tesserati, dalla dichiarazione del Presidente della Società che certifica la conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria delle attività sportive e il possesso da parte degli atleti della certificazione medica, ove richiesta; dalla fotocopia del bollettino di versamento della quota di affiliazione nella misura stabilita dall'Assemblea Ordinaria da copia della domanda di ammissione alla Sezione Provinciale, se costituita;

- l'affiliazione decorrerà dalla data della deliberazione del Consiglio federale che l'accoglie;

- il rinnovo dell'affiliazione deve essere eseguito entro il 30 giugno successivo alla data di scadenza effettuando il versamento alla Segreteria federale in base a quanto definito dalla Circolare normativa tempo per tempo vigente della quota nella misura stabilita dal Consiglio federale, sentita a Consulta federale. Trascorso il termine del 30 giugno, le domande di rinnovo divengono irricevibili, con conseguente decadenza del rapporto associativo con la Federazione.

Le società che non ha presentato domanda tempestiva per la (ri)affiliazione, ove intendano affiliarsi, dovranno presentare la domanda con le stesse modalità previste per la prima affiliazione.

### **III. Struttura della Parte Speciale**

Ciò premesso, la presente parte del Modello è articolata in diverse "Parti Speciali" (da lett. "A" a lett. "M"), in corrispondenza dei singoli reati o gruppi omogenei di reati considerati "a rischio" per la F.I.P.S.A.S., tra quelli previsti come presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare ogni Parte Speciale contiene:

- 1) un elenco dei singoli reati-presupposto a rischio per la F.I.P.S.A.S., con il testo delle relative disposizioni incriminatrici;
- 2) “considerazioni specifiche” riguardanti l'individuazione delle principali attività a rischio, delle possibili modalità di commissione dei reati, nonché dei corrispondenti “principi di comportamento”;
- 3) la sintesi delle attività a rischio e l'indicazione delle corrispondenti speciali regole di condotta a carattere preventivo (ad integrazione/specificazione delle regole generali di condotta indicate al precedente punto II della presente Parte Speciale).

## **PARTE SPECIALE**

**“A”**

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione**

#### **A) CORRUZIONE, CONCUSSIONE E INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE**

**UTILITÀ<sup>17</sup>”**

##### **Art. 317 del codice penale — Concussione**

Il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

##### **Art. 318 del codice penale - Corruzione per l'esercizio della funzione**

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

##### **Art. 319 del codice penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

---

<sup>17</sup> La presente Parte tiene conto delle modifiche disposte in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, dapprima, dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 e in vigore dal 28 novembre 2012) nonché, da ultimo, dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 14 giugno 2015).

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

#### **Art. 319-bis del codice penale - Circostanze aggravanti**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

#### **Art. 319-ter del codice penale - Corruzione in atti giudiziari**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

#### **Art. 319-quater del codice penale - Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

#### **Art. 320 del codice penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

#### **Art. 321 del codice penale - Pene per il corruttore**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

## **Art. 322 del codice penale - Istigazione alla corruzione**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

## **Art. 322-bis del codice penale - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.



## **Art. 323-bis del codice penale — Circostanze attenuanti**

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322 e 322-bis e 323 sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

Preliminarmente, è necessario premettere che:

-la nozione di pubblico ufficiale, fornita dall'art. 357 c.p., è imperniata sull'esercizio in concreto della funzione legislativa (attività diretta alla formazione delle leggi), giudiziaria (attività che abbraccia tanto la funzione giurisdizionale in senso stretto, quanto l'attività requirente e tutte le funzioni di carattere amministrativo ad essa collegate) o amministrativa. Quest'ultima è contrassegnata dalla fonte della disciplina, che deve essere data da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ed è inoltre caratterizzata, in via alternativa, dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi attraverso poteri autoritativi o certificativi.

- anche la definizione di incaricato di pubblico servizio, contenuta nell'art. 358 c.p., deve essere considerata prevalentemente sotto il profilo oggettivo e funzionale dell'attività in concreto svolta, che deve essere caratterizzata: in positivo dalla disciplina attraverso norme di diritto pubblico del servizio; in negativo, dalla mancanza di poteri tipici della pubblica funzione, che tuttavia non può consistere nel mero "svolgimento di semplici mansioni di ordine", né nella "prestazione di opera meramente materiale". Si tratta di tipologie di reati che assumono particolare rilievo ai fini del presente Modello visto che, nonostante la controversa natura giuridica della Federazione - cui l'art. 15, d.lgs. 242/1999 (espressamente richiamato anche dall'art. 1 dello Statuto della F.I.P.S.A.S.) attribuisce, come noto, la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato salva la valenza pubblicistica di specifici aspetti relativi alle attività da esse svolte - deve ritenersi che, limitatamente a questi ultimi, i rappresentanti degli Organi federali possano assumere, sia pur ai soli effetti della legge penale, qualificazione pubblicistica con conseguente possibilità di ascrivere a loro carico responsabilità penali connesse ai tipici reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (come, ad esempio, corruzione, peculato, abuso d'ufficio), specie a fronte di condotte espressive di un abuso di poteri e/o di una violazione di doveri (con riguardo, ad esempio, alle attività di affiliazione delle società sportive o al conferimento di incarichi e, più in generale, alla selezione dei fornitori di beni o servizi in conformità al codice degli appalti di cui al d.lgs. 163/2006, ove applicabile, e comunque a quanto previsto Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione, come tempo per tempo vigente).

Peraltro, in giurisprudenza da tempo si è affermato che la stessa attività del CONI debba essere inquadrata, a vario titolo, nell'ambito della pubblica funzione o del pubblico servizio con riferimento, ad esempio, all'erogazione di contributi a fondo perduto a società sportive o alle attestazioni relative al controllo della reale sussistenza e della funzionalità di attrezzi da acquistarsi con il contributo pubblico (Cass. Sez. VI, 23.12.2014; Sez. VI, 16.10.1997, n. 105).

È opportuno ricordare come la corruzione rilevi anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Inoltre, le modifiche

introdotta dalla legge 116/09 implicano che le disposizioni di cui agli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate dal secondo comma, n. 2 dell'articolo 322-bis c.p., non più solo «qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali», ma anche qualora il fatto sia commesso «a/ fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria». tale nuova formulazione amplia in maniera rilevante le ipotesi di rischio.

Con riferimento alla corruzione in ambito sportivo, il Report annuale del GRECO (Group of States Against Corruption) pubblicato il 18 giugno 2015 vi dedica un intero capitolo, evidenziando le inadeguatezze strutturali delle attuali organizzazioni sportive a prevenire fenomeni corruttivi ed auspicando l'adozione di misure volte a diffondere la consapevolezza del problema corruzione nello sport ed a fronteggiarne l'attuale preoccupante espansione attraverso pratiche improntate alla trasparenza, nonché attraverso la predisposizione di codici di condotta e sanzioni disciplinari dotate di effettività.

I delitti di concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 317 e 319-quater c.p.), e quelli di corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.) si differenziano tra loro per il diverso rapporto che intercorre tra l'agente pubblico e quello privato: nel primo caso di (tendenziale) soggezione derivante dal cd. *metus publicae potestatis* generata nel privato; nel secondo caso di (tendenziale) parità. Inoltre, mentre nella concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità il privato agisce *certat de damno vitando*, nella corruzione *certat de lucro captando*.

In particolare, i delitti di concussione (art. 317 c.p.) e di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.) - così come risultanti dalle modifiche intervenute con l'art. 1, co. 75, lett. d) e i), LL 6 novembre 2012 n. 190, cit. - si differenziano tra di loro per l'effetto, rispettivamente, di costrizione o di mera induzione che l'abuso dei poteri o delle qualità da parte dell'agente pubblico produce sul privato e, quindi, sulla libertà di autodeterminazione di quest'ultimo: a titolo esemplificativo, nel secondo caso possono ricomprendersi tutte le ipotesi di velate allusioni o suggerimenti, condotte di tipo omissivo, ostruzionistico o dilatorio che non assurgano al grado di violenza psichica. In particolare, la fattispecie di induzione indebita di cui all'art. 319-quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio.

Nella concussione di cui all'art. 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario» (così Cass., Sez. Un., ud. 24.10.2014, dep. 16.03.2014).

Inoltre, soggetto attivo del primo e più grave reato è solo il pubblico ufficiale (dovendosi applicare, a parità di condotta, nei confronti dell'incaricato di pubblico servizio il delitto di estorsione aggravata ex artt. 629 e 61 n. 9 c.p.) mentre del secondo e meno grave reato può essere anche l'incaricato di pubblico servizio. Infine, per l'induzione a dare o promettere utilità risponde anche il privato, sia pur con pena diversa e ridotta rispetto a quella dell'agente pubblico, il quale, anziché mantenere una posizione di intransigenza e di osservanza della legge, finisce con l'assecondare la venalità dell'agente pubblico per effetto di una vantaggiosa e compiacente soggezione. Va tuttavia rilevato, ai fini del presente Modello, che le ipotesi di responsabilità della Federazione per i reati di concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità, ex artt. 317 e 319-quater c.p., sono più rare di quelle di corruzione giacché, per essere rilevante ai fini del Decreto, il comportamento concussivo o induttivo deve essere realizzato (anche o soltanto) nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse di chi, rispettivamente, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità o, comunque, di terzi.

Quanto alla corruzione - a seguito delle modifiche intervenute col predetto art. 1, co. 75, lett. f), L. 6 novembre 2012 n. 190 - se ne prevedono attualmente due diverse tipologie: una cd. "propria" (art. 319 c.p.) riferita alla retribuzione per il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio e una cd. "impropria", "per l'esercizio della funzione" o anche "per asservimento" (art. 318 c.p.), che prescinde dall'individuazione di uno specifico atto d'ufficio quale oggetto dell'accordo e nella quale possono eventualmente farsi rientrare, oltre alle retribuzioni per il compimento di atti d'ufficio, i compensi dati o

promessi in relazione ad atti futuri non ancora individuati e i donativi intesi come atti di omaggio o servilismo, salvo quelli d'uso (cd. munuscula).

Le tipologie di reato sopra descritte possono essere realizzate in diverse attività ed a tutti i livelli organizzativi.

Le attività della F.I.P.S.A.S. ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi nei seguenti settori:

- nomina dei componenti, di competenza federale, della Commissione di Garanzia e dei componenti degli Organi di Giustizia;
- gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da enti pubblici o organismi di diritto pubblico (CONI);
- predisposizione e approvazione del bilancio;
- gestione dei rapporti con la P.A. italiana (enti pubblici territoriali) ed estera e con il CONI per tutte le attività istituzionali della Federazione;
- gestione dei rapporti con amministrazioni locali e forze dell'ordine (specie in occasione dell'organizzazione di eventi sportivi, campionati, gare o manifestazioni);
- gestione dei rapporti con la P.A. per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza, assistenza, fiscale e tributaria ovvero nell'ambito di verifiche/ ispezioni da parte di soggetti pubblici;
- richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti o provvedimenti amministrativi (ad esempio per l'utilizzo di impianti sportivi);
- gestione delle attività rilevanti ai fini dei tesseramenti e delle (ri)affiliazioni di società sportive;
- rappresentanza giudiziale della Federazione e gestione del contenzioso (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario);
- conseguimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da enti pubblici, specie per l'organizzazione di specifici eventi;
- selezione, reclutamento e assunzione del personale;
- gestione degli incarichi di consulenza e selezione di fornitori per l'approvvigionamento di beni e servizi (tenuto conto, in particolare, della qualifica pubblicitica, nei termini predetti, dei rappresentanti degli organi federali e della possibile violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 163/2006 ove applicabili nonché di quelle contenute nel regolamento acquisti e nel Regolamento Amministrazione e Contabilità della Federazione, come tempo per tempo vigenti);
- gestione dei flussi finanziari (con riferimento, ad esempio, a quelli riguardanti sponsorizzazioni di eventi) e dei pagamenti, (con particolare riferimento a quelli effettuati nei confronti di consulenti o fornitori e ai rimborsi per le spese di trasferta);
- gestione degli omaggi, delle donazioni e dei finanziamenti;
- gestione dei rapporti con il CONI per le modifiche di atti federali (Statuto, regolamenti, etc.); esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti da parte degli organi di giustizia sportiva;
- gestione dei rapporti tra gli organi di giustizia sportiva e l'autorità/polizia giudiziaria per aspetti relativi ad eventuali richieste di informazioni/atti/documenti;
- attivazione/gestione/definizione di indagini e di procedimenti disciplinari in caso di violazione delle norme federali;
- gestione dei reclami/vertenze/contenziosi da parte o nei confronti delle società sportive.

In relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire con riferimento alle sopra descritte ipotesi di reato, si possono dare le seguenti indicazioni.

Oltre all'espresso divieto di porre in essere condotte che possano configurare tale reato dovranno, ad esempio:

(i) prevedere idonee procedure di controllo dei flussi finanziari della F.I.P.S.A.S. e della relativa documentazione;

(ii) prevedere idonee procedure di redazione e approvazione del bilancio nel rispetto della normativa civilistica di riferimento, nonché dei controlli e dei criteri (in tema di accantonamenti ed oneri, immobilizzazioni, spese di rappresentanza, crediti e debiti, materiali di consumo, fondo di dotazione indisponibile, etc.) indicati nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.P.S.A.S. (come tempo per tempo vigente);

(iii) controllare adeguatamente i collaboratori della F.I.P.S.A.S. e la congruità dei compensi pagati rispetto a quelli di mercato;

## **B) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO E REATI IN TEMA DI EROGAZIONI**

### **PUBBLICHE**

#### **Art. 316-bis del codice penale - Malversazione a danno dello Stato**

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

#### **Art. 316-ter del codice penale - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

**Art. 640-bis del codice penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

**Art. 640, comma 2, n. 1 del codice penale — Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

**Art. 640-ter del codice penale - Frode informatica\*\*\***

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

\*\*\*Tale fattispecie di reato assume rilievo, ai fini del Decreto, solo se realizzata in danno della P.A.

\*\*\*

**Considerazioni specifiche**

Le norme richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici o comunitari nel momento dell'erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione, ad eccezione delle ultime due figure delittuose

di truffa ai danni dello Stato, di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, che punisce più in generale tutte quelle condotte decettive che determinano la verifica di un danno a carico dello Stato o di altro ente pubblico con la realizzazione di un ingiusto profitto per l'autore del fatto o per altri, e della frode informatica di cui all'art. 640-bis, che rileva in quanto si cagioni un danno allo Stato o ad altro ente pubblico attraverso l'alterazione di sistemi informatici o telematici o l'introduzione senza diritto all'interno di essi.

Le aree che possono essere ritenute più "a rischio" in tale ambito sono, ad esempio, tutte le attività che implicano rapporti con enti erogatori di contributi pubblici e finanziamenti agevolati e, più in generale, con la Pubblica Amministrazione, anche tramite sistemi informatici o telematici.

Le prime tre ipotesi si configurano, ad esempio, quando i fondi o i finanziamenti pubblici o comunitari ottenuti vengano utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono stati erogati o, nella fase di istruttoria di detti fondi o finanziamenti, quando vengano omesse informazioni dovute o prodotti alla P.A. documenti falsi o alterati, per far risultare esistenti condizioni per l'erogazione o per attestare a tal fine atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi alla P.A.

In relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire per contrastare tale fenomeno, oltre all'espresso divieto di porre in essere dette condotte, seguito da un'adeguata diffusione dello stesso, dovrà essere garantita:

- i. la formazione/informazione dei soggetti che gestiscono le procedure per le eventuali richieste di fondi;
- ii. la necessaria separazione (anche attraverso il sistema delle deleghe) delle funzioni fra chi è incaricato di presentare la documentazione relativa e chi gestisce le attività realizzative;
- iii. il controllo gerarchico sulla documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali del soggetto richiedente).

Per quanto riguarda la frode informatica, l'ipotesi delittuosa potrebbe essere commessa mediante alterazione di registri informatici della P.A., per far risultare esistenti condizioni per la partecipazione a gare o per modificare dati già trasmessi alla P.A. stessa.

In questo ambito, la F.I.P.S.A.S. garantisce l'adozione di una serie di procedure e controlli per rendere sicuri i propri sistemi informatici e telematici, limitando l'accesso agli stessi attraverso l'utilizzo di password da parte di tutti i soggetti che ne fanno utilizzo e l'osservanza di tutte le misure di sicurezza dettate anche in tema di privacy (fra cui le procedure dettate nel DPS) e, in particolare, prevedere che gli accessi a sistemi informatici o telematici della P.A. eventualmente posseduti debbano essere tracciati e monitorati.

All'interno di queste attività, le operazioni nell'esecuzione e/o nello svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati suddetti sono:

- operazioni relative al rilascio di contributi pubblici e finanziamenti agevolati e più in generale che comportino rapporti con lo Stato, enti pubblici o comunitari;
- operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ad Amministrazioni e/o Enti Pubblici;
- operazioni di assunzione del personale o di consulenti esterni, qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano avuto o abbiano rapporti diretti o indiretti con Amministrazioni e/o Enti Pubblici o con organismi dell'Unione Europea.

\*\*\*

## ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

I reati descritti nella presente Parte speciale hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. o con soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Oltre alle aree a rischio già richiamate nell'ambito delle "Considerazioni specifiche" di cui alle singole tipologie di reato, all'interno della F.I.P.S.A.S. possono ritenersi "a rischio" anche le attività di procacciamento dei prodotti e dei servizi.

Riassumendo, le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere commessi i reati richiamati sono:

- partecipazione a trattative e a gare d'appalto pubblico;
- operazioni di assunzione e/o gestione del personale, qualora le persone da selezionare o assumere abbiano (o abbiano avuto in tempi recenti) rapporti diretti o indiretti con lo Stato e le P.A., anche straniere od organismi dell'Unione Europea;
- richiesta e ottenimento di agevolazioni, contributi, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione ("P.A"), altri enti, autorità o istituzioni italiani, ovvero stranieri, europei o sovranazionali (tutti collettivamente "Enti");
- gestione delle attività ispettive o di vigilanza svolte dalla Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.), P.A. o Enti pubblici o comunitari;
- gestione degli adempimenti di natura fiscale, tributaria, previdenziale, nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'INAIL;
- rapporti con le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative, anche attraverso i consulenti esterni;
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- stipulazione di contratti con la P.A., Enti pubblici o comunitari, per la fornitura di beni o servizi;
- gestione dell'attività di sponsorizzazione e organizzazione di eventi, ove siano coinvolti la P.A., enti pubblici o comunitari;
- gestione delle risorse finanziarie, nonché attività di fatturazione e contabilizzazione;
- gestione dei servizi informatici;
- accesso ai terminali collegati alla P.A., Enti pubblici o comunitari, o comunque utilizzati per comunicazione di dati o informazioni ad essi;
- gestione dei rapporti con la P.A., enti pubblici o comunitari;
- gestione di eventuali contenziosi tributari;
- pagamenti verso la PA., enti pubblici o comunitari;
- selezione ed assunzione del personale e dei consulenti e gestione dei corrispondenti rapporti contrattuali.

I destinatari che agiscono nell'ambito delle aree di rischio individuate, devono osservare le seguenti regole speciali di condotta:

1.stretta osservanza delle leggi e delle procedure, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti con la P.A. ed alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;

2.osservanza dei criteri di massima trasparenza e correttezza nell'instaurazione di qualsiasi rapporto con la P.A. e nei rapporti con terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una funzione pubblica o pubblico servizio: a tale fine, dovranno essere ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi; i documenti riguardanti l'attività d'impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi potrà essere consentito solamente al soggetto competente in ambito F.I..P.S.A.S. o ad un suo delegato, nonché all'OdV;

3.per ciascuna delle attività a rischio non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge.

Ai fini dell'attuazione di quanto sopra, oltre alla stretta osservanza delle regole generali di condotta previste nel presente Modello con particolare riferimento alle attività di informazione scientifica, valgono gli ulteriori seguenti criteri direttivi:

1.i rapporti con la P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario da un apposito responsabile (il Presidente), il quale gestirà i rapporti con la P.A. nell'ambito del procedimento da espletare, riferirà agli Organi federali competenti (Consiglio federale) e all'OdV ed interpellierà quest'ultimo anche per questioni interpretative attinenti all'osservanza delle procedure preventive previste dal Modello;

2.i contratti con i collaboratori non subordinati devono essere definiti per iscritto con l'indicazione del compenso/provvigione pattuita, che dovranno essere adeguati e giustificati in relazione al tipo di incarico affidato ed alla prassi vigente in ambito locale; nei contratti stessi dovrà essere inserita una clausola che preveda la risoluzione del contratto in caso di grave inosservanza dei principi contenuti nel presente Modello;

3.eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni ricoperte, con l'attività svolta e con le responsabilità affidate e non possono essere legati al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti;

4.le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto al fine di dimostrare che le somme ottenute sono state utilizzate per gli scopi cui erano destinate;

5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti statali o comunitari, partecipazione a gare pubbliche, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'OdV circa eventuali situazioni di irregolarità.

Per quanto riguarda specificamente le operazioni attinenti alla gestione delle risorse finanziarie è necessario seguire le seguenti regole:

- non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge:

- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole



persone, il cui superamento può avvenire solo su motivata autorizzazione rilasciata per iscritto dall'AD e archiviata presso gli uffici dell'Amministrazione;

- le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati, documentate, registrate correttamente e verificabili;

- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità; in caso di operazioni ordinarie, entro i limiti quantitativi indicati, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, mentre nelle operazioni straordinarie o eccedenti i limiti quantitativi, la motivazione deve essere analitica.

Per quanto riguarda specificamente la gestione dei rapporti di consulenza è necessario seguire le seguenti regole:

- la scelta del consulente esterno, come anche di rappresentanti, procuratori o difensori in giudizio, avviene in relazione alle tematiche da gestire e sulla base di criteri di serietà, professionalità e stimata reputazione;

- il compenso del consulente deve essere commisurato alla prestazione e in linea con gli accordi intrapresi e non può essere legato al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti;

- l'attività di consulenza viene opportunamente documentata;

- il Presidente comunica al Consiglio e all'OdV, periodicamente, l'elenco delle attività di consulenza svolte nell'interesse della F.I.P.S.A.S.;

- sulla base dei flussi informativi periodicamente ricevuti, l'OdV può procedere alla verifica delle consulenze, specie con riferimento al rapporto tra costi, tempi e benefici per la Federazione.

Per quanto riguarda la gestione di eventuale contenzioso si osservano le seguenti regole, specie al fine di evitare la commissione dei reati di corruzione in atti giudiziari, o istigazione ai medesimi:

- copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale, o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della Federazione viene debitamente archiviata;

- il Presidente deve comunicare al Consiglio e all'OdV, con periodicità almeno annuale, l'elenco contenziosi in corso e l'elenco dei contenziosi conclusi;

- chiunque, per conto della F.I.P.S.A.S., riceva eventuale notifica riguardante qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo deve tempestivamente consegnare al Presidente copia dell'atto ricevuto;

- chiunque, per conto della F.I.P.S.A.S., riceva ogni rilevante missiva riguardante minaccia di procedimento giudiziario o amministrativo deve tempestivamente consegnare al Presidente copia della missiva ricevuta.

Per quanto riguarda la gestione di eventuali ispezioni si osservano le seguenti regole di condotta:

- tempestiva e completa messa a disposizione dei documenti che gli incaricati delle autorità di vigilanza (Guardia di Finanza, ASL, INAIL, INPS, etc.) o altro organo richiedente ritengano necessario acquisire nel corso delle attività ispettive;
- partecipazione alle ispezioni dei soli soggetti a ciò espressamente delegate da parte della F.I.P.S.A.S.;
- redazione e conservazione dei verbali formati in occasione dell'ispezione.

Per quanto riguarda la selezione e gestione del personale, si osservano le seguenti regole di condotta:

- la selezione del personale (dipendenti o collaboratori) avviene esclusivamente sulla base di criteri di capacità, professionalità, competenza, esperienza, reputazione, credibilità e senza alcuna forma di discriminazione;
- osservanza delle normative anticorruzione, anche ai fini delle eventuali nuove assunzioni dei candidati da selezionare e da inserire nell'organico della Federazione;
- ogni eventuale richiesta di assunzione da parte di soggetti interni alla F.I.P.S.A.S. o di soggetti esterni deve essere accompagnata da apposita documentazione e motivazione;
- divieto di assumere o impiegare, per un periodo di almeno tre anni dalla cessazione del servizio, soggetti che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti della Federazione.

Per quanto riguarda la gestione di omaggi, donazioni, contributi o atti di liberalità di qualsiasi tipo (inclusi comodati d'uso) sia in denaro che in natura:

- non è consentito (farsi indurre a) offrire denaro, doni, servizi, favori o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali e a incaricati di pubblico servizio o comunque a dipendenti della Pubblica Amministrazione (inclusi organi giudiziari o arbitrali, nazionali o internazionali) ovvero di interlocutori commerciali privati o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo si tratti di doni o utilità d'uso e di modico valore;
- le donazioni, i contributi (in termini di denaro, beni in natura o servizi) e i finanziamenti dovranno essere preceduti da apposita richiesta e delibera del Consiglio federale che ne regolamenti l'ammontare e lo scopo.

Per quanto riguarda il conferimento di consulenze professionali:

- è necessaria la stipula di un contratto scritto tra il consulente e la F.I.P.S.A.S. che descriva la natura del servizio prestato motivando specificamente l'esigenza di tale attività;
- nel contratto deve essere previsto l'obbligo per il consulente di dichiarare il rapporto in essere con la F.I.P.S.A.S. in tutte le occasioni in cui egli scrive o parla in pubblico sull'argomento oggetto del rapporto di collaborazione;
- la documentazione riguardante i servizi offerti dai consulenti deve essere archiviata e conservata dalla F.I.P.S.A.S.;
- il compenso riconosciuto dalla F.I.P.S.A.S. per la consulenza prestata deve essere individuato secondo i criteri di economicità e riflettere il valore di mercato.

## **PARTE SPECIALE**

### **“B”**

#### **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

L'articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha modificato l'articolo 25-bis del Decreto, sostituendone la rubrica con “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” ed inserendovi, tra l'altro, tra i reati presupposto quelli in materia di diritti di proprietà industriale e diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, quelli di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, a loro volta modificati dal citato articolo 15 della legge 99/2009.

#### **Art. 473 del codice penale — Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

\*\*\*\*

#### **Considerazioni specifiche**

L'interesse tutelato dalla norma sopra riportata è il pubblico affidamento generato dai marchi e dai segni distintivi e la necessità per le imprese di mantenere la funzione distintiva e la funzione di indicazione di provenienza che tali segni garantiscono, nonché di tutelare invenzioni, modelli e disegni. La fattispecie si configura sia mediante la contraffazione o l'alterazione, che tramite l'uso dei segni distintivi, quando siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'elemento soggettivo di entrambi i reati è il dolo generico, sebbene ai fini della configurabilità della fattispecie, per quanto riguarda l'esistenza del titolo industriale, in luogo della effettiva conoscenza sia sufficiente la conoscibilità.

## **Art. 474 del codice penale —- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

Anche in questo caso, l'interesse tutelato dalla norma in esame è il pubblico affidamento generato dai marchi e dai segni distintivi e la necessità per le imprese di mantenere la funzione distintiva e la funzione di indicazione di provenienza che tali segni garantiscono, nonché di tutelare invenzioni, modelli e disegni. In particolare, la fattispecie reprime l'introduzione nel territorio dello Stato italiano di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati o la detenzione per la vendita, la vendita o la messa in circolazione dei medesimi. Anche in questo caso, occorre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, perché oltre alla rappresentazione e volontà del fatto, è richiesto che il soggetto abbia agito per procurarsi un profitto.

### **ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO**

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- e-acquisto di prodotti o macchinari dall'estero;
- redazione dei contratti di acquisto, vendita e leasing di prodotti o macchinari;
- redazione dei contratti di licenza di diritti di proprietà industriale, con particolare riferimento ai contratti di licenza di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, nonché di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.;
- utilizzo di prodotti, beni, tecnologie o macchinari coperti o interessati da un diritto di proprietà industriale di terzi;
- progettazione del materiale promo-pubblicitario.

Ad integrazione/specificazione di quanto già indicato nelle regole generali di condotta di cui al presente Modello, in relazione agli acquisti sopra indicati, tra le “operazioni a rischio”, tenuto conto della natura, della diffusione e dei contenuti dei prodotti o dei macchinari, la F.I.P.S.A.S. verifica, di volta in volta, la provenienza, l'affidabilità e la reputazione del fornitore, nonché le condizioni di vendita (prezzo, tempi e modalità di consegna e di pagamento) e, ove emergano elementi oggettivamente “anomali”, in quanto palesemente difforni dalle normali prassi di mercato, richiede al singolo fornitore documentazione comprovante, a seconda dei casi, la titolarità dei diritti di proprietà o di utilizzo di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, nonché di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.

Nel caso in cui tale documentazione risulti mancante, incompleta, contraffatta, ovvero non venga consegnata, non si procede al relativo acquisto e segnala tale circostanza al Responsabile dell'Ufficio Acquisti.

Inoltre, la F.I.P.S.A.S. effettua “controlli a campione” sui prodotti acquistati per verificare che non si tratti di prodotti protetti dalla normativa richiamata, tempo per tempo vigente, segnalando immediatamente al Presidente eventuali anomalie riscontrate durante tali controlli.

Dovrà inoltre essere garantita:

i. la formazione del personale impiegato nelle suddette operazioni rischio in materia di proprietà industriale, mirata a rendere consapevoli i destinatari riguardo ai problemi giuridici connessi alla gestione dei relativi diritti;

ii la sensibilizzazione degli organi e del personale della F.I.P.S.A.S. nonché dei collaboratori esterni circa il corretto utilizzo delle risorse altrui in tema di proprietà industriale.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i Destinatari devono:

1. attuare un controllo preventivo e continuativo delle attività connesse con, o che implicano, l'utilizzo di diritti di proprietà industriale di terzi;
2. effettuare i necessari controlli sui contratti di cessione o licenza di diritti di proprietà industriale di terzi, nonché sui procedimenti e/o i prodotti su cui esiste un diritto di proprietà industriale di terzi;
3. garantire la costante formazione ed aggiornamento del personale e dei collaboratori che operano nelle aree a rischio per i reati di cui alla presente parte speciale.

## **PARTE SPECIALE**

**“C”**

### **Reato Transnazionale**

Con legge 146 del 16 marzo 2006 l'Italia ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU il 15 novembre 2000 ed il 3 maggio 2001. L'articolo 10 di detta legge, rubricato “Responsabilità Amministrativa degli Enti”, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo l'applicabilità delle disposizioni di cui al Decreto, per i reati previsti dall'articolo 3 della legge stessa.

Successivamente, l'articolo 64 del D.lgs. 231/2007 ha abrogato i commi 5 e 6 del citato articolo 10, relativi ai delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (rispettivamente i delitti di riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti oggetto del nuovo articolo 25-octies del Decreto e di cui si tratterà nella parte speciale “E” del presente Modello.

Il menzionato articolo 3 della legge 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con “La reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”

I reati (che possano definirsi transnazionali alla luce del criterio di cui all'articolo 3) per i quali l'articolo 10 della legge 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti sono:

- associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater del DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del DPR n. 309/1990);
- traffico di migranti (articolo 12 commi 3, 3-bis e 3-ter e 5 del D.lgs. n. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).

La novità introdotta dall'articolo 10 della Legge 146/2006 può avere conseguenze significative. Infatti, dal momento che fra i reati transnazionali rientrano anche fattispecie di tipo associativo, v'è il concreto rischio che alcune fattispecie illecite finora escluse dal novero di quelle considerate dal Decreto possano rientrare in questo ambito attraverso la contestazione, ad esempio, dell'associazione per delinquere su scala transnazionale. Pertanto, anche tipologie di reati non ricompresi nei reati presupposto di cui al Decreto, come i reati tributari, potrebbero portare alla responsabilità amministrativa della F.1.P.S.A.S. qualora venisse considerata ricorrente una delle fattispecie prese in considerazione dalla Legge 146/2006.

Qui di seguito si riportano alcuni tra i reati di cui al citato articolo 10 della Legge 146/2006 che possono astrattamente rilevare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, anche nell'ambito dell'attività della Federazione. Si ricorda, in ogni caso, che, per poter rilevare ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, i reati in questione devono essere commessi “nell'interesse o a vantaggio” dello stesso.

\*\*\*\*

## **A) REATI DI ASSOCIAZIONE**

### **Art. 416 del codice penale — Associazione per delinquere**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti al secondo comma.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

Si tratta di un reato c.d. di pericolo che si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione fra tre o più persone, non essendo necessario anche l'inizio dell'attività delittuosa scopo dell'associazione.

Ciò che è penalmente sanzionato è il fatto stesso di creare un'organizzazione di carattere criminoso con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale, indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti.

L'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone col fine di commettere delitti.

Il delitto si consuma nel momento in cui è costituito il vincolo associativo fra tre o più persone. La fattispecie ha carattere permanente in quanto l'offesa si protrae sino allo scioglimento del vincolo associativo, oppure quando il numero degli associati si riduca a meno di tre.

## **Art. 416-bis del codice penale — Associazione di tipo mafioso<sup>18</sup>**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

L'oggetto giuridico della fattispecie delittuosa in esame, ha una portata plurioffensiva: costituisce, infatti, una minaccia oltre che per l'ordine pubblico anche per l'ordine economico, ossia per tutte quelle condizioni che assicurano una libertà di mercato e di iniziativa economica.

L'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà di far parte dell'associazione per il perseguimento di uno dei fini indicati dal legislatore. Così come per il reato di cui all'art. 416 c.p., anche questa ipotesi ha carattere permanente e dunque valgono per essa in proposito le stesse considerazioni fatte per la precedente.

---

<sup>18</sup> Le pene stabilite al primo, secondo e quarto comma sono state così rideterminate dall'art. 5, rispettivamente lett. a), b) e c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 e in vigore dal 14 giugno 2015).



## **B) REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI**

### **Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs n. 286/1998 — Traffico di migranti**

Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di quindicimila euro per ogni persona.

Comma 3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Comma 3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di venticinquemila euro per ogni persona.

Comma 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

Le disposizioni sopra riportate sono state emanate nell'ambito delle disposizioni per la lotta contro l'immigrazione clandestina. La tipologia del reato che potrebbe vedere coinvolta la F.1.P.S.A.S. è soprattutto quella di cui al comma 5 della disposizione sopra riportata. Per evitare l'ipotesi del verificarsi di tale reato, la F.1.P.S.A.S. dovrà attenersi ai principi dettati dal presente Modello ed introdurre, nei contratti con i fornitori di servizi, una clausola che obblighi questi ultimi, pena la risoluzione del contratto, al rispetto di tutta la normativa sulla disciplina del lavoro, ivi incluso il non utilizzo di personale clandestino. In proposito, è anche da segnalare che l'articolo 5 della legge 123 dell'8 agosto 2007 ha previsto la possibilità che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale possa adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale qualora, tra l'altro, riscontri “/impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati”. Inoltre, lo stesso articolo 5 dispone che il provvedimento di sospensione sia comunicato alle competenti

amministrazioni “a/ fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni”.

### **C) REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA**

#### **Art. 377-bis del codice penale — Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quanto questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

\*\*\*\*

#### **Considerazioni specifiche**

Lo scopo della norma in esame è tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'Autorità Giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, e che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

La condotta sanzionata consiste nell'uso della violenza o della minaccia o nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno, chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo, a non rendere alcuna dichiarazione ovvero a rendere dichiarazioni mendaci (fattispecie a dolo specifico).

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

L'ipotesi delittuosa si realizza anche nella forma del tentativo.

#### **Art. 378 del codice penale — Favoreggiamento personale**

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte 0] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-b/s, si applica, in ogni caso la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

L'oggetto giuridico della fattispecie in esame è costituito dal corretto svolgimento delle attività investigative finalizzate all'accertamento di un reato.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto con la consapevolezza che il soggetto aiutato è, o può essere, sospettato di aver commesso un reato e che l'aiuto può servire a sviare le indagini dell'Autorità Giudiziaria.

Il reato si consuma con la realizzazione di un'ideale condotta di ausilio, in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, non è richiesto che il soggetto favorito riesca realmente ad eludere le indagini dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarre l'accusato alle ricerche della stessa.

Infatti, la sussistenza del reato è ipotizzabile anche quando l'Autorità Giudiziaria sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

Il reato si ritiene realizzabile anche nella forma del tentativo qualora l'autore non porti a termine l'ausilio ma la condotta posta in essere presenti i caratteri della idoneità e della non equivocità.

Il reato può realizzarsi anche attraverso una condotta omissiva purché questa costituisca violazione di un obbligo giuridico ad attivarsi.

### **ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO**

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- acquisto di beni e/o servizi da soggetti esteri;
- reperimento di risorse finanziarie;
- assunzione di personale;
- stipula dei contratti con fornitori e terzi in genere;
- transazioni finanziarie con controparti estere;
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Al contrario delle tipologie di reato che sono state esaminate nelle precedenti Parti speciali, che hanno matrice comune tra di loro, le fattispecie delittuose della presente Parte sono assai eterogenee ed accomunate, ai fini della responsabilità amministrativa della F.I.P.S.A.S., esclusivamente dal loro carattere transnazionale, ossia dalla ricorrenza dei requisiti indicati dall'articolo 3 della legge 146 del 2006.

Per quanto riguarda le attività con soggetti terzi, l'individuazione e la scelta dei fornitori avviene sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le

garanzie di assistenza, equità e correttezza, secondo le procedure previste nel regolamento acquisti e nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione (come tempo per tempo vigenti).

Con riferimento, invece, ai reati concernenti il traffico di migranti, la F.I.P.S.A.S. verifica la regolarità della documentazione presentata dai dipendenti e collaboratori da assumere, con particolare riferimento, ove stranieri, al possesso di un regolare permesso di soggiorno ed alla eventuale presenza nelle liste presso le Prefetture in quanto considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa.

La documentazione raccolta deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte dell'OdV.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto delle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i Destinatari devono attenersi alle seguenti regole speciali di condotta, in forza delle quali:

- 1) siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- 2) siano effettuati i necessari controlli sui beni e le risorse di provenienza estera, nonché sulle attività della F.I.P.S.A.S. all'estero;
- 3) sia garantito, anche da parte dei collaboratori e dei terzi in genere che espletino servizi o producano beni per conto della Federazione, il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene al profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- 4) venga archiviata copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni e Periti di parte) a Giudici o a membri di Collegio Arbitrale, a Periti d'ufficio dagli stessi designati, competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della Federazione;
- 5) il Presidente comunichi annualmente al Consiglio ed all'OdV, l'elenco contenziosi in corso e l'elenco dei contenziosi conclusi;
- 6) colui al quale vengano contestati, con atto dell'Autorità Giudiziaria o dell'Autorità Amministrativa, fatti relativi ad attività che possano coinvolgere la F.I.P.S.A.S. deve darne immediatamente notizia e trasmettere copia degli atti eventualmente ricevuti al Presidente;
- 7) i documenti federali utili ai fini della difesa in giudizio o per la testimonianza siano rilasciati soltanto su richiesta formale e motivata dell'interessato e previa apposita valutazione di congruenza e rilevanza da parte della F.I.P.S.A.S.;
- 8) a prescindere dagli accertamenti relativi all'iscrizione o al rinnovo dell'iscrizione nell'albo fornitori (di cui all'apposito regolamento come tempo per tempo vigente) venga periodicamente compiuta una verifica circa l'onorabilità e la professionalità di fornitori, consulenti e clienti della F.I.P.S.A.S.;
- 9) nei contratti stipulati con partner commerciali/finanziari esteri siano inserite apposite clausole risolutive, con pagamento di congrua penale a carico della controparte, nel caso di produzione di certificazioni/informazioni non veritiere e vengano comunque imposti obblighi di comunicazione di successive eventuali variazioni nella composizione societaria;
- 10) sia evitato qualunque comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre qualsiasi soggetto a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- 11) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla F.I.P.S.A.S. e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale.

## **PARTE SPECIALE**

**“ D”**

### **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25- septies, relativo ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro successivamente modificato dall'articolo 300 del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 (attuativo della legge n. 123).

#### **Art. 25-septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote, Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Per completezza, si riportano di seguito, le ipotesi di delitto di cui alla sopra menzionata disposizione:

#### **Art. 589 del codice penale - Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

## **Art. 590 codice penale - Lesioni personali colpose**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro trecentonove.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 ad euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 ad euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 ad euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Naturalmente, è necessario ricordare che le fattispecie di reato sopra riportate assumono rilevanza ai fini del Decreto e, quindi, del presente Modello, laddove gli stessi reati siano commessi "nell'interesse o a vantaggio" dell'ente (ex art. 5 comma 1 d.lgs. 231/2001) laddove, stando alle pronunce giurisprudenziali sul punto (Trib. Novara, 1.10.2010; Trib. Trani, Sez. Dist. Molfetta, 26.10.2009; Trib. Pinerolo, 23.09.2010; GUP Trib. Tolmezzo, 23.01.2012; Trib. Trento, 30.10.2013), ad integrare tale requisito può ritenersi sufficiente il risparmio di tempi e costi connessi all'implementazione delle misure a salvaguardia dell'igiene e della salute sul lavoro: in particolare, l'"interesse" (da valutarsi ex ante) consiste nella «fensione finalistica verso un risparmio d'impresa o un incremento di produttività» mentre il "vantaggio" (da valutarsi ex post) nell'«oggettivo e consapevole conseguimento delle predette situazioni vantaggiose, quali conseguenze della singola violazione colposa», la quale deve essere «frutto di esplicite deliberazioni» e non di «semplice negligenza» sotto forma di mera sottovalutazione dei rischi, inadeguata considerazione delle misure preventive o anche di violazione, in via episodica e in ambito locale decentrato, di procedure operative vigenti o sistemi di sicurezza idonei a prevenire l'evento (GUP Trib. Tolmezzo, 23.01.2012; GUP Trib. Cagliari, 4.07.2011).

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

Ai fini della presente parte speciale del modello organizzativo assume fondamentale importanza quanto stabilito nell'art. 30, d.lgs. n. 81/2008, secondo cui il Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla sicurezza e, in particolare:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei dipendenti;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei dipendenti;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.

La presente Parte speciale è stata dunque predisposta partendo dal presupposto che, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 30, comma 1, d.lgs. 81/2008, gli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica vigente costituiscono ulteriori parametri di idoneità del Modello organizzativo della Federazione piuttosto che il loro legale contenuto necessario.

Senonché, si è ritenuto che, anche sulla base del livello di rischio che caratterizza la Federazione, l'integrazione del Modello potesse adeguatamente svolgersi mediante richiami alla normativa prevenzionistica, assicurando il rispetto di quanto previsto dall'art. 30, commi da 1 a 4.

Parimenti, in conformità a quanto affermato nelle Linee guida Confindustria, si è ritenuto che la mappatura dei rischi infortunistici potesse coincidere con la "Valutazione dei rischi" già formalizzata nell'apposito documento (DVR) adottato dalla F.I.P.S.A.S. ed essere definiti secondo il criterio dell'"accettabilità".

Ai fini della stesura della presente parte si è tenuto conto, oltre che della normativa vigente, di quanto stabilito in tema dai seguenti Documenti:

- Linee Guida Confindustria (versione 2021);
- Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) 2011;
- D.V.R. adottato dalla F.I.P.S.A.S. (come tempo per tempo vigente);
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro — Divisione VI- 11 luglio 2011, recante Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008) ed indicazioni sull'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2011) o alle BS OHSAS 18001:2007;
- decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014 recante Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI);
- le principali pronunce sinora intervenute, sotto diversi profili, in tema di responsabilità dell'ente collettivo per infortuni sul lavoro, ex art. 25-septies, d.lgs. 231/2001 (cfr., ad esempio, Trib. Trani, Sezione Distaccata di Molfetta, ud. 26.10.2009 - dep. 11.01.2010; Trib. Novara, ud. 1.10.2010, dep. 26.10.2010; Trib. Pinerolo, ud. 23.09.2010; Trib. Cagliari, 4.07.2011; C. App. Brescia, 14.12.2011; Trib. Milano, 14.02.2012; Cass., Sez. IV, 19.03.2012, n. 10702; Cass., Sez. IV, 10.10.2012, n. 40070; Trib. Trento, 30.10.2013; Cass., Sez. VI, 16.10.2013, n. 42503; Cass., Sez. Un., 24.04.2014, dep. 19.09.2014, n. 38343 relativamente al caso Thyssenkrupp).

Si ritiene che Destinatari o, comunque, interessati dalle regole speciali di condotta previste nella presente Parte speciale siano i seguenti soggetti, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, così come indicati nelle rispettive disposizioni del d.lgs. 81/2008:

- Consiglio federale (in quanto organo di “alta vigilanza” tenuto ad un controllo sull'andamento generale della gestione);
- Presidente (in quanto “datore di lavoro” ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008;
- RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ex art. 2, comma 1, lett. j) e 47-49,d.lgs. 81/2008);
- MC — medico competente cui sono affidate le seguenti di sorveglianza sanitaria ex art. 25,d.lgs. 81/2008;
- incaricati per la prevenzione incendi ex art. 46, d.lgs. 81/2008;
- addetti alla sicurezza di piano;
- addetti alla sorveglianza;
- squadre di pronto intervento;
- incaricati e coordinatori di primo soccorso;
- responsabili dell'emergenza (così come individuate nel D.V.R. adottato dalla F.I.P.S.A.S.);
- lavoratori che, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 81/2008, oltre a prendersi cura della salute e sicurezza personale e di quella di coloro su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni od omissioni conformemente alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro, sono tenuti, in particolare, a:
  - contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro;
  - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;
  - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  - segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
  - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  - partecipare ai programmi di (in)formazione;
  - sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

## **ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO**

Le operazioni “a rischio” nelle quali possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime di cui all'articolo 25-septies del Decreto sono:

- Ogni attività che implica la presenza fisica di lavoratori (siano essi lavoratori subordinati, autonomi, prestatori di contratti d'appalto o di somministrazione) nei luoghi di lavoro sopra richiamati;
- predisposizione dei contratti di appalto, sub-appalto e somministrazione;
- predisposizione della documentazione prevista dalla legge in materia antinfortunistica e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- impiego e gestione del personale;



- organizzazione e manutenzione dei luoghi di lavoro;
- selezione di fornitori, consulenti e appaltatori.

La presente Parte indica le regole di condotta che i soggetti sopra indicati - unitamente ad appaltatori O, comunque, terzi che abbiano rapporti con la Federazione - devono, per quanto di propria spettanza, oltre al rispetto delle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del presente Modello:

1. osservare i criteri di massima trasparenza e correttezza nell'instaurazione di qualsiasi rapporto con tutte le autorità di vigilanza nella materia de qua (quali, ad esempio, ASL territorialmente competenti, Ispettorati del lavoro, Direzioni Provinciali del Lavoro, Vigili del Fuoco, Istituti previdenziali, ecc);
2. ad integrazione dei requisiti di iscrizione nell'albo fornitori stabiliti nell'apposito regolamento (come tempo per tempo vigente), selezionare fornitori, consulenti e appaltatori sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza, nel rispetto delle procedure indicate nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione (come tempo per tempo vigenti);
3. verificare periodicamente qualità, sicurezza ed affidabilità del prodotto e/o servizio reso dal fornitore;
4. conservare presso la sede della Federazione tutti i documenti riguardanti la materia della sicurezza e salute dei lavoratori e l'igiene dei luoghi di lavoro;
5. documentare i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
6. diffondere a tutti i lavoratori, ai sensi dell'art. 36, d.lgs. 81/2008, o, per quanto di loro spettanza, ai collaboratori, nonché far rispettare mediante l'esercizio di adeguati poteri di controllo e disciplinari, specifiche norme e procedure in materia di pronto soccorso, prevenzione sanitaria, prevenzione incendi e situazioni di emergenza ai sensi degli articoli 45 e 46, d.lgs. 81/2008;
7. promuovere e garantire, specie mediante speciali e periodici flussi informativi, il coordinamento tra tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo e a qualunque livello, esercitino attività a rischio o a tutela della sicurezza;
8. nella selezione delle attrezzature da lavoro, conformarsi alle prescrizioni dettate dalle norme di legge o di buona tecnica per assicurare il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, igiene e salute sul lavoro e tenere sempre conto del grado di evoluzione tecnologica.

Con specifico riferimento al sistema di controllo di cui all'art. 30, comma 4, d.lgs. 81/2008:

In applicazione di quanto previsto nella Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione VI - dell'11 luglio 2011, la F..P.S.A.S. ha adottato e si impegna a diffondere ed efficacemente attuare il sistema disciplinare previsto nella Parte Generale del Modello, anche in relazione alle violazioni e sanzioni in materia di prevenzione infortuni e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ad integrazione di quanto stabilito nella Parte generale del presente Modello, la F.IP.S.A.S. si impegna pertanto a predisporre ed attuare un sistema di controllo a più livelli (controllo "specifico" su singole attività, comprese quelle svolte nei cantieri esterni; controllo "generale" sulla funzionalità del Modello), rispettivamente corrispondenti:

- I. al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, competente ad elaborare i sistemi di controllo delle misure adottate;
- II. al Presidente, al Consiglio Federale e all'OdV, specificamente deputato al controllo sull'attuazione del presente Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, nonché al riesame e all'eventuale modifica del Modello, ove siano scoperte violazioni significative delle norme

relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico ai sensi dell'art. 30, comma 4, d.lgs. 81/2008.

A tal fine:

a) il Presidente informa periodicamente il Consiglio e l'OdV dei tutti problemi emersi in materia di sicurezza sul lavoro e dei corrispondenti interventi effettuati evidenziando, altresì, la necessità di disporre eventuali interventi strutturali o di straordinaria amministrazione;

b) il Consiglio e l'OdV effettuano un monitoraggio periodico sull'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro;

c) nel caso in cui, in qualsiasi modo, il Presidente venga a conoscenza di gravi, significative o reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro:

i. interviene provvedendo direttamente, ove sussista un pericolo di infortuni o malattie professionali;

i. applica nei confronti del responsabile le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello medesimo ove si tratti di personale non dirigenziale.

Ove, invece, si tratta di dirigenti, il Presidente propone l'applicazione delle medesime sanzioni disciplinari al Consiglio il quale provvede immediatamente con delibera motivata.

Nel caso in cui tali violazioni siano direttamente ascrivibili al Presidente, in qualità di datore di lavoro, o ai membri del Consiglio, quest'ultimo adotta le sanzioni disciplinari previste nella parte generale del presente Modello a carico dei soggetti "apicali": a) ogni mutamento nell'organizzazione o nelle attività a rischio di infortuni deve essere comunicato al Consiglio il quale, ove necessario, provvede ad effettuare il riesame e la modifica del presente modello organizzativo.

## **PARTE SPECIALE**

**" E "**

### **Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

L'articolo 63 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-octies, relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Con l'art. 3, comma 5, L. 15 dicembre 2014 n. 186, nell'art. 25-octies del Decreto è stato poi aggiunto, a partire dall'1.01.2015, il reato di autoriciclaggio.

#### **Art. 648 del codice penale — Ricettazione**

"Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due od otto annui e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

L'interesse tutelato dalla norma in esame è l'incriminazione di traffici che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitti. Presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto anteriore, ma non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato. Scopo della previsione è quella di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale e, in via mediata, di evitare la commissione di quest'ultimo, imponendo limiti alla circolazione dei beni provenienti dal reato stesso.

La ricettazione è un reato comune, che può essere commesso da chiunque, e di danno, in quanto richiede l'offesa del bene protetto.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto.

Peraltro, va segnalato che, con riguardo al rischio di ricettazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che tale delitto può configurarsi anche nel caso in cui il soggetto agente sia in dolo eventuale, ovvero non sia consapevole della provenienza illecita del denaro, ma se ne rappresenti anche solo la concreta possibilità accettandone il rischio (Cass., Sez. Un., 26 novembre 2009, n. 12433).

### **Art. 648-bis del codice penale — Riciclaggio**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

La norma in esame presenta un'oggettività giuridica complessa: oltre alla tutela di interessi di natura patrimoniale, il delitto è posto a tutela dell'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato.

Scopo della disposizione è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione “ripuliti” e dunque investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma si propone anche l’obiettivo di scoraggiare la commissione del reato principale, ostacolando la possibilità di sfruttarne i proventi.

Si tratta di un reato a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive (Cass., Sez. II, 9.10.2014, n. 43881), il cui presupposto può essere costituito anche dal reato di cui all'art. 416-bis c.p. idoneo a produrre proventi illeciti rientrando nei relativi scopi anche quello di trarre vantaggi e profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso (Cass., Sez. Un., 27.02.2014, n. 25191).

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico (Cass., Sez. II, 8.05.2013, n. 40084), consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita o anche solo nella rappresentazione della concreta possibilità della provenienza delittuosa della cosa (Cass., Sez. II, 26.11.2013, n. 8330).

L’ignoranza circa la provenienza degli stessi esclude il dolo e, dunque, il reato, mentre continua a sussistere la punibilità a titolo di dolo eventuale in caso di dubbio circa la fonte dei beni o della altre utilità.

Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o di altre utilità, ancorché non professionalmente o mediante dissimulazione (Cass., Sez. II, 5.11.2013, n.9026)., purché essa, sia pur senza impedirlo in via definitiva, sia tale da rendere più difficile, con qualsiasi espediente, l'accertamento della provenienza delittuosa della cosa (Cass., Sez. II, 14.12.2012, n. 1422).

E' quindi necessario informare tutti i soggetti interessati all'interno della Federazione della normativa di riferimento e della procedura in materia di gestione delle risorse finanziarie contenute nel Modello e portare a conoscenza degli stessi ogni eventuale modifica o aggiornamento.

**Art. 648-ter del codice penale — Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

Si tratta di una fattispecie a forma libera che si differenzia dall'ipotesi di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) poiché, mentre quest'ultimo reato prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l'impiego, anche mediante condotte svolte non professionalmente o connotate da dissimulazione (Cass., Sez. II, 5.11.2013, n. 9026) in attività economiche o finanziarie delle stesse, intendendosi queste ultime sulla base di quanto desumibile dalle corrispondenti nozioni civilistiche di cui agli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c. (Cass., Sez. II, 11.12.2013, n. 5546).

Anche in questo caso, il presupposto può essere costituito dal reato di cui all'art. 416-bis c.p. idoneo a produrre proventi illeciti rientrando nei relativi scopi anche quello di trarre vantaggi e profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso (Cass., Sez. Un., 27.02.2014, n. 25191).

Si ritiene che per “impiegare” debba intendersi “investire”: dunque, si fa riferimento ad un utilizzo a fini di profitto.

Vengono punite, in sostanza, anche quelle attività mediate che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da taluni illeciti, ma che comunque consentono l'occultamento dei capitali illeciti e l'arricchimento delle associazioni criminali, colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (quali ad esempio, attività di arricchimento derivante da appalti, concessioni, commercio, attività di gioco o scommesse, ecc.).

La differenza coi delitti di ricettazione o riciclaggio consiste, essenzialmente, nel fatto che tale delitto ha per oggetto proventi normalmente già “ripuliti” (Cass., Sez. II, 11.12.2013, n. 5546) ma si ritiene, che esso assorba invece i primi, ogniqualvolta il soggetto agisca in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate (Cass., Sez. II, 11.11.2009, n. 4800).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico.

#### **Art. 648-ter1 del codice penale — Autoriciclaggio**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

\*\*\*\*

#### **Considerazioni specifiche**

Si tratta di un reato proprio applicabile nei confronti di chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, ne impieghi sostituisca o trasferisca i relativi profitti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative che ne ostacolino concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa e non si esauriscano nella mera utilizzazione o godimento personale.

Quanto allo sfondo di tutela, l'autoriciclaggio presenta natura “plurioffensiva”, quantomeno nella forma del pericolo concreto, rispetto ai beni del patrimonio e/o della corretta amministrazione della giustizia nonché

del mercato e della libera concorrenza, concretamente pregiudicati dall'immissione nel circuito economico legale di capitali illecitamente acquisiti.

Stando al principio di irretroattività di cui all'art. 25, comma 2, Cost., ai fini del presente Modello si ritiene che, anche ai fini dell'illecito amministrativo dell'ente, assumano rilievo soltanto condotte integralmente realizzate dopo l'entrata in vigore della L. 186/2014, ossia dopo il 1° gennaio 2015, sempre che esse non costituiscano mera prosecuzione di attività economiche già intraprese o esecuzione di obblighi giuridici precedentemente assunti.

Tali condotte, tuttavia, possono porsi anche a notevole distanza di tempo dal reato-presupposto e indipendentemente dal fatto che l'autore del reato-presupposto non risulti imputabile o punibile anche per mancanza di una condizione di procedibilità ovvero che tale reato risulti estinto (cfr. artt. 648-ter1, c.p., ultimo comma e art. 170 c.p.).

Quanto alla tipologia comportamentale, ai fini del presente Modello, si ritengono rilevanti tutte le forme di re-immissione nel circuito economico legale rientranti nelle definizioni civilistiche di cui agli artt. 2082, 2135 e 12195 c.c. o aventi comunque risvolti economico-finanziari (acquisizioni di appalti, acquisto di partecipazioni societarie o di titoli sul mercato borsistico, locazione immobiliare, forniture di beni o servizi, etc.) o fine di profitto, purché concretamente idonee ad ostacolare l'accertamento l'identificazione della provenienza delittuosa delle relative disponibilità: laddove -come indicato pure nella Circolare Confindustria dal titolo / reato di auto riciclaggio e la responsabilità ex Decreto 231 del 12 giugno 2015, n. 19867 e nel successivo parere Ass0231 dal titolo Autoriciclaggio: i timori di Confindustria e la posizione di Ass0231 del 29 luglio 2015 – proprio tale ultimo avverbio segna la differenza con le corrispondenti condotte di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. le quali, per come sin qui definite dalla giurisprudenza, risultano caratterizzate soltanto

dall'astratta idoneità a produrre il medesimo effetto di ostacolo (come, ad esempio, il semplice deposito di denaro su conto corrente, ancorché trasparente e tracciabile ovvero il trasferimento ad altro conto corrente diversamente intestato ed aperto presso altro istituto bancario: cfr., ex multis, Cass., Sez. II, 22.09.2010, n. 35763): con la conseguenza che, anche ai fini del presente Modello, non può costituire autoriciclaggio, il pagamento di dipendenti o collaboratori con proventi di delitti non colposi.

L'oggetto della condotta consiste, invece, nel denaro o altra utilità (pene mobile o immobile avente valore economico-patrimoniale) proveniente, direttamente o indirettamente, da qualsiasi delitto non colposo.

Il reato si considera unico anche se, mediante unica condotta, si impiegano disponibilità provenienti da diversi reati-presupposto mentre si hanno più reati, eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., se, con plurime e distinte condotte si frazioni nel tempo il provento dello stesso reato-presupposto.

L'autoriciclaggio, peraltro, può derivare anche da precedenti delitti di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio laddove il primo impiego generi proventi (si pensi, ad esempio, ad investimenti fruttuosi che producano guadagni o plusvalenze).

Nel concetto di mera utilizzazione o godimento personale, quale causa di esclusione del fatto oggettivo di reato, si ritiene possano prudenzialmente farsi rientrare, ai fini del presente Modello, le condotte di acquisto/godimento di beni di consumo per esigenze personali (ad esempio, l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione propria e/o della famiglia o il mero versamento su un conto corrente intestato a proprio nome), purché prive di qualsiasi risvolto economico o di profitto.

A prescindere dalla ridondanza della formulazione, di particolare interesse la circostanza aggravante prevista al comma 5 dell'art. 648 ter c.p. per fatti commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, dovendosi presumibilmente includere in quest'ultima i soggetti indicati agli artt. 11-14 d.lgs. 231/2007.

## **ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO**

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- gestione/amministrazione di entrate o comunque operazioni che comportino utilizzo di denaro;
- gestione incassi, flussi monetari o finanziari;
- operazioni mobiliari, immobiliari e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro;
- acquisto di beni e/o servizi;
- apertura e gestione di conti correnti bancari;
- reperimento di risorse finanziarie;
- pagamenti da o per terzi (clienti, fornitori, consulenti, etc.);
- investimenti con controparti;
- pianificazione di investimenti;
- sponsorizzazioni.

Con riferimento all'acquisto o vendita beni e servizi si osservano e/o garantiscono le seguenti regole di condotta:

- gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Federazione siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- gli ordini di acquisto di beni e servizi sono soggetti ad apposita procedura di approvazione, a seconda delle competenze con archiviazione della relativa documentazione;
- gli ordini vengono definiti, valutati e gestiti, anche a livello contrattuale, secondo le regole e flussi di attività diretti a garantire l'analisi della capacità tecnica e/o temporale e/o economica, nonché la "sicurezza" dell'operazione e la conformità alle norme applicabili vigenti;
- ad integrazione dei requisiti di iscrizione nell'albo fornitori stabiliti nel regolamento di Amministrazione e Contabilità (come tempo per tempo vigente), esistenza e puntuale utilizzo di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori e/o consulenti;
- selezione dei fornitori sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza (oltre ai requisiti di iscrizione nell'albo fornitori stabiliti nell'apposito regolamento come tempo per tempo vigente) nel pieno rispetto delle procedure indicate nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione (come tempo per tempo vigente);
- utilizzo di idonei modelli contrattuali con termini e condizioni adeguatamente formalizzati; rintracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative;
- verifica che la fornitura di beni o servizi sia avvenuta a condizioni di mercato ed in conformità con quanto contrattualmente previsto;

- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i Partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere), deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;

-con riferimento alla correttezza commerciale/professionale dei fornitori e dei terzi, devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando ogni strumento idoneo a tal fine;

-gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Federazione devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite.

Con particolare riferimento alla gestione di pagamenti (da o per terzi) inclusi rimborsi spese, alle operazioni su conto corrente o all'accesso a sistemi telematici bancari, si osservano le seguenti regole di condotta:

- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento che per la disposizione, articolati in funzione dell'importo;
- esistenza di un sistema di “deleghe con procura” e “deleghe per cassa” entro limiti di importo predeterminati;
- nessun pagamento può essere effettuato e/o ricevuto dalla Federazione in contanti oltre i limiti stabiliti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia;
- ogni pagamento, inclusi quelli di cui a fatture, tasse, imposte e contributi, viene effettuato solo se debitamente autorizzato;
- ogni pagamento deve essere effettuato, in conformità alle procure vigenti, solo a seguito di registrazione di regolare fattura al Protocollo dell'ufficio amministrazione e previa verifica di conformità sul bene/servizio reso, in collaborazione con la singola struttura federale richiedente;
- l'accesso ai sistemi telematici bancari viene effettuato dal Segretario Generale ovvero ad ogni eventuale altro soggetto espressamente autorizzato per iscritto (Responsabile Ufficio Amministrazione);
- viene svolta una verifica periodica sulla corrispondenza tra incassi contabilizzati e quanto versato sul conto corrente bancario;
- viene effettuato un controllo sull'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- il rimborso delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio, etc.) avviene solo su richiesta da inoltrarsi esclusivamente mediante apposito modulo corredato da relativa documentazione, previa ordine/delibera/ autorizzazione della F.I.P.S.A.S. e sempre che risulti da preciso incarico nominativo nel rispetto di tutti i requisiti indicati nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità (come tempo per tempo vigente) a seconda del soggetto (componente Organo federale, tecnico o istruttore, giudici di gara/delegati tecnici, collaboratori a progetto/partita IVA/per attività sportiva dilettantistica o amministrativo/gestionale);
- ogni operazione di pagamento deve essere tracciata e documentata.

Con specifico riguardo al delitto di autoriciclaggio, consistente in ogni forma di reimpiego economico di denaro o altre utilità derivanti da delitto non colposo commesso, da solo o in concorso con altri, da uno dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a) e 5), d.lgs. 231/2001, valgono le regole di condotta a carattere preventivo stabilite rispetto ai reati di cui agli artt. 648-bis c.p. e 648-fer c.p.

Ad ulteriore rafforzamento dell'idoneità e dell'efficacia preventiva del presente Modello, si richiamano le regole di condotta ivi specificamente previste per tutti i delitti non colposi di cui al d.lgs. 231/2001 produttivi di flussi finanziari in eventuale connessione funzionale, sul versante obiettivo-strutturale, col delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter1, c.p. che, rispetto ad essi, possa costituire la prosecuzione della medesima attività criminosa.

Con riferimento alle attività di dichiarazione, fatturazione e versamento delle imposte in nome e per conto della Federazione nell'ambito delle quali potrebbero commettersi delitti tributari di cui al d.lgs. 74/2000



(come modificati dal d.lgs. 158/2015) che, seppure non previsti nel d.lgs. 231/2001 siano comunque idonei a costituire il presupposto dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio (cfr., ad esempio, Cass., Sez. II, 6.12.2013, n. 11777; Sez. II, 9.10.2012, n. 42120; Sez. II, 17.01.2012, n. 6061; Sez. III, 24.02.2011, n. 11970; Sez. II, 17.11.2009, 49427), la F.I.P.S.A.S. garantisce il rispetto delle seguenti regole di condotta:

- l'emissione di fatture attive è preceduta da una verifica circa l'effettuazione della corrispondente operazione nei confronti dell'Responsabile dell'ufficio richiedente;

- l'emissione di fatture passive è preceduta da una verifica circa l'effettuazione della corrispondente fornitura di beni o servizi nei confronti della Federazione secondo la seguente procedura:

a) le fatture vengono acquisite dall'ufficio amministrazione, previo controllo sulla corrispondenza con i beni/servizi resi da parte del Responsabile dell'ufficio richiedente;

b) le fatture vengono passate all'ufficio amministrativo dove personale preposto provvede all'inserimento/imputazione al sistema sia ai fini della contabilità generale che della contabilità IVA;

- l'archiviazione di tutta la documentazione avente rilevanza fiscale avviene su supporto cartaceo presso l'ufficio amministrazione;

- la verifica sulla puntuale esecuzione di versamenti alle scadenze stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente e sul riscontro in contabilità delle fatture attive e passive utilizzate in dichiarazione vengono assicurate secondo la seguente procedura:

a) l'ufficio amministrazione, tramite il consulente fiscale, provvede alla liquidazione dell'IVA e ai versamenti delle imposte sul reddito mediante l'utilizzo di un apposito programma di contabilità generale che, sulla base delle registrazioni precedentemente effettuate, sviluppa le voci da inserire nelle dichiarazioni e le elabora fino all'emissione del Modello F24, previo calcolo delle ritenute e verifica dei crediti in compensazione;

b) al pagamento mediante F24 compilato per via telematica procede l'ufficio amministrazione;

c) a garanzia della tracciabilità dei flussi in entrata e in uscita, sui conti correnti della F...P.S.A.S. opera, anche mediante utilizzo di mezzi di pagamento elettronico, il Segretario Generale e il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e tutti i soggetti individuati da apposita delibere del Consiglio federale.

## **PARTE SPECIALE**

### **“F”**

#### **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**

L'articolo 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica”, ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-bis rubricato “Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati”.

#### **Articolo 615-fer del codice penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

Si tratta di un reato comune, che può essere compiuto da chiunque, salva l'aggravante di pena prevista alla lettera a) del comma secondo se il fatto viene commesso da un p.u. o da un i.p.s. Le misure di sicurezza (a cui fa riferimento la norma) da cui è protetto il sistema sono sia le c.d. misure logiche (ad esempio password), che le c.d. misure fisiche (armadi chiuse, locali non accessibili a tutti, servizi di controllo e vigilanza). Il reato punisce due diverse condotte:

-l'introduzione abusiva nel sistema protetto e il mantenersi nello stesso contro la volontà del titolare.

A quest'ultimo proposito, va sottolineato che il reato può essere commesso anche da chi, autorizzato all'accesso al sistema per una determinata finalità, non rispetti le condizioni a cui era subordinato l'accesso e lo utilizzi per finalità diverse, abusando dell'autorizzazione concessa.

### **Art. 615-quater del codice penale — Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

Si tratta di un reato comune di pericolo, in quanto il possesso, la comunicazione o la diffusione abusive di mezzi idonei a superare la protezione di un sistema informatico o telematico (password, codici di accesso o, semplicemente, informazioni che consentano di eludere le misure di protezione) comportano il pericolo della commissione di un accesso abusivo a detti sistemi. La fattispecie richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

### **Art. 615-quinquies del codice penale — Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

Si tratta anche in questo caso di un reato comune di pericolo, in quanto il possesso, la comunicazione, la diffusione, o la messa a disposizione di terzi di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici rilevano in quanto posti in essere per uno degli scopi indicati nella disposizione, ovvero di danneggiare anche in parte un sistema informatico o telematico o di favorirne l'interruzione anche parziale o l'alterazione del suo funzionamento.

La fattispecie è caratterizzata dunque dalla presenza del dolo specifico.

### **Art. 635-bis del codice penale — Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

\*\*\*\*

## Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato di evento che reprime l'effettivo danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici altrui. La fattispecie è aggravata quando il danneggiamento è commesso con violenza alla persona o minaccia o quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

### **Art. 635-fer del codice penale — Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

\*\*\*\*

## Considerazioni specifiche

Si tratta di una ipotesi speciale di danneggiamento informatico, che si applica quando le informazioni, i dati o i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o sono ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. La fattispecie è strutturata come delitto aggravato dall'evento: se il danneggiamento si realizza si applica la più grave ipotesi prevista dal secondo comma, mentre, ai fini della configurabilità del delitto di cui al comma primo, è sufficiente l'idoneità della condotta a cagionare il danneggiamento. Si applicano le stesse circostanze aggravanti indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis c.p.

### **Art. 635-quater del codice penale — Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635- bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

\*\*\*\*

## **Considerazioni specifiche**

Si tratta di un reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento. La fattispecie sarà integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato 1) mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi, o 2) mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La distinzione tra danneggiamento di dati e danneggiamento del sistema è legato alle conseguenze della condotta: quando la soppressione o alterazione di dati, informazioni e programmi renda inutilizzabile, o danneggi gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la fattispecie di cui al presente articolo.

Le circostanze aggravanti sono le stesse indicate per il reato dei cui all'articolo 635-bis c.p.

### **Art. 635-quinquies del codice penale — Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

\*\*\*\*

## **Considerazioni specifiche**

Si tratta di un reato a consumazione anticipata, analogo al precedente art. 635-ter, che riguarda in questo caso il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La fattispecie è strutturata come delitto aggravato dall'evento: se il danneggiamento si realizza si applica la più grave ipotesi prevista dal secondo comma, mentre, ai fini della configurabilità del delitto di cui al comma primo, è sufficiente l'idoneità della condotta a cagionare il danneggiamento. Si applicano le stesse circostanze aggravanti indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis.

### **Art. 617-quater del codice penale — Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

La disposizione, unitamente a quello previsto dal successivo articolo 617-quinquies, è volta a tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, intendendosi per tali qualunque scambio di dati tra due o più sistemi informatici. Vi rientrano, quindi, gli scambi di email, le mailing list, i forum, le chat, i newsgroup, ecc.

Si può parlare di intercettazione abusiva (fraudolenta) quando la comunicazione è riservata ad un determinato numero di destinatari: per le comunicazioni a carattere pubblico (ad esempio siti web) non è ipotizzabile alcuna riservatezza.

I reati si verificano quando si prende fraudolentemente cognizione del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione, ovvero quando si impedisca o interrompa la comunicazione intercettata (comma 1), ovvero il contenuto della comunicazione venga divulgato al pubblico (comma 2).

I reati sono esclusi se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione e perseguibili a querela di parte. Se ricorre una delle circostanze indicate al comma terzo, la perseguibilità è d'ufficio e la pena è aumentata.

### **Art. 617-quinquies del codice penale — Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

\*\*\*\*

## **Considerazioni specifiche**

Si tratta di un reato comune di pericolo, che si realizza quando vengano installate apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Dunque, il reato si consuma con la mera installazione delle apparecchiature, non occorrendo che si realizzi alcuno dei fatti per cui l'apparecchiatura è stata installata.

Il reato è escluso se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione.

Se ricorre una delle circostanze indicate al comma terzo, la perseguibilità è d'ufficio e la pena è aumentata.

## **D) FALSITA' INFORMATICA**

### **491-bis del codice penale — Documenti Informatici**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

\*\*\*\*

## **Considerazioni specifiche**

L'articolo ha esteso alle falsità riguardanti un documento informatico le disposizioni in tema di falso in atto pubblico e falso in scrittura privata.

## **E) FRODE INFORMATICA**

### **Art. 640-quinquies del codice penale — Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

\*\*\*\*

## Considerazioni specifiche

La condotta incriminata riguarda solo il certificatore c.d. “qualificato”, ossia colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. Pertanto, non rientra tra le ipotesi da considerarsi a rischio per la Federazione.

## ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Occorre premettere che tutte le attività implicanti la redazione di un “documento informatico”, intendendosi come tale “qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”, e come “supporto informatico” qualsiasi “supporto di memoria — sia esso interno o esterno all’elaboratore — sul quale possono essere registrati e conservati per un certo lasso di tempo dei dati, destinati ad essere letti ed eventualmente elaborati da un sistema informatico”, possono essere penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 491-bis c.p. in chiave di reato presupposto.

Inoltre, assumono astrattamente rilevanza in chiave di possibili reati presupposto tutte le attività che si svolgono mediante sistemi informatici adottati dalla Federazione.

Le attività “a rischio” nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- creazione account per accesso a sistemi informatici;
- abilitazione all'accesso, manutenzione e custodia della password;
- accesso (fisico) presso gli uffici;
- accesso (logico) alla rete;
- utilizzo pc;
- immissione/gestione/utilizzo dei dati sensibili nei sistemi informatici;
- comunicazioni telematiche o informatiche dirette alla P.A. ed, in generale, ad ogni autorità pubblica che intrattenga rapporti con la F.L.P.S.A.S.;
- comunicazioni telematiche od informatiche dirette a soggetti privati;
- predisposizione, modificazione, trasmissione, archiviazione e custodia di dati, informazioni o documenti riservati per via o su supporto telematico o informatico;
- scambio di corrispondenza interna via telematica;
- corrispondenza con l'esterno tramite posta elettronica;
- cancellazione dati inseriti da utenti non più nell'organico della Federazione;
- manutenzione dei sistemi, dei terminali e dei PC dei dipendenti (interventi periodici e straordinari);
- programmazione di sistemi informatici personalizzati;
- adattamento/aggiornamento di sistemi informatici personalizzati;
- perdita dei dati e backup periodico dei dati;



- utilizzo/gestione telefoni cellulari, tablet e notebook;
- interruzioni nelle comunicazioni e nelle operazioni d'uso dei PC.

In considerazione delle modalità di realizzazione dei reati sopra prospettati, si evidenzia come la materia rilevi inoltre per il collegamento che l'abuso degli strumenti informatici e telematici potrebbe avere con altri reati tra cui i reati societari, quali false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), ovvero reati come la truffa in danno dello Stato o la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640, comma 2, n. 1 e 640-bis c.p.), o ancora l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ex art. 316-ferc.p.).

In particolare, la F.I.P.S.A.S. verifica:

- a) il corretto impiego dei sistemi informatici, delle procedure e delle chiavi di accesso, nonché l'assenza di elementi ostativi dettati dalle norme della presente parte speciale;
- b) la formazione/informazione del personale;
- c) la professionalità ed affidabilità degli amministratori di sistema;
- d) il controllo costante degli interventi effettuati e del rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla Federazione.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto delle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, devono essere rispettate specifiche procedure, in forza delle quali:

1. siano ricostruibili la formazione di dati, informazioni e documenti informatici (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) e di relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. siano ricostruibili le autorizzazioni all'uso e le responsabilità in materia di codici di accesso, chiavi elettroniche, password e misure di sicurezza in genere;
3. siano effettuati i necessari controlli sull'integrità di dati, informazioni e documenti informatici;
4. sia vietata la divulgazione e l'appropriazione abusiva di codici di accesso, chiavi elettroniche, password e misure di sicurezza in genere;

A tal fine, si osservano le seguenti regole di prevenzione:

1. Gli strumenti informatici non possono essere alterati né nella loro configurazione hardware né nella loro configurazione software, salvo autorizzazione dell'Amministratore di Sistema.

In particolare:

- a) non possono essere installati programmi senza l'autorizzazione dell'Amministratore di Sistema, il quale è in possesso dell'elenco delle risorse software installate su ogni postazione di lavoro;
  - b) non possono essere spostate le attrezzature informatiche senza l'autorizzazione dell'Amministratore di Sistema;
  - c) non possono essere utilizzate e connesse al sistema risorse hardware private (a titolo esemplificativo, PC portatili, Hard disk esterni, chiavette usb), mentre possono e devono essere utilizzate esclusivamente quelle date eventualmente in uso dalla F.I.P.S.A.S.;
2. Se si deve abbandonare la postazione, anche per pochi minuti, è preferibile che l'utente si disconnetta sempre, per poi riaccedere, utilizzando la specifica funzione del sistema operativo.

L'utente deve essere ben consapevole che, se abbandona la postazione di lavoro senza essersi disconnesso, è possibile che un terzo non autorizzato compia operazioni vietate dalla legge o dal presente Modello. In questo caso le eventuali conseguenze, penali, civili o disciplinari, ricadranno sul medesimo utente.

3. Tutte le postazioni lavoro, le stampanti, gli scanner, etc. devono essere spente al termine della giornata lavorativa o in caso di allontanamento prolungato.

4. L'utilizzo di cd-rom esterni, chiavette usb, pc portatili, e altre risorse hardware esterni, quando consentito, deve essere necessariamente preceduto da una scansione dei file da aprire.

5. L'utente è responsabile dell'efficienza della postazione: pertanto, deve segnalare tempestivamente all'Amministratore di Sistema anomalie, malfunzionamenti, rallentamenti del computer. Resta fermo che egli non deve intervenire senza l'autorizzazione dell'Amministratore di Sistema.

6. In caso di smarrimento e/o furto degli strumenti portatili in dotazione, l'utente è tenuto a sporgere immediatamente denuncia alle competenti autorità e ad inviarne copia alla F...P.S.A.S, specificando quali dati erano contenuti negli strumenti smarriti.

7. L'utente deve modificare, al primo accesso, la password attribuita dall'Amministratore di Sistema.

8. La password deve essere composta da almeno 8 caratteri alfanumerici, con alternanza di maiuscole e minuscole e con l'impiego di caratteri speciali. Non deve quindi avere senso compiuto, né tantomeno essere basata su informazioni facilmente deducibili, come date di nascita o nomi di familiari.

9. La password deve essere cambiata obbligatoriamente ogni 6 mesi.

10. L'utente deve mantenere riservata la password, non divulgarla a terzi, non permettere ad altri utenti di operare con il proprio identificativo utente, non trascriverla su supporti (es. fogli, post- it) facilmente accessibili a terzi. È essenziale che l'utente riponga la massima cura nella gestione delle password, perché un accesso effettuato con la propria password sarebbe irrimediabilmente riconducibile all'utente medesimo, con conseguenti eventuali responsabilità penali, civili e disciplinari.

11. Qualora l'utente ritenga che la segretezza della password sia stata compromessa, deve darne comunicazione all'Amministratore di Sistema, che provvederà al rilascio di nuova password, che dovrà essere a sua volta modificata.

12. Qualora un utente venga a conoscenza della password di un collega, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministratore di Sistema, che attribuirà una nuova password al collega.

13. Per garantire la funzionalità del sistema, ogni utente è tenuto a consegnare la propria password all'Amministratore di Sistema, in busta chiusa, firmata dallo stesso utente sul lembo di chiusura.

14. In caso di assenza dell'utente, prolungata o meno, che comporti l'esigenza di accedere ai dati dal medesimo trattati, l'Amministratore di Sistema, aprirà la busta contenente la password, redigerà un verbale secondo il modello allegato, e successivamente provvederà a rilasciare una nuova password.

15. Ad ogni ufficio è assegnato un indirizzo di posta elettronica personale.

16. Ogni utente è responsabile del corretto utilizzo della casella di posta elettronica assegnatagli.

17. Tale indirizzo deve essere impiegato unicamente nell'ambito dell'attività lavorativa svolta per conto della Federazione. Non deve essere quindi impiegato per la corrispondenza privata, né per partecipare a forum, dibattiti, mailing lists, ecc. I messaggi inviati dall'account F.L.P.S.A.S. devono essere caratterizzati da professionalità, chiarezza, correttezza e cortesia.

18. In caso di ricezione di messaggi SPAM è vietato aprirli, rispondere o aprire gli allegati. In ogni altro caso, qualsiasi allegato ricevuto, anche se proveniente da fonte sicura, deve essere scansionato con l'antivirus.

19. La casella di posta deve essere mantenuta in ordine secondo le direttive organizzative stabilite dalla Federazione. Devono essere cancellati i messaggi inutili, in particolar modo quando contengono allegati ingombranti, poiché occupano risorse preziose.

20. Non è consentito, per nessuna ragione, lo scambio e l'archiviazione di messaggi di posta elettronica idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché lo stato di salute e la vita sessuale proprie e/o di terzi. E', inoltre, espressamente vietato l'uso di linguaggio o di immagini oscene, ingannevoli, diffamatorie, discriminatorie e/o comunque idonee a creare un danno alla Federazione.

21. Durante l'orario di lavoro è consentito controllare la propria casella di posta elettronica privata mediante webmail, e rispondere ai messaggi, salvo ciò non pregiudichi il puntuale, tempestivo e corretto svolgimento delle proprie mansioni o, comunque, le obiettive esigenze della Federazione.

22. Qualora l'attivazione del servizio di risposta automatica non fosse stato attivato, per dimenticanza o per improvvisa assenza, la F.I.P.S.A.S. si riserva di farlo, tramite una persona di fiducia indicata dall'utente, e con la garanzia della riservatezza.

23. Qualora fosse necessario accedere ai messaggi contenuti nella casella di un lavoratore temporaneamente assente, l'utente ha la possibilità di indicare un altro lavoratore, persona di fiducia, che provvederà ad aprire la casella e ad inoltrare alla F.I.P.S.A.S. i messaggi pertinenti all'attività lavorativa. Di questa attività viene redatto apposito verbale. Al ritorno dell'utente assente, dovrà essergli assegnata una nuova password.

24. La F.I.P.S.A.S. effettua un backup periodico dei dati su supporto magnetico, in forma cifrata e protetta da password, al fine di consentire il ripristino della disponibilità dei dati in seguito ad eventuale distruzione o danneggiamento dei computer.

25. La F.I.P.S.A.S. provvede a verificare periodicamente l'idoneità delle strutture informatiche, gestire eventuali piani di manutenzione nonché ad organizzare e gestire la ricerca, la selezione e l'inserimento di nuove risorse tecnologiche.

26. I supporti vengono conservati per un determinato periodo, al termine del quale vengono riutilizzati per effettuare un nuovo backup, tramite il quale vengono sovrascritti e cancellati i dati salvati nel backup precedente.

27. La F.I.P.S.A.S., nel rispetto del divieto posto al datore di lavoro di effettuare controlli a distanza sull'operato dei lavoratori (art. 4 L: 300/1970 cd. "Statuto dei Lavoratori"), garantisce anzitutto che non vengono utilizzati sistemi hardware e/o software idonei ad effettuare un controllo a distanza dei lavoratori, in particolare mediante:

- la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per assicurare il servizio e-mail;
- la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore;
- la lettura o la registrazione dei caratteri inseriti, tramite la tastiera e analogo dispositivo;
- l'analisi occulta del computer portatili affidati in uso. In conformità a quanto stabilito nelle Linee guida di Confindustria (versione 2021), in relazione alla prevenzione della frode informatica, ove viene suggerito il rispetto della normativa sulla privacy a tutela del dipendente, la F.I.P.S.A.S. fa applicazione della medesima normativa anche allo scopo di garantire la massima sicurezza dei sistemi informatici;

Infine, vengono richiamate in questa sede, ad integrazione delle speciali regole di condotta qui indicate, le disposizioni impartite in materia di riservatezza dal Garante per il trattamento dei dati personali (c.d. "Linee Guida del Garante per posta elettronica ed internet"), in quanto esse appaiono misure particolarmente efficaci per garantire una corretta organizzazione ed un'adeguata prevenzione nei confronti dei c.d. reati informatici.

## PARTE SPECIALE

“G”

### Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha introdotto l'articolo 25-novies, rubricato “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”.

Tra i reati ivi previsti quelli che rilevano ai fini del presente Modello organizzativo sono:

#### **Art. 171 legge 633/1941 — Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa.**

##### **Comma 1 lett. a) bis**

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

L...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

##### **Comma 3**

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

#### **Art. 171-bis legge 633/1941**

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in

violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

Non è necessario che la riproduzione dei software sia finalizzata al commercio e costituisce pertanto reato la condotta di abusiva duplicazione di programmi anche in assenza di una finalità di natura patrimoniale.

E' configurabile il reato di cui alla norma ogniqualvolta i programmi informatici illegalmente detenuti abbiano concretamente favorito l'attività imprenditoriale esercitata dall'autore del fatto, venendo impiegati per attività funzionali all'impresa, come l'archiviazione dei dati relativi ai fornitori o ai clienti, l'elencazione delle scadenze contabili o la gestione delle fatturazioni.

### **Art. 171-ter legge 633/1941**

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

L...]

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

L....]

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
  - b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
  - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

## **ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO**

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- attività promo-pubblicitaria e promozionale in genere;
- acquisto e utilizzo di programmi, software o banche dati, supporti usati per i backup;
- conservazione dei supporti originali contenenti il software;
- utilizzo delle connessioni da pc;
- gestione del sito internet della Federazione;
- predisposizione e gestione di loghi, carta intestata, brochure informative della F.I.P.S.A.S.;
- acquisto e utilizzo di opere dell'ingegno o prodotti comunque tutelati da diritto d'autore ai sensi delle normative tempo per tempo vigenti.

In particolare, in relazione agli acquisiti sopra indicati, tra le "operazioni a rischio", tenuto conto della natura, della diffusione e dei contenuti del prodotto o dell'opera, la F.I.P.S.A.S. verifica, di volta in volta, la provenienza, l'affidabilità e la reputazione del fornitore nonché le condizioni di vendita (prezzo, tempi e modalità di consegna e di pagamento) e, ove emergano elementi oggettivamente "anomali", in quanto palesemente difforni dalle normali prassi di mercato, richiede al singolo fornitore documentazione comprovante, a seconda dei casi, l'originalità del prodotto, la licenza alla sua vendita e/o al suo utilizzo e, più in generale, la conformità alle normative vigenti in tema di protezione delle opere dell'ingegno e tutela del diritto d'autore.

Nel caso in cui tale documentazione risulti mancante, incompleta, contraffatta, ovvero non venga consegnata l'Ufficio, non procede al relativo acquisto.

Infine, si garantisce che nei contratti di acquisto di prodotti interessati da un diritto d'autore il fornitore dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di essere in possesso della eventuale necessaria licenza all'utilizzo di tali diritti.

Dovrà inoltre essere garantita:

- (i) la formazione specifica del personale e dei collaboratori in materia di tutela del diritto d'autore e delle opere dell'ingegno, mirata a rendere consapevoli i Destinatari riguardo ai problemi giuridici connessi alla gestione dei relativi diritti;
- (ii) la sensibilizzazione del personale circa il corretto utilizzo delle risorse altrui in tema di proprietà industriale;
- (iii) la conservazione in luoghi non accessibili a tutti, sotto la responsabilità del Segretario Generale, dei supporti originali di programmi, banche dati, software 0, comunque, di prodotti tutelati dal diritto d'autore o di opere dell'ingegno in uso presso la Federazione.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari, oltre alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, devono:

1. (far) rispettare divieti e restrizioni eventualmente stabiliti negli accordi di licenza stipulati con fornitori di software o negli accordi di sponsorizzazione e/o patrocinio;
2. vietare e punire ogni comportamento che, pur non costituendo reato, sia volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà intellettuale altrui o di informazioni riservate;
3. attuare un controllo preventivo e continuativo delle attività connesse con, o che implicano, l'utilizzo di prodotti tutelati dal diritto d'autore o di opere dell'ingegno;
4. effettuare i necessari controlli sui contratti di cessione o licenza di diritti di prodotti tutelati dal diritto d'autore o di opere dell'ingegno.

## **PARTE SPECIALE**

“ H”

### **Delitti di criminalità organizzata**

L'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009 n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-ter, rubricato “Delitti in materia di criminalità organizzata”.

Tra quelli ivi previsti, risultano a rischio per la F.I.P.S.A.S.:

#### **Art. 416, 6° comma, - Associazione per delinquere**

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

#### **Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (3), è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

### **Art. 601 - Tratta di persone.**

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

### **Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi.**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

### **Art. 12, co. 3 e 3-bis, D.Lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

### **Art. 416-bis del codice penale — Associazione di tipo mafioso**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.



Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

Per entrambi i reati ci si richiama a quanto contenuto nella Parte speciale "C" del presente Modello in tema di reato transazionale (anche se essi non appaiono configurabili relativamente alle attività svolte dalla F.1.P.S.A.S. ad eccezione, semmai, del delitto di cui all'art. 12, comma 3-bis, D.lgs. 286/1998).

In ottica preventiva, va altresì considerata la concreta possibilità di una contestazione nei termini del concorso esterno, ai sensi dell'art. 110 c.p., ove uno dei soggetti in posizione significativa nell'ambito della Federazione ("apicale" o "sottoposto" ai sensi dell'art. 5, comma 1, rispettivamente lett. a) e 5), d.lgs. 231/2001), pur non partecipando al vincolo associativo, vi apporti un contributo causale effettivo nell'interesse (anche o soltanto) della Federazione.

### **ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO**

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- acquisto di beni e/o servizi;
- reperimento di risorse finanziarie;
- assunzione di personale;
- stipulazione dei contratti con terzi;
- transazioni finanziarie;

- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

In particolare, ad integrazione dei requisiti di iscrizione nell'albo fornitori stabiliti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità (come tempo per tempo vigente), per quanto concerne le attività con soggetti terzi, l'individuazione e la scelta dei fornitori avviene sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza, con preferenza di coloro che risultano iscritti nelle liste presso le Prefetture in quanto considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa, nel rispetto delle procedure indicate nel regolamento acquisiti della Federazione (come tempo per tempo vigente).

Con riferimento, invece, ai reati concernenti il traffico di migranti, la F.I.P.S.A.S. deve controllare la regolarità della documentazione presentata dai dipendenti e collaboratori da assumere, con particolare riferimento, ove stranieri, al possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre alle regole generali di condotta e a quelle contenute nella Parte speciale "C" del presente Modello in tema di reato transazionale, i Destinatari devono agire in modo che:

a) siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;

b) ad integrazione/specificazione di quanto previsto nella parte generale, al punto 3.3., si attuino meccanismi di autodenuncia, in virtù dei quali, in presenza di attendibili segnali d'allarme (ad esempio, comportamenti abnormi o comunque anomali, poco trasparenti o altamente equivoci) chiunque è tenuto a segnalarli (anche in forma anonima) alla Federazione e all'Organismo di Vigilanza per l'eventuale avvio delle opportune indagini e verifiche;

c) sia garantito, anche da parte dei collaboratori e dei terzi in genere che espletino servizi o producano beni per conto della F.I.P.S.A.S., il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro (anche minorile), ivi incluso per ciò che attiene al profilo della costituzione del rapporto lavorativo;

d) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla F.I.P.S.A.S. e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle eventuali tariffe vigenti.

## **PARTE SPECIALE**

**"I"**

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

La legge 116 del 3 agosto 2009 ("Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale") ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-novies, rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", successivamente rubricato 25-decies ad opera dell'art. 2 del D.lgs. 121 del 7 luglio 2011 (si trattava di un evidente refuso di numerazione in quanto la legge 99 del 2009 aveva già introdotto nel Decreto un articolo 25- novies).

Si tratta del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale. Inoltre, la stessa legge 116/09 ha modificato l'articolo 322-bis del codice penale ("Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di

membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri"), richiamato dall'articolo 25, comma 4, del Decreto, aggiungendo alla fine del secondo comma, n.2, le seguenti parole "ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria".

E' quindi ora previsto che le disposizioni di cui agli articoli 321 e 322, primo e secondo comma del codice penale (rispettivamente "Pene per il corruttore" e "Istigazione alla corruzione") si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate dal secondo comma, n. 2 dell'articolo 322-bis c.p., non più solo "qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" ma anche qualora il fatto sia commesso" al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria".

Tale nuova formulazione amplia in maniera rilevante le ipotesi di rischio.

### **Art. 377-bis del codice penale — Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quanto questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

Lo scopo della norma in esame è tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'Autorità Giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, e che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

La condotta sanzionata consiste nell'uso della violenza o della minaccia o nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno, chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo, a non rendere alcuna dichiarazione ovvero a rendere dichiarazioni mendaci (fattispecie a dolo specifico).

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

### **ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO**

Il reato di cui all'articolo 377-bis del codice penale era già previsto nel Decreto nel contesto dei reati transnazionali, di cui alla parte speciale "C". Data la tipologia del reato in esame, sono potenzialmente a rischio tutte le operazioni che possano portare a rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i Destinatari devono attenersi a specifiche procedure, in forza delle quali:

1. siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. siano effettuati i necessari controlli sull'assenza di circostanze ostative in relazione alle fattispecie dei reati della presente parte speciale;
3. sia evitato qualunque comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre qualsiasi soggetto a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
4. sia mantenuta una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
5. non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla F.I.P.S.A.S. e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale;
6. non siano posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati.

## **PARTE SPECIALE**

**“L”**

### **Reati ambientali**

A decorrere dal 16 agosto 2011, col D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 - in attuazione della delega stabilita all'art. 19, L. 4 giugno 2010 n. 96, avente ad oggetto il recepimento, tra l'altro, della Direttiva 2008/99/CE (art. 3) — è stato introdotto l'art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001 contenente un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che, alla luce delle modifiche apportate con Legge 22 maggio 2015 n. 68 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 29 maggio 2015), ricomprende attualmente le seguenti fattispecie.

Tra quelle previste nel codice penale:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- inquinamento ambientale doloso (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) relativamente ai reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) e all'ipotesi di pericolo di un loro avveramento;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale — c.d. “codice dell'ambiente”):

- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3);

- scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo);
- inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4);
- miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2);
- predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);
- violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8);
- inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5).

Con riferimento ai reati previsti della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del Regolamento (CEE) n. 3626/82 s.m.i. nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica):

- importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150)<sup>19</sup>
- falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Il reato di violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono previsto dall'art. 3 (cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive), comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente).

Con riferimento al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni), i seguenti reati:

- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2).

Segue il testo delle disposizioni incriminatrici di cui sopra raggruppate per provvedimento normativo e con evidenziate in corsivo le parti espressamente richiamate nell'art. 25-undecies, d.lgs. 231/2001.

---

<sup>19</sup> Le cui pene sono state rideterminate dall'art. 2, commi 1, lett. a) e b) e comma, lett. a) e b), della Legge 22 maggio 2015 n. 68 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 29 maggio 2015).

### **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

### **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

### **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

### **Disastro ambientale (art. 452-quafer c.p.)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

\*[In caso di condanna per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, all'ente si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D.lgs. 231/2001 con la durata, per il delitto di inquinamento ambientale, non può essere superiore a un anno]

### **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

### **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

### **CONSIDERAZIONI SPECIFICHE**

Con la L. 22 maggio 2015 n. 68 la responsabilità degli enti ex art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 è stata estesa ai richiamati delitti inseriti nel Titolo VI-bis del codice penale (Delitti contro l'ambiente) rispetto ai quali valgano le seguenti considerazioni.

Procedendo con ordine, distaccandosi dal modello di illecito costruito sull'esercizio di attività inquinante in difetto di autorizzazione ovvero in superamento dei valori soglia, il delitto-presupposto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p. risulta costruito come delitto di evento consistente nella compromissione (irreversibile) o nel deterioramento (reversibile), significativi e misurabili, dei beni ambientali specificamente indicati. Laddove, se la "significatività" indica una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento in virtù della sua dimensione, la richiesta compresenza di un coefficiente di "misurabilità" rimanda alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici (biologici, chimici, organici, naturalistici, etc.) dell'alterazione medesima.

Quanto alla condotta, si tratta di reato "a forma libera" nel quale l'inquinamento può essere cagionato in modo attivo (con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso) ovvero omissivo

improprio (con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso).

In concreto, il confine della condotta dovrebbe essere rappresentato: verso il basso, dal mero superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) — punito dalla diversa fattispecie di pericolo prevista dall'art. 257 del d.lgs. 152/2006, ove non seguito dalla bonifica del sito — che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento; verso l'alto, dalla progressione con il più grave reato di disastro che richiede una alterazione “irreversibile o particolarmente onerosa” dell'ecosistema (inteso come l'insieme degli organismi viventi dell'ambiente fisico).

Con l'uso dell'avverbio abusivamente il legislatore intende ulteriormente qualificare attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti e, pertanto, non riguarda soltanto l'assenza delle necessarie autorizzazioni, ma anche i casi in cui esse siano scadute o (quanto meno manifestamente) illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ovvero ancora siano violati le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse.

Con riferimento, invece, all'oggetto materiale, la struttura elencativa della previsione e l'utilizzo delle disgiuntive lascia infine intendere che l'inquinamento ambientale risulta integrato, ricorrendone tutti gli ulteriori presupposti, in presenza della compromissione o del deterioramento di uno soltanto (acqua, aria, suolo, e così via) dei beni aggrediti.

Ai fini della incriminazione occorre, inoltre, la prova di un diretto rapporto eziologico, sia pure in termini di concausa, fra la condotta e l'evento di inquinamento, specie nei casi di preesistente compromissione delle matrici ambientali o del susseguirsi nel tempo di comportamenti distruttivi ripetuti e consolidati.

L'art. 452-quater c.p. riguarda, invece, il delitto-presupposto di “disastro ambientale” definito sulla base della sussistenza, alternativamente, dell'elemento “dimensionale” e di quello “offensivo” dell'evento caratterizzati da nocimento avente carattere di prorompente diffusione ed espansività tale da esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone.

Quanto al carattere “irreversibile” dell'alterazione, essa sussiste anche qualora occorra, per l'eventuale reversibilità del disastro, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere rapportabile alle categorie dell'agire umano ovvero quando l'eliminazione dell'alterazione dell'ecosistema risulti, comunque, particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Specularmente, l'art. 452-quinquies c.p. prevede le ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, dovendosi all'uopo svolgersi l'accertamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente.

L'art. 452-sexies c.p. configura, infine, una “norma a più fattispecie” da cui deriva: da un lato, che il reato-presupposto è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste; dall'altro, che deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto.



**Art. 137 Sanzioni penali.**

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.<sup>20</sup>

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

---

<sup>20</sup> Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 1, L. 25 febbraio 2010, n. 36.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.<sup>21</sup>

#### **Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.**

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

---

<sup>21</sup> Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, cfr. D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

#### **Art. 257 Bonifica dei siti.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato<sup>22</sup>, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Inciso aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. a), L. 22 maggio 2015 n. 68.

<sup>23</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), Legge 22 maggio 2015 n. 68.

## **Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.**

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro<sup>24</sup>.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro<sup>25</sup>.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione<sup>26</sup>.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto<sup>27</sup>.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati<sup>28</sup>.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo

---

<sup>24</sup> Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

<sup>25</sup> Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

<sup>26</sup> Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

<sup>27</sup> Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

<sup>28</sup> Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 42, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e poi dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro<sup>29</sup>.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.<sup>30</sup>

#### **Art. 259 Traffico illecito di rifiuti.**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

#### **Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca<sup>31</sup>.

#### **Art. 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.**

---

<sup>29</sup> Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

<sup>30</sup> Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

<sup>31</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, L. 22 maggio 2015 n. 68.

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta<sup>32</sup>.

#### **Art. 279 Sanzioni.**

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente<sup>33</sup>.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione<sup>34</sup>.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro<sup>35</sup>.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro<sup>36</sup>.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell' articolo 277 si applica una sanzione

---

<sup>32</sup> Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 36, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

<sup>33</sup> Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 13 dell'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

<sup>34</sup> Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 13 dell'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

<sup>35</sup> Comma così modificato dalla lettera c) del comma 13 dell'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

<sup>36</sup> 36 Comma così modificato dalla lettera d) del comma 13 dell'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

## **L. n. 150/1992**

### **Art. 1**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila<sup>37</sup> chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni<sup>38</sup>.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da

---

<sup>37</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L. 22 maggio 2015 n. 68.

<sup>38</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L. 22 maggio 2015 n. 68.



euro tremila a euro quindicimila<sup>39</sup>. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria<sup>40</sup>.

## Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto sei mesi ad un anno<sup>41</sup>, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila<sup>42</sup>. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.

---

<sup>39</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L. 22 maggio 2015 n. 68.

<sup>40</sup> Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2 e poi dall'art. 1, D.lgs. 18 maggio 2001 n. 275.

<sup>41</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L. 22 maggio 2015 n. 68.

<sup>42</sup> 4Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L. 22 maggio 2015 n. 68.

939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa euro tremila a euro quindicimila<sup>43</sup>. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila<sup>44</sup>.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato<sup>45</sup>.

### **Art. 3-bis.**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo<sup>46</sup>.

### **Art. 6.**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie<sup>47</sup>.

---

<sup>43</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lett. c), L. 22 maggio 2015 n. 68.

<sup>44</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lett. d), L. 22 maggio 2015 n. 68.

<sup>45</sup> Articolo così sostituito prima dall'art. 2, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 275.

<sup>46</sup> Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 275.

<sup>47</sup> Con D.M. 18 maggio 1992 (Gazz. Uff. 4 giugno 1992, n. 130) sono state individuate le specie di mammiferi e rettili selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica. Con D.M. 19 aprile 1996, è stato approvato l'elenco delle specie animali pericolose per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 3 luglio 2003, n. 159.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica<sup>48</sup>.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trentamila<sup>49</sup>.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila<sup>50</sup>.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2<sup>51</sup>. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione<sup>52</sup>.

## **L. 549/1993**

### **Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.**

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì

---

<sup>48</sup> Cfr. anche l'art. 1, D.L. 3 luglio 2003, n. 159, come modificato dalla relativa legge di conversione.

<sup>49</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, lett. a), L. 22 maggio 2015 n. 68.

<sup>50</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), L. 22 maggio 2015 n. 68.

<sup>51</sup> Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 13, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

<sup>52</sup>

individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)]<sup>53</sup>.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito<sup>54</sup>.

## **D.lgs. n. 202/2007**

### **Art. 8 - Inquinamento doloso.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

### **Art. 9 - Inquinamento colposo.**

---

<sup>53</sup> Periodo soppresso dall'art. 15, L. 31 luglio 2002, n. 179. Sul recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distribuzione degli halon vedi il D.M. 3 ottobre 2001.

<sup>54</sup> Così sostituito dall'art. 2, L. 16 giugno 1997, n. 179.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

\*\*\*\*

### **CONSIDERAZIONI SPECIFICHE**

Salvo quanto sopra indicato a proposito dei “delitti contro l’ambiente” previsti nel codice penale, i richiamati reati-presupposto previsti legislazione speciale configurano generalmente reati di pericolo e hanno spesso natura contravvenzionale, rilevando anche come mere violazioni formali sia pur dovute a semplice negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento di attività non connotate da indici di particolare gravità, nell'ambito di una tecnica di tutela anticipata in cui si punisce la condotta in quanto astrattamente pericolosa, a prescindere dalla verifica di un evento di danno.

Quanto, in particolare, al reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione (art. 256 comma 1 D.lgs. 152/2006) esso si consuma istantaneamente nel momento e nel luogo in cui viene compiuta anche una singola condotta, sia pur in via eccezionale o assolutamente episodica a differenza del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/2006) che presuppone invece la continuità dell'attività illecita (cfr., ex multis, Cass., Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 45306; Sez. III, 9 luglio 2013, n. 42343).

Particolarmente rilevante, ai fini del presente modello, la possibile responsabilità della società, in relazione al concorso dei propri soggetti apicali nei reati presupposto in materia ambientale per omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere singole condotte vietate in violazione dei relativi doveri di diligenza a motivo della mancata predisposizione e/o attuazione delle necessarie misure di controllo (cfr. ex mu/tis Cass., Sez. III, 11 giugno 2014, n. 42021; Sez. III, 3 maggio 2013, n. 45932; Sez. III, 25 maggio 2011 n. 23971).

Da rilevare, infine, che il profitto, quale oggetto del dolo specifico eventualmente richiesto ai fini della sussistenza dei reati presupposto in materia ambientale (come, ad esempio, il delitto di gestione abusiva di rifiuti di cui all'art. 260 D.lgs. 152/2006) può consistere anche nella semplice riduzione dei costi (cfr. ex mu/tis Cass., Sez. IV, 2 luglio 2007, n. 358) analogamente a quanto già rilevato (sia nella parte generale del presente modello, sia nella parte speciale “F” avente ad oggetto i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con. Violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) a proposito del criterio di imputazione della responsabilità all'ente ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2001.

### **ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO**

Le operazioni “a rischio” nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- gestione acque di proprietà o in affitto o in concessione d'uso di privati o enti pubblici (ad esempio Regioni o Enti territoriali);
- gestione delle procedure previste dal Sistema Informatico di controllo tracciabilità rifiuti (SISTR), ove applicabile ed in caso di adesione;
- gestione di “rifiuti” (inclusi uffici/centri/attrezzature/impianti di pertinenza) intesi - a norma dell'art. 153 lett. a) d.lgs. 152/2006 e fermo restando quanto stabilito dal successivo art.184 bis - come qualsiasi sostanza o oggetto di cui la Federazione, in qualsiasi modo, si disfi o abbia intenzione o obbligo di disfarsi, ancorché aventi valore commerciale o raccolti a titolo commerciale a fine di riciclo, recupero e riutilizzo (con particolare riferimento ai rifiuti “speciali” derivanti, ad esempio, da attività produttive, di demolizione, costruzione, scavo, lavorazioni industriali, attività commerciali, attività di servizio ai sensi dell'art. 184 comma 3 d.lgs. 152/2006);
- gestione di attività che comportino emissioni in aria o in acqua;
- attività in cantieri temporanei o mobili;
- trasporto di materiali o prodotti;
- appalti per la produzione di beni o servizi.

Ai fini della stesura della presente parte si è tenuto conto, oltre che della normativa vigente, di quanto stabilito in tema dai seguenti Documenti:

- Linee Guida Confindustria (aggiornate al marzo 2021);
- Standard ISO 14001;
- D.V.R. adottato dalla Federazione.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i Destinatari devono attenersi alla normative tempo per tempo vigente e a specifiche procedure/best practices, in forza delle quali sia garantito il rispetto dei seguenti principi:

- individuazione del Presidente (o di diverso soggetto indicato mediante delibera del Consiglio federale) responsabile degli adempimenti previsti a carico dell'ente dalla normativa ambientale tempo per tempo vigente (eventualmente coincidente con quello qualificato, agli effetti della legge penale, come “datore di lavoro” ex art.2, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008);
- quanto a struttura organizzativa, attività di pianificazione, responsabilità/prassi/procedure/risorse, definire un sistema di gestione ambientale (SGA) conforme a riconosciuti standard internazionali (ISO 14001 o EMAS), indipendentemente dal possesso della relativa certificazione;
- identificare i principali rischi ambientali connessi alle attività della Federazione, tenerli sotto controllo, coordinare attività con impatto ambientale e ripartire le responsabilità specifiche per la loro realizzazione;
- predisporre un documento di politica ambientale (eventualmente come parte integrante del codice etico);
- prevedere attività di pianificazione con identificazione dei più significativi aspetti ambientali dell'organizzazione, in modo da valutarne quelli idonei a determinare impatti rilevanti sulla base di elementi oggettivi;
- individuare le attività federali aventi possibili interazioni, dirette o indirette, con l'ambiente e nell'ambito delle quali possano pertanto commettersi reati ambientali previsti all'art. 21- undecies d.lgs. 231/2001;
- implementare un sistema in grado di garantire una puntuale e costante ricognizione degli obblighi giuridici che incombono sull'impresa in materia ambientale, previsti per legge ovvero volontariamente assunti per effetto di procedimenti di autoregolamentazione;
- stabilire gli obiettivi, la tempistica, i responsabili del sistema di gestione ambientale (SGA), i processi di formazione del personale (anche per il tramite dei delegati regionali) e le procedure di gestione che la F.1.P.S.A.S. intende perseguire al fine di prevenire reati ambientali;

-procedere ad un monitoraggio periodico delle attività e dei relativi rischi, al fine di garantire l'effettività e l'efficacia del sistema di gestione ambientale (con particolare riferimento allo stato ecologico delle acque e alla classificazione dei corpi idrici di pertinenza della Federazione);

-nel caso di conferimento di deleghe di funzioni relativamente agli adempimenti previsti a carico dell'ente dalla normativa ambientale tempo per tempo vigente conformarsi ai requisiti di validità e di efficacia dell'art. 16 d.lgs. 81/2008 e fare applicazione delle regole all'uopo previste nella Parte speciale "D" del presente Modello organizzativo avente ad oggetto i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- ad integrazione dei requisiti di iscrizione nell'albo fornitori stabiliti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità (come tempo per tempo vigente) e delle procedure indicate nel regolamento acquisiti (come tempo per tempo vigente), selezione dei fornitori/consulenti in materia ambientale secondo criteri quali:

1) la preventiva verifica delle autorizzazioni richieste per legge per espletare il servizio offerto e dei correlati requisiti tecnico-professionali;

2) l'adeguatezza del corrispettivo versato a fronte del servizio offerto rispetto ai valori di mercato: laddove il corrispettivo fosse palesemente inferiore rispetto al valore di mercato è necessario operare una più accurata verifica del fornitore;

3) il controllo nel corso del rapporto con fornitore/consulente dell'attualità dei criteri sopra elencati;

4) la previsione specifica e chiara delle attività oggetto del contratto con il fornitore/smaltitore e la previsione di un'apposita clausola di assunzione delle responsabilità derivanti dalle attività da questo gestite per conto della Federazione;

5) la richiesta allo smaltitore della "quarta copia del formulario", in cui viene apposto il timbro di avvenuto deposito dei rifiuti da parte della discarica e la relativa archiviazione di questa;

in caso di adesione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti):

a) l'identificazione dei soggetti delegati alla gestione del Sistema SISTRI;

b) l'identificazione corretta e veritiera del rifiuto secondo i codici CER;

c) l'esecuzione della procedura per l'immissione del rifiuto nel SISTRI, compreso l'eventuale caricamento del certificato analitico rispondente alla realtà;

d) per il periodo precedente all'entrata in vigore del SISTRI la tenuta di un registro di carico e scarico;

relativamente alla eventuale gestione di rifiuti pericolosi occorre:

a) designare formalmente il soggetto preposto allo stoccaggio;

b) assicurare la presenza di appositi contenitori (ROT), ove custodire il materiale sanitario pericoloso ai fini dello smaltimento;

c) garantire che lo stoccaggio dei materiali sanitari pericolosi avvenga in luogo accessibile al solo personale preposto;

d) provvedere, a cura del soggetto designato o da persona da questi formalmente incaricata, alla consegna del materiale di cui sopra alla società esterna individuata ai fini dello smaltimento;

e) verificare l'esistenza in capo al soggetto smaltitore dell'autorizzazione allo smaltimento;

f) controllare in corso di rapporto con lo smaltitore l'attualità dell'autorizzazione indicata nel punto precedente;

g) compilare a cura del soggetto designato il registro di carico e scarico del materiale sanitario in oggetto;

- nel caso di locazione di terreni a terzi per lo svolgimento di attività aventi ad oggetto trattamento/stoccaggio/smaltimento di rifiuti:

a) verificare preventivamente il possesso, da parte del locatario, delle autorizzazioni richieste dalla legge per espletare la relativa attività (trattamento/stoccaggio/smaltimento di rifiuti) e dei correlati requisiti tecnico-professionali, nonché l'effettiva corrispondenza tra l'autorizzazione e i rifiuti trattati/stoccati/smaltiti.

## **PARTE SPECIALE**

### **“M”**

#### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

L'art. 22, comma 12, D.lgs. 286/1998 punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 2 d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109, entrato in vigore in data 9 agosto 2012, la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001 è stata estesa, con l'introduzione dell'art. 25-duodecies, al delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286, con la previsione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150 mila euro.

#### **Art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 - Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato**

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (ovvero il fatto del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato) sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

#### **Art. 603-bis, comma 3, c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.



### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Il D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-duodecies, relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevedendo la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis (pure inserito dal d.lgs. 109/2012) del d.lgs. 286/1998. Si tratta delle ipotesi in cui:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i minori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Con l'art. 30 della legge n. 161 del 2017 sono stati aggiunti i commi da 1-bis a 1-quater, a mente dei quali:

- In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

-In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

- Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter sopra indicati, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

La condotta sanzionata consiste nell'occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi, per qualsiasi motivo, di regolare e valido permesso di soggiorno, quando essi siano superiori a tre, minori in età non lavorativa, ovvero sottoposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si tratta di reato rispetto al quale l'interesse o vantaggio della F.I.P.S.A.S. potrebbe consistere nell'aumento dei profitti corrispondente all'obiettivo risparmio di costi dipendente e/o all'aumento della produttività.

Con la novella legislativa ultima richiamata sono state introdotte sanzioni pecuniarie a carico dell'Ente.

### **ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO**

Le attività nel cui ambito potrebbe essere commesso il reato di cui all'articolo 22, comma 12-bis, d.lgs. 286/1998 è quello dell'eventuale instaurazione, da parte della F.I.P.S.A.S., di rapporti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato o stagionale) con cittadini extracomunitari residenti all'estero,

relativamente alla quale, oltre alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i Destinatari, ciascuno per quanto di propria spettanza, osservano le seguenti regole:

- è vietato impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata;
- non è consentito l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza;
- i lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia possono essere assunti purché in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro;
- il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere assunto nei soli casi e secondo le modalità di legge;
- nei contratti di fornitura di servizi e di beni per il trasporto/montaggio/realizzazione/utilizzo dei quali sia necessario avvalersi di servizi accessori si dovrà richiedere al fornitore una dichiarazione attestante l'assenza di lavoratori che impiegherà nell'esecuzione del contratto medesimo privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo nei termini previsti dalla legge;
- per instaurare/rinnovare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all'estero è necessario attenersi allo specifico protocollo di comportamento di seguito descritto in corsivo.

Si presenta una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, all'assunzione presso ogni Prefettura — Ufficio territoriale del governo (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilata su un apposito modulo:

- a) solo a partire dalla data stabilita dal 'decreto flussi' che fissa le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato, cioè il numero di lavoratori stranieri autorizzati ad entrare in Italia;
- b) solo per via telematica, tramite un personal computer dotato di connessione ad Internet e di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante.

Per la compilazione e l'invio della domanda si deve seguire correttamente la specifica procedura illustrata sul sito del Ministero dell'Interno.

Le operazioni di compilazione e di invio delle domande possono essere materialmente effettuate anche da una persona diversa dall'AD, il quale può rivolgersi anche ad associazioni di categoria o a patronati accreditati.

Le domande si possono inviare solo dal PC su cui è stato compilato il modulo.

Nella domanda F.I.P.S.A.S. si impegna a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro.

Il nulla osta all'assunzione viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI), previa parere favorevole del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta, nonché del parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.

F.I.P.S.A.S. invia il nulla osta al lavoratore straniero, che richiede all'ambasciata o al consolato italiani il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, presentando il passaporto, il nulla osta ed altri documenti eventualmente richiesti.

Il visto deve essere richiesto il periodo di validità del nulla osta. Se vi sono i requisiti previsti, al cittadino straniero viene rilasciato il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale che consente di entrare regolarmente in Italia.

Il lavoratore straniero che si intende eventualmente assumere deve trovarsi nel Paese di provenienza. Se il lavoratore straniero soggiorna irregolarmente in Italia,

l'assunzione è possibile solo seguendo la procedura prevista per il rilascio del visto d'ingresso.

Dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, sottoscrive presso il Centro per l'impiego territorialmente competente il contratto di soggiorno, già sottoscritto dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta.

Il lavoratore straniero deve quindi richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: la domanda, compilata su apposito modulo e con allegati i documenti richiesti, deve essere presentata ad uno degli uffici postali abilitati, che rilascia la ricevuta.

Per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, è sufficiente la ricevuta rilasciata dalla posta.

Una volta sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, F.I.P.S.A.S. può avviare il rapporto di lavoro, previa comunicazione al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello 'Unificato - Lav'. Questa comunicazione vale anche per l'INAIL e per l'INPS.

Prima della scadenza del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero deve presentare ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo, compilata su apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.

E' necessario presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso e, comunque, assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del vecchio permesso. Se trascorrono più di 60 giorni, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato ed il cittadino straniero può essere espulso. L'ufficio postale rilascia la ricevuta che, in attesa del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, garantisce al

lavoratore straniero sostanzialmente gli stessi diritti di un permesso ancora valido: in particolare rimane regolarmente in vita il rapporto di lavoro.

Quindi, purché il lavoratore abbia presentato la domanda di rinnovo entro i termini stabiliti e sia in possesso della ricevuta postale, la scadenza del permesso di soggiorno non provoca la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro con la Federazione.

F.I.P.S.A.S. può assumere anche:

6) lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché munito di:

- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo ovvero che abiliti al lavoro (a seconda dei casi, per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari);

- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro;

- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione;

7) cittadini stranieri titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio (ma solo per rapporti di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in modo da non superare, comunque, il limite di 1.040 ore in un anno).

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l'assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia e le parti del rapporto devono solo conservare una copia di contratto, che non deve essere inviato o consegnato a nessun ente.

Altri obblighi che la F.I.P.S.A.S. osserva in caso di assunzione di lavoratore al primo ingresso in Italia sono l'obbligo di comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato — Lav" e l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza (presidio della Polizia di Stato o Sindaco) l'ospitalità o la cessione di un'abitazione a qualunque titolo.

F.I.P.S.A.S. non assume lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale, né impiega stranieri che si trovano in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza.

Relativamente alla possibile commissione del reato di "caporalato" previsto dall'art. 603-bis c.p., sia pur nella sola ipotesi di cui al terzo comma richiamata dall'art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001, F.I.P.S.A.S. non utilizza intermediari per il reclutamento dei lavoratori ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del d. lgs. 276/2003, anche quando i lavoratori si trovino nelle condizioni di regolarità.

Nel caso in cui, invece, F.I.P.S.A.S. si rivolga a dette Agenzie, in virtù della solidarietà tra il somministratore e l'utilizzatore, F.I.P.S.A.S. si impegna a richiedere all'Agenzia somministratrice, evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, in conformità alla legislazione vigente.

Tutta la documentazione sopra richiamata (atti, verbali, contratti, missive ed altri documenti) viene archiviata da F.I.P.S.A.S. in formato elettronico e/o cartacea.

## **PARTE SPECIALE**

**"N"**

### **Razzismo e xenofobia**

#### **Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

\*\*\*\*

#### **Considerazioni specifiche**

L'Art. 25-terdecies del D.Lvo n.231/2001 prevede ora che in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e che, nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

## PARTE SPECIALE

“O”

### **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

#### **Art. 25-quaterdecies. (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)**

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

\*\*\*\*

#### **Considerazioni specifiche**

L'Art. 25-quaterdecies del D.Lvo n.231/2001 prevede, in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. Inoltre, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. In considerazione della tipologia delle attività istituzionali della FIPSAS, è particolarmente rilevante e sensibile il rispetto puntuale della normativa tecnico sportiva che presiede alla regolarità delle gare, nonché il rispetto dei principi del CONI in materia, anche con riferimento alla prevenzione delle problematiche di match fixing.

## PARTE SPECIALE

“P”

### **Reati tributari**

#### **Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari<sup>55</sup>**

1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

---

<sup>55</sup> Articolo aggiunto dall'art. 39, comma 2, della legge n. 157 del 2019

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

\*\*\*\*

### **Considerazioni specifiche**

L'articolo 39, comma 2, della legge n. 157 del 2019, ha introdotto l'Art. 25-quinquiesdecies al D.Lvo n.231/2001, secondo cui in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie ivi indicate, fino a quattrocento o a cinquecento quote a seconda delle fattispecie. Potendosi escludere tendenzialmente aree di rischio sensibile in relazione alle fattispecie di frode nelle dichiarazioni, si raccomanda comunque la FIPSAS di prestare particolare attenzione alla tenuta e conservazione della documentazione, in particolare quella riferita all'attività dell'organizzazione territoriale.

## **PARTE SPECIALE**

“Q”

### **Delitti contro il patrimonio culturale**

#### **Art. 25-septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale<sup>56</sup>**

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

---

<sup>56</sup> Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, legge n. 22 del 2022

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

#### **Art. 25-duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici<sup>57</sup>**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

\*\*\*\*

#### **Considerazioni specifiche**

L'art. 3, comma 1, legge n. 22 del 2022 ha aggiunto l'Art. 25-septiesdecies del D.Lvo n.231/2001 che stabilisce che da cento a novecento quote, in base alle diverse fattispecie; nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. Il medesimo articolo ha altresì introdotto l'Art. 25-duodevicies avente ad oggetto: "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", a mente del quale in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

---

<sup>57</sup> Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, legge n. 22 del 2022